

Helvetia Esercizio Commerciale

Assicurazione multirischi per l'esercizio commerciale

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Esercizio Commerciale**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia Esercizio Commerciale" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie, **abbinabili a scelta del Contraente**, a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica dell'esercizio commerciale, relativi ai beni dell'attività stessa (Incendio, Furto, Elettronica, Assistenza), nonché di quelli connessi all'attività svolta (Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e Tutela Legale).



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura gli esercizi adibiti alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, alla somministrazione di cibi e bevande, oppure al deposito di prodotti (esclusa la loro lavorazione). Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative, di tutelarti da **uno o più eventi indicati nelle seguenti sezioni**:

✓ **Incendio e altri danni ai beni**: le coperture di questa sezione possono essere in favore dei seguenti beni:

- Fabbricato, per tutelare i locali;
- Contenuto dell'azienda, anche se di proprietà di terzi.

Puoi scegliere di assicurare questi beni contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni (formula "All Risks") oppure, diversamente, puoi scegliere di comporre la polizza soltanto con le garanzie che preferisci (formula "Rischi nominati"). La copertura ti assicura contro i danni da incendio, fulmine, scoppio, fenomeno elettrico e, se hai sottoscritto la formula All Risks, anche in caso di danni da acqua, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici e altri ancora. Sono compresi, inoltre i danni cagionati alle cose di terzi a causa di incendio e altri eventi, come pure le spese di demolizione, sgombero e smaltimento rifiuti.

✓ **Furto**: puoi assicurare il contenuto della tua azienda, anche se di proprietà di terzi, contro i danni da furto effettuato con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi o perpetrato rimanendo clandestinamente all'interno dei locali. Sono assicurati anche i casi di rapina ed estorsione. Sono compresi inoltre i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il furto, la rapina e l'estorsione, consumati o tentati.

✓ **Elettronica**: prevede la possibilità di assicurare i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia è acquistabile unicamente in abbinamento alla sezione Incendio ed altri danni ai beni.



Che cosa non è assicurato?

✘ **Incendio ed altri danni ai beni**: Le garanzie non sono valide per gli immobili che:

- non siano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- non abbiano strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- abbiano pareti esterne e copertura del tetto in materiali combustibili per più del 20% delle superfici.

✘ **Furto**: Non sono assicurati beni contenuti all'interno di locali che non abbiano pareti perimetrali esterne, solai o copertura in muratura in pietra, blocchi di tufo, laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non.

✘ **Elettronica**: le garanzie non sono valide per le apparecchiature elettroniche:

- che non siano conservate con cura e correttamente mantenute;
- adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite;
- sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse o collegate ad impianti non in accordo con le specifiche richieste dal costruttore.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio ed altri danni ai beni**: sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti da usura o corrosione, come pure i danni da vizio o difetto di prodotto. La polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane).

! **Furto**: sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato, per altri beni sono previsti limiti di copertura in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti da mancato godimento del bene assicurato.

! **Elettronica**: sono esclusi i danni da deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, come pure i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o occorsi in conseguenza di inosservanza di prescrizioni d'uso.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O.):** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività, comprese le attività complementari e accessorie, come pure dagli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (R.C.O.) per i quali l'azienda sia ritenuta responsabile.

In alternativa alla garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, è possibile assicurare la sola responsabilità civile derivante dalla Proprietà degli immobili in cui è posta l'attività stessa (R.C.F.).

✓ **Tutela legale:** assicura, nei limiti del pacchetto acquistato dal Contraente, le spese legali sostenute dall'Assicurato e dai suoi dipendenti per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Puoi scegliere tra il pacchetto "Linea Base" – che copre in caso di controversie di natura penale – ed il pacchetto "Linea Completa" – che copre anche in caso di controversie di natura civile. Questa garanzia, fornita dalla Compagnia, è erogata da ARAG.

✓ **Assistenza:** fornisce assistenza ai locali dell'azienda (servizi di assistenza che prevedono l'invio di tecnici specializzati come fabbro, idraulico, elettricista, serrandista, vetraio), assistenza alla persona (ad esempio, rientro anticipato da un viaggio, consulenza medica, assistenza a domicilio), nonché assistenza per dati informatici (recupero dati informatici e risoluzione di problematiche in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchio digitale).

La garanzia, acquistabile unicamente in abbinamento ad una tra le sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Furto e/o Responsabilità civile, è erogata tramite EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimi indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi scegliere ad esempio di assicurare:
 - per Incendio ed altri danni ai beni – formula Rischi nominati, i danni da eventi atmosferici, i danni da acqua e le spese di ricerca o i danni da eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inondazione);
 - per Incendio ed altri danni ai beni – formula All Risks: i danni da eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inondazione);
 - nella sezione Furto, il furto con destrezza;
 - per l'Elettronica, i programmi in licenza d'uso;
 - nella sezione R.C.T. e R.C.O., gli addetti stagionali;
 - nella sezione Tutela legale, le vertenze contrattuali con i clienti o con agenti e rappresentanti;
- **Limitazioni di garanzia:** per le sezioni Incendio ed altri danni ai beni e Furto puoi ottenere uno sconto sul premio da te pagato, scegliendo di limitare la garanzia.



Che cosa non è assicurato?

* **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O.):** Non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:

- il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
- i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

* **Nell'ambito della sola Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.):** la garanzia non è operante se:

- l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro non sia svolto nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

* **Tutela Legale:** sono escluse le vertenze tra l'assicurato e la Compagnia. La garanzia non è operante in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, nonché in caso di sospensione, radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente.

* **Assistenza:** non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i danni alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori, come pure i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro.

! **L'assicurazione R.C.O.** non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'amianto, come pure i danni derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici. Sono inoltre esclusi i danni derivanti da mobbing, stalking, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

! **Tutela legale.** sono escluse le spese per vertenze concernenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle successioni, donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per prestazioni di servizi o forniture di beni, per la compravendita o la permuta di immobili.

! **Assistenza.** Sono esclusi gli interventi dovuti a corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore. Ciascuna prestazione, al netto di alcuni casi specifici, non è fornita per più di tre volte per anno assicurativo e rimangono comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto gli esercizi commerciali ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo. Limitatamente ad USA e CANADA l'assicurazione opera relativamente a viaggi per trattative di affari o partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Tutela legale prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo.
- ✓ Per le prestazioni di assistenza alla persona, l'assicurazione vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerli a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione multirischi per l'esercizio commerciale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Esercizio commerciale

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente, e nei limiti delle somme e massimali indicati in modo specifico nelle condizioni di assicurazione e in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)

Sono assicurati il fabbricato ed il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situati nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, implosione ed esplosione, non determinati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti ed oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od altri oggetti volanti;
- guasti ad ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;
- fenomeno elettrico;
- spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato.
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente copertura.

L'assicurazione offre anche la garanzia Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- i danni commessi con colpa grave;
- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto situato all'aperto;
- i danni alle merci in sosta o durante le operazioni di carico e scarico;
- i danni al contenuto situato in ubicazione diversa da quella indicata in polizza in occasione di mostre, fiere, deposito, lavorazione presso terzi;
- i danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile;
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento;
- i costi e gli oneri di urbanizzazione;
- gli onorari di consulenti e dei periti;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile;
- le spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione di gas.

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)

Sono assicurati il fabbricato ed il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situati nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

L'assicurazione offre anche la garanzia Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- i danni commessi con colpa grave;
- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto situato all'aperto;
- i danni alle merci in sosta o durante le operazioni di carico e scarico;
- i danni al contenuto situato in ubicazione diversa da quella indicata in polizza in occasione di mostre, fiere, deposito, lavorazione presso terzi;
- i danni per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente copertura.

✓ FURTO

È assicurato il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situato nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di:

- furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ovvero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- furto commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- furto commesso dai prestatori di lavoro, purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
- furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- furto commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio.
- rapina avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente o l'Assicurato o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali;

L'assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato:

- ai beni assicurati;
- ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto o altro evento garantito dalla presente Sezione.

La Compagnia indennizza inoltre la perdita valori a seguito di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, qualora la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina, anche se la persona incaricata del trasporto dei valori viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia.

La presente copertura comprende anche:

- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto presso terzi;
- il furto delle vetrinette esterne;
- i maggiori costi e spese per documentazione del danno, procedura di ammortamento di titoli di credito, potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati, sorveglianza dei locali, potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- le spese per il rifacimento dei documenti personali;
- le spese per la sostituzione di serrature;
- gli onorari dei periti e le altre spese peritali;
- le spese sostenute per il rifacimento di cose particolari.

✓ ELETTRONICA

Sono assicurate le apparecchiature elettroniche fisse e ad impiego mobile dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situate nell'ubicazione indicata in polizza, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono inoltre assicurate anche all'esterno di tali ubicazioni.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da qualunque evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- Il trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- le spese per il noleggio di apparecchiature sostitutive.

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente copertura si suddivide in:

- **responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese le attività complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- **responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:
 - gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%;
- **responsabilità civile proprietà dei fabbricati (R.C.F.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni, parchi e giardini, alberi ad alto fusto, cancelli e rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive. L'assicurazione comprende i danni cagionati ai locatari. L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
 - dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, anche in qualità di committente dei lavori;
 - da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
 - dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, come pure da alberi.

La presente copertura comprende anche:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli;
- la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- i danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate;
- i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali;
- i danni da incendio;
- i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- i danni da inquinamento accidentale;
- i danni alle cose in consegna e custodia;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.

Inoltre, l'assicurazione comprende anche:

- per bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie, esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso l'acquirente) dai generi previsti dalla licenza d'esercizio somministrati o smerciati;
- per ristoranti, pizzerie ed esercizi affini, la responsabilità civile per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per la sottrazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose portate e consegnate dai clienti;
- per farmacie, i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati;
- per lavanderie, tintorie, stirerie, i danni alle cose di terzi in consegna all'Assicurato per i danni che dovessero subire durante le fasi di lavaggio o stiratura;
- per trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico, i danni fisici derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica dei trattamenti stessi;
- per l'attività di commercio ambulante, la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività;
- per animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura, i danni per lesioni e morte degli animali in consegna e custodia all'Assicurato nei locali ove si esercita l'attività assicurata, sottoposti a lavaggio o toelettatura.

✓ TUTELA LEGALE

La Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servano all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Sono quindi garantite:

- le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- le operazioni di esecuzione forzata;
- le spese per la proposizione della querela.

L'Assicurato può scegliere tra:

- **Linea Base**, la quale garantisce:

- una difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- una difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;

- pacchetto sicurezza: la prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
- **Linea Completa**, la quale garantisce, in aggiunta a quanto già previsto per la Linea Base:
 - richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
 - vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi e fabbricati assicurati;
 - vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte;
 - ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi e fabbricati assicurati.

✓ ASSISTENZA

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA:**
 - invio elettricista per interventi d'emergenza;
 - invio fabbro per interventi d'emergenza;

- invio serrandista per interventi d'emergenza;
 - invio vetraio per interventi d'emergenza;
 - invio termoidraulico per interventi d'emergenza;
 - pronto intervento per danni d'acqua;
 - invio sorvegliante;
 - fornitura temporanea di energia elettrica;
 - spese di trasloco;
 - prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate.
- **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA ALLA PERSONA:**
 - rientro anticipato;
 - annullamento viaggio;
 - ricerca e prenotazione visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
 - consulenza medica;
 - invio medico al domicilio;
 - invio ambulanza;
 - invio infermiere al domicilio;
 - second opinion internazionale;
 - trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di second opinion;
 - interprete all'estero;
 - invio medicinali all'estero;
 - ospedalizzazione domiciliare;
 - viaggio familiare;
 - spese pernottamento;
 - rimpatrio salma;
 - anticipo denaro;
 - reperimento di attrezzature medico chirurgiche.
 - **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA DATI INFORMATICI:**
 - recupero dati;
 - supporto apparecchi digitali.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni (Formula All risks)", le seguenti garanzie con riduzione del premio:

<u>Franchigia</u>	L'assicurazione è prestata previa applicazione della franchigia indicata in polizza. La scelta da parte del Contraente di mantenere a proprio carico una parte del danno comporta una riduzione del premio per la garanzia Incendio ed altri danni ai beni (Formula All risks).
--------------------------	--

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti garanzie con riduzione del premio:

<u>Impianto d'allarme generico</u>	Si concorda che l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale, in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto. In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
<u>Impianto d'allarme collegato</u>	Si concorda che l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato al servizio di vigilanza o alle forze dell'ordine, in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto. In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
<u>Franchigia assoluta</u>	Si concorda che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di € 2.500. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Incendio ed altri danni ai beni (Formula Rischi Nominati)”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:

<u>Merci stagionali in aumento (in aumento)</u>	L'assicurazione è prestata in aumento alle merci assicurate con la partita Contenuto per i soli mesi indicati in polizza.
<u>Ricorso terzi (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile, comprese interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
<u>Indennità aggiuntiva (in sostituzione)</u>	La Compagnia indennizza i danni indiretti per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile.
<u>Eventi atmosferici</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da: <ul style="list-style-type: none">- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;- caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;- sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto;- bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e al contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
<u>Integrazione eventi atmosferici</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella precedente garanzia aggiuntiva “Eventi atmosferici”, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da: <ul style="list-style-type: none">- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi;- recinti, cancelli, ciminiere, camini e consimili installazioni esterne similari;- serbatoi ed impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;- dehors.
<u>Eventi sociopolitici</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio. L'assicurazione opera anche per i danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
<u>Terrorismo</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
<u>Danni da acqua e spese di ricerca (in sostituzione)</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a: <ul style="list-style-type: none">- ingorghi, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:<ul style="list-style-type: none">- impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati;- macchinari e attrezzature strumentali all'attività esercitata (anche elettrodomestici);- rotture, brecce o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati. In caso di danno indennizzabile la Compagnia rimborsa le spese necessarie e sostenute per: <ul style="list-style-type: none">- la ricerca del danno;- l'utilizzo di canal jet per disostruire l'ingorgo;- la riparazione o la sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale;- la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
<u>Fenomeno elettrico (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico.
<u>Spese supplementari (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base e nell'estensioni dell'oggetto dell'assicurazione, la Compagnia riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none">- demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del sinistro;

	<ul style="list-style-type: none"> - oneri di urbanizzazione, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato); - onorari dei consulenti; - perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il <i>Contraente</i> sia proprietario e locatore del fabbricato rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi; - pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi. - ripristino o ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; - proseguimento dell'attività, nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività stessa, a patto che le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.
<u>Merci ed attrezzature trasportate (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merci e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio.
<u>Merci in refrigerazione</u>	La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita di fluido frigorifero; consequenti a: <ul style="list-style-type: none"> - evento garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati; - guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso; anche se causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
<u>Spese di rifacimento cose particolari</u>	La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> - il rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre uguali o equivalenti; - le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari. Tali spese sono riconosciute a seguito di sinistro indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal sinistro.
<u>Allagamento</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
<u>Lastre e insegne</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre verificatisi per cause accidentali od imputabili a fatti di terzi.
<u>Terremoto</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a terremoto.
<u>Inondazione e alluvione</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni (Formula All Risks)", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Merci stagionali (in aumento)</u>	L'assicurazione è prestata in aumento alle merci assicurate con la partita contenuto per i mesi indicati nella scheda di polizza.
<u>Ricorso terzi (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile, comprese interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
<u>Indennità aggiuntiva</u>	La Compagnia indennizza i danni indiretti per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile.

<u>Fenomeno elettrico (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico.
<u>Spese supplementari (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base e nell'estensioni all'oggetto dell'assicurazione, la Compagnia riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> - demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del sinistro; - oneri di urbanizzazione, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato); - onorari dei consulenti; - perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il <i>Contraente</i> sia proprietario e locatore del fabbricato rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi; - pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi. - ripristino o ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso; - proseguimento dell'attività, nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività stessa, a patto che le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.
<u>Merci ed attrezzature trasportate (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merce e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio.
<u>Merci in refrigerazione</u>	La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita di fluido frigorifero; consequenti a: <ul style="list-style-type: none"> - evento garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati; - guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso; anche se causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
<u>Spese rifacimento cose particolari</u>	La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> - il rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre uguali o equivalenti; - le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari. Tali spese sono riconosciute a seguito di sinistro indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal sinistro.
<u>Lastre e insegne</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre verificatisi per cause accidentali od imputabili a fatti di terzi.
<u>Terremoto</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a terremoto.
<u>Inondazione e alluvione</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Valori custoditi in contenitore di sicurezza (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto dalla garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti a valori inerenti all'attività assicurata custoditi in contenitori di sicurezza.
<u>Valori ovunque riposti (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto dalla garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a valori inerenti all'attività assicurata ovunque riposti.

<u>Portavalori (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza la perdita di valori.
<u>Furto con destrezza</u>	La Compagnia indennizza il furto delle merci assicurate (esclusi i preziosi) e degli effetti personali dei clienti e dei prestatori di lavoro (compresi valori e preziosi), commesso con destrezza all'interno dei locali indicati in polizza durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento.
<u>Furto con destrezza autoveicoli</u>	La Compagnia indennizza il furto di veicoli oggetto di vendita o lavorazione avvenuto: <ul style="list-style-type: none"> - nei locali dove si svolge l'attività assicurata; - durante le ore di apertura al pubblico dell'attività; - con la presenza di prestatori di lavoro. L'assicurazione comprende anche il furto delle parti accessorie e dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli, solo se questo sia accaduto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.
<u>Distributore automatico esterno</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da furto del distributore automatico, compreso il suo contenuto, ubicato all'esterno dei locali oppure all'interno degli stessi ma con accessibilità all'esterno.
<u>Merci e attrezzature trasportate (in aumento)</u>	In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merci e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a merci e attrezzature trasportate.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Elettronica", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Maggiori costi</u>	La Compagnia, a seguito di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti: <ul style="list-style-type: none"> - all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto; - per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento; - all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei prestatori di lavoro; - prestazioni di servizi da terzi.
<u>Programmi in licenza d'uso</u>	In caso di danno materiale e diretto ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la Compagnia riconosce i costi necessari e sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
<u>Supporti di Dati</u>	La Compagnia riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti. La Compagnia indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Merci installate presso terzi</u>	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi: <ul style="list-style-type: none"> - durante i lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, compresi i lavori di rimozione resi necessari dall'installazione o dal montaggio eseguiti dall'Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge; - verificatisi dopo il compimento dei lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, eseguiti dall'Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
<u>Addetti stagionali</u>	Qualora l'Assicurato per l'esecuzione di lavori a carattere stagionale si avvalga di prestatori di lavoro assunti a carattere temporaneo, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora al momento del sinistro risulti un numero di addetti non superiore a 10 unità rispetto a quanto inizialmente dichiarato nella scheda di polizza.
<u>Malattie professionali</u>	L'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Tutela Legale", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Opposizione a sanzioni amministrative</u>	La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

<u>Vertenze con agenti e rappresentanti</u>	La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.
<u>Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti</u>	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
<u>Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti</u>	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
<u>Spese di resistenza extracontrattuali</u>	Le prestazioni sono garantite per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
<u>Retroattività</u>	La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.
<u>Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97</u>	La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono altresì esclusi i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Eventi sociopolitici", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terrorismo", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terremoto", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Inondazione e Alluvione", qualora acquistata;
- di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", qualora acquistata;
- subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con particolare riferimento allo spargimento di acqua, anche piovana, o di neve e grandine in fase di scioglimento, l'assicurazione non comprende:

- i danni da gelo, rigurgito di fogne, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali;
- le spese per la ricerca, riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi nei quali si è verificata la rottura accidentale;
- le spese necessarie per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato;
- i danni avvenuti in fabbricati vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con particolare riferimento all'estensione "Ricorso terzi", l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Con riferimento all'estensione "Costi e oneri di urbanizzazione", si precisa che sono escluse dalla garanzia le spese per decadenza della licenza edilizia.

Con riferimento all'estensione "Onorari di consulenti", si precisa che sono escluse le spese per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Con riferimento all'estensione "Rimpiazzo combustibile", si precisa che l'assicurazione non opera per fabbricati vuoti ed inoccupati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da:
 - fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
 - gelo, umidità e stillicidio;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - contenuto all'aperto;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - recinti, cancelli, ciminiere, camini e installazioni esterne similari;
 - serbatoi e impianti in genere all'aperto;
 - dehors;
 - fabbricati per effetto del peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Eventi sociopolitici", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di fenomeno elettrico;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terrorismo", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni da acqua e spese di ricerca (in sostituzione)", la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in Fabbricati realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile oppure in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari (in aumento)", si precisa che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione (in aumento)", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese rifacimento cose particolari", si precisa che l'assicurazione non comprende il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Allagamento", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- derivati da lavori edilizi o stradali;
- dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terremoto", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Inondazione e alluvione", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;
- di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Incendio e altri danni ai beni (Formula rischi nominati)"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	€ 150 per sinistro	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Spargimento di acqua	non previsto	€ 150 per sinistro	non previsto
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> • € 50.000 per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi; • € 30.000 per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni
Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 10.000 per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Merci stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (aumento massimale)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del 20% per interruzioni o sospensioni di attività di terzi
C. Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
D. Eventi atmosferici	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 25.000 per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne; ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne (stabilmente fissate); ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici; ▪ 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve; ▪ 100% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo per le partite fabbricato e contenuto per altri eventi garantiti
E. Integrazione eventi atmosferici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% minimo € 1.500 per sinistro per danni a dehors ▪ 10% minimo € 500 per sinistro per danni ad altre parti di fabbricato garantite 	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni a dehors ▪ 20% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di € 150.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni alle altre parti di fabbricato garantite
F. Eventi sociopolitici	10% minimo € 500 per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
G. Terrorismo	10% per sinistro	non previsto	50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
H. Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	€ 150 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 5.000 per sinistro per H.2 Spese di ricerca e riparazione; ▪ € 500 per sinistro per utilizzo di canal jet

I. Fenomeno elettrico (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
J. Spese supplementari (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
K. Mercì e attrezzature trasportate (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
L. Mercì in refrigerazione	15% minimo € 100 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
M. Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
N. Allagamento	non previsto	€ 2500 per sinistro	50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
O. Lastre e insegne	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna
P. Terremoto	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Q. Inondazione e alluvione	scoperto con il minimo indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

! INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
 - conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione dei beni assicurati;
 - di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità dei beni assicurati;
 - indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - verificatisi al di fuori dell'ubicazione o in ubicazione diversa da quella assicurata.
 - Sono esclusi i danni conseguenti o verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, e non invasione;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiale di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
 - terremoto, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terremoto", qualora acquistata;
 - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
 - inondazioni, alluvioni salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Inondazione e alluvione", qualora acquistata;
 - maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.
- Sono esclusi i danni causati da:
 - assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
 - guasti meccanici e rotture in genere, mancato o anomalo funzionamento;
 - interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura, che danneggino le merci in lavorazione;

- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
- umidità, brina, condensa, siccità;
- microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
- sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;

salvo che siano provocati da eventi non esplicitamente esclusi, che abbiano colpito i beni assicurati o enti collocati nell'ambito di 50 metri da esse o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In quest'ultimo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

- Sono esclusi i danni causati da:

- eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- mancata o insufficiente manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari;
- costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
- errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci, sia finite che in corso di lavorazione, vizio o difetto di prodotto, errato o inadeguato stoccaggio di merci;
- errata manovra;
- difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata, all'atto della stipula della *polizza*;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

- Sono esclusi i danni subiti da:

- terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni, dehors e animali in genere;
- merci durante la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali l'assicurazione è prestata, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", qualora acquistata;
- tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica;

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamento verificatisi all'interno del fabbricato, la Compagnia non indennizza i danni:

- ai beni riposti in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;

- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio organizzato, la Compagnia non indennizza i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di fenomeno elettrico.

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di atti di terrorismo, la Compagnia non indennizza:

- i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale del fabbricato, la Compagnia non indennizza i danni derivanti da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine, tromba d'aria, grandine, caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento, la Compagnia non indennizza i danni:

- al contenuto all'aperto;
- a fabbricati o tettoie incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati che non siano verificatisi a seguito di rottura o *ingorghi* di opere ed impianti dalla violenza degli eventi stessi.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico neve, la Compagnia non indennizza i danni subiti da:

- fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti in genere, vetrate e lucernari a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti e infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in Fabbricati realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile oppure in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alle spese per il rimpiazzo combustile, si precisa che l'assicurazione non opera per fabbricati vuoti ed inoccupati.

Relativamente a costi e oneri di urbanizzazione, si precisa che sono escluse dalla garanzia le spese per decadenza della licenza edilizia.

Relativamente agli onorari dei consulenti, si precisa che sono escluse le spese per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari (in aumento)", si precisa che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- provvedimenti di governo o di altra Autorità;

- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese rifacimento cose particolari", si precisa che l'assicurazione non comprende il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- derivati da lavori edilizi o stradali;
- dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Terremoto", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Inondazione e alluvione", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Incendio ed altri danni ai beni (Formula All Risks)"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: ▪ € 50.000 per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi; ▪ € 30.000 per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 10.000 per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Allagamento	non previsto	€ 2.500 oppure franchigia indicata in polizza se maggiore di €2.500 per sinistro	50% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo

Fenomeno elettrico	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi sociopolitici	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Atti di terrorismo	10% per sinistro	non previsto	50% delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi atmosferici	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 25.000 per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne; ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne; ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici; ▪ 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve; ▪ 100% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per altri eventi garantiti
Sovraccarico neve	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	50% somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 5.000 per sinistro per H.2 Spese di ricerca e riparazione ▪ € 500 per sinistro per utilizzo di canal jet
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo dovuto
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Mercì stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (in aumento)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del 20% per interruzioni o sospensioni di attività di terzi
C. Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
D. Fenomeno elettrico (in aumento)	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
E. Spese supplementari (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
F. Mercì e attrezzature trasportate (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
G. Mercì in refrigerazione	15% minimo € 100 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
H. Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
I. Lastre e insegne	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna e anno assicurativo
J. Terremoto	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
K. Inondazione e alluvione	indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

FURTO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati;
- commessi o agevolati da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società;
- di furto verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo:
 - per più di 15 giorni per i valori;
 - per più di 45 giorni per il contenuto;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica.

Con riferimento all'estensione "Merci e attrezzature trasportate", l'assicurazione opera a condizione che:

- il trasporto di beni per consegna, prelievo o per lavori presso terzi, sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 5 e le ore 21 dei giorni lavorativi e all'interno del territorio italiano;
- i mezzi siano in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui lo stesso sia lasciato momentaneamente incustodito.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Furto con destrezza", si precisa che l'assicurazione non comprende le merci classificate come preziosi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Furto con destrezza di autoveicoli", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- il furto di merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto eventualmente all'interno dei veicoli;
- la sottrazione di veicoli mediante espedienti o raggiri che inducano in errore l'Assicurato, gli addetti o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Distributore automatico esterno", si precisa che l'assicurazione opera sempreché il distributore sia:

- chiuso con idonei congegni di sicurezza;
- saldamente ancorato al suolo o al muro dei locali dell'attività.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Furto"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Valori inerenti all'attività assicurata	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Oggetti aventi valore artistico	non previsto	non previsto	€6.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti	non previsto	non previsto	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 500 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Cose particolari	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi	non previsto	non previsto	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Portavalori	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Merci e attrezzature trasportate	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Contenuto presso terzi	10% per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Vetrinette esterne	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo

Maggiori costi	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000
Rifacimento documenti personali	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo
Sostituzione di serrature	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500
Altre Spese peritali	non previsto	non previsto	5% dell'indennizzo con il massimo di € 1.600
Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo

CONDIZIONI PARTICOLARI	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Impianto d'allarme generico	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
B. Impianto d'allarme collegato	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
C. Franchigia assoluta	non previsto	10% con il massimo di € 2.500 per sinistro	in funzione dell'evento

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Valori in contenitore di sicurezza (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Valori ovunque riposti (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
C. Portavalori (in aumento)	10% per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Furto con destrezza	non previsto	non previsto	€1.500 per sinistro ed anno assicurativo
E. Furto con destrezza autoveicoli	20% per sinistro	non previsto	somma assicurata alla partita contenuto indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
F. Distributore automatico esterno	non previsto	€ 500 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di €2.500 per i danni cagionati dai ladri
G. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo

ELETTRONICA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni:

- provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell'autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- di natura estetica;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- a supporto dati intercambiabile, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Supporti di dati", qualora acquistata;
- ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
- ai programmi standard o in licenza d'uso, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Programmi in licenza d'uso", qualora acquistata;
- ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;
- ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Supporti di dati", qualora acquistata;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Inoltre, con particolare riferimento all'estensione "Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile", si precisa che, non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Si informa anche che la garanzia furto, nel caso di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

La garanzia furto è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il furto sia stato commesso:

- con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Maggiori Costi", si precisa che la Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'Autorità;
- eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature;
- danni ai supporti dati;
- ricostruzione di dati e ripristino di programmi distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Supporto di Dati", si precisa che sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla Sezione "Elettronica":

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutte le garanzie	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 150 per sinistro (valore intero) ▪ € 250 per sinistro (Primo Rischio Assoluto) 	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile	25% con minimo di € 250 per danni da furto, scippo, caduta accidentale	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Noleggio apparecchiature Sostitutive	non previsto	€ 150 per sinistro	30% della somma assicurata con il massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi Sociopolitici	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Furto	20% per sinistro se Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Maggiori Costi	non previsto	3 giorni per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite giornaliero di € 500
B. Programmi in licenza d'uso	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
C. Supporti di Dati	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il massimo di € 500 per singolo supporto

! RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- derivanti da obblighi di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
 - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di:
 - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - natanti;
 - aeromobili;
 - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose in consegna o custodia all'Assicurato;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", qualora acquistata;
- a condutture e impianti sotterranei, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva;
- a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- da furto;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", qualora acquistata.

Con riferimento alle garanzie di R.C.T. e di R.C.O., l'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
 - da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
 - direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
 - da malattie professionali, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali", qualora acquistata;
 - direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
 - dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
 - da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
 - da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
 - da ordigni di guerra;
 - da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.
- Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con riferimento alla garanzia "R.C.F.", si precisa che la garanzia non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati o terreni.

Con riferimento alle attività e servizi complementari e accessori che siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori od i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Con riferimento a bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie, esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande, si precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione non opera se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Con riferimento a ristoranti, pizzerie ed esercizi affini, si precisa che l'assicurazione non opera per: preziosi, valori, veicoli, natanti e cose negli stessi contenute, cose non consegnate.

Con riferimento a farmacie, si precisa che la validità dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Con riferimento a lavanderie, tintorie, stirerie, si precisa che sono in ogni caso esclusi i danni da furto, incendio, smarrimento, errata consegna, mancato uso o disponibilità, come pure i danni cagionati ai capi in pelle, pellicce e tappeti.

Con riferimento a trattamenti di bellezza e applicazione di prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico, si precisa che l'assicurazione opera a condizione che l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Inoltre, si chiarisce che l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'attività da essi svolta.

Con riferimento al commercio ambulante, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di bombole di gas metano o GPL anche se utilizzate dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività.

Con riferimento ad animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, trasmissione di malattie.

Con riferimento all'estensione "Committenza veicoli a motore", si precisa che l'assicurazione non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento all'estensione "Danni da Incendio", si precisa che dall'assicurazione sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Con riferimento all'estensione "Danni da inquinamento accidentale", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- arrecati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

L'assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con riferimento all'estensione "Cose in consegna e custodia", si precisa che sono esclusi i danni da furto, incendio, smarrimento, errata consegna, mancato uso o disponibilità.

Con riferimento all'estensione "Responsabilità civile del Fornitore", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- i danni arrecati da prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- i danni arrecati da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione;
- gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", si precisa che:

- durante i lavori di installazione o montaggio, l'assicurazione non comprende i danni:
 - alle cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, comprese le cose di terzi che costituiscono beni strumentali all'attività assicurata;
 - alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- dopo il compimento dei lavori di installazione o montaggio:
 - sono escluse le attività ed i lavori riconducibili a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche;
 - l'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di installazione o montaggio, purché denunciati alla Compagnia nel periodo di validità dell'assicurazione;
 - sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza;
 - alle merci installate o montate, così come qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
 - da vizio o difetto originario delle merci da chiunque fabbricate;
 - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le merci installate o montate sono destinate;
 - da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Addetti stagionali", si precisa che non si considerano lavori a carattere stagionale i lavori aventi una durata superiore a sei mesi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Malattie professionali", si precisa che sono escluse:

- asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice, ipoacusie;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi o superiori al fine di emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. Quest'ultima esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione "Responsabilità Civile":

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	non previsto	invalidità permanente inferiore al 6% per sinistro	massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo

Danni da spargimento di acqua	non previsto	€ 100 per sinistro	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro	non previsto	€ 100 per veicolo danneggiato	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Committenza veicoli a motore	non previsto	€ 250 per sinistro	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	non previsto	€ 100 per sinistro	€ 10.000 sinistro e anno assicurativo
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico	non previsto	€ 100 per veicolo danneggiato	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Danni da incendio	non previsto	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% minimo € 1.500 per sinistro	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	10% minimo € 1.500 per sinistro	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità civile del fornitore	10% minimo € 500 per sinistro	non previsto	€ 250.000 per sinistro e anno assicurativo

CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, Mense aziendali, Birrerie, Esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande	non previsto	€ 100 per sinistro per 1.2 - danni alle cose in consegna e custodia dei clienti	€ 500 per cliente e € 2.500 per sinistro per 1.2 - danni alle cose in consegna e custodia dei clienti
Lavanderie, tintorie, stirerie	non previsto	€ 250 per sinistro per danni a cose di terzi	€ 2.500 per sinistro e € 25.000 per anno assicurativo per danni a cose di terzi
Commercio ambulante	non previsto	€ 150 per sinistro per operazioni di montaggio e smontaggio	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

! TUTELA LEGALE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non opera per i sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- alla materia fiscale e amministrativa, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Opposizione a sanzioni amministrative" o "Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97", qualora acquistate;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;

- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti" o "Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti", qualora acquistate;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali od impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nel settore edile.
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie del lavoro) e i lavoratori in regime di somministrazione occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o dell'attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Vertenze con agenti e rappresentanti", qualora acquistata;
- all'adesione ad azioni collettive a tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi in qualità di consumatore o utente (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

Inoltre sono escluse:

- le indennità di trasferta;
- ogni duplicazione di onorari nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione;
- gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio o alla polizza;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere, spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Con riferimento alla presente garanzia, si chiarisce che:

- le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;

Si precisa che la prestazione di difesa penale per delitti dolosi – comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa - opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Inoltre, con riferimento alla "Linea Base" della presente garanzia, viene chiarito che per tale prestazione la Compagnia non anticipa al Contraente alcuna spesa legale.

Con riferimento alla "Linea Completa", si precisa che le prestazioni di:

- vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL);
- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi e fabbricati assicurati;
- vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie e di controparte;
- ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali;

sono prestate esclusivamente in favore del contraente.

In relazione a questa ultima prestazione, si precisa infine che sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Opposizione a sanzioni amministrative", si precisa che sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese di resistenza extracontrattuali", si precisa che la stessa non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

Inoltre, la copertura non è prevista per le spese legali o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Retroattività", si precisa che la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto della polizza, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'assicurato prima della decorrenza della polizza non sono compresi nell'assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Riforma fiscale e tributaria D. Lgs. 472/97", si precisa che le spese relative al ricorso sono rimborsate solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Tutela Legale"**:

GARANZIE LINEA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Pacchetto sicurezza	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a € 250	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
GARANZIE LINEA COMPLETA	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese legali in attesa della definizione del giudizio	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Pacchetto sicurezza	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a € 250	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte	non previsto	valore in lite inferiore a € 200	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Opposizione a sanzioni amministrative	non previsto	somma ingiunta per la violazione, nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria inferiore a € 1.000	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Vertenze con agenti e rappresentanti	non previsto	non previsto	€ 5.000 per vertenza
C. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

ASSISTENZA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'assicurato;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci come pure dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Europ Assistance Italia S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Con riferimento alla prestazione "Invio elettricista per interventi d'emergenza", si precisa che sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Con riferimento alla prestazione "Invio vetraio per interventi d'emergenza", si precisa che la prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali non sia garantita.

Con riferimento alla prestazione "Pronto intervento per danni d'acqua", si precisa che la prestazione non è dovuta:

- per il caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dei locali provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

Con riferimento alla prestazione "Fornitura temporanea di energia elettrica", si precisa che sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica a monte del contatore;
- impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- guasti su parti di impianto di pertinenza condominiale o parti comuni;
- manutenzioni ordinarie degli impianti;
- interventi su parti di impianto di pertinenza dell'ente erogatore;
- interventi atti ad adattare gli impianti agli obblighi di legge.

Infine, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di consumo di energia elettrica.

Con riferimento alla prestazione "Spese di trasloco", si precisa che sono esclusi dalla prestazione i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

Con riferimento alla prestazione "Prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate", si precisa che restano comunque a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti al noleggio e nel dettaglio:

- le spese del carburante e del pedaggio (autostrade, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.

Con riferimento alla prestazione "Rientro anticipato", si precisa che la prestazione non è operante se l'Assicurato non trasmette a Europ Assistance Italia S.p.A. un'adeguata documentazione relativamente ai sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Con riferimento alla prestazione "Annullamento viaggio", si precisa che la garanzia è operante per un'unica domanda indipendentemente dall'esito. La prestazione è dovuta unicamente per l'annullamento di un viaggio la cui data di inizio rientri nelle 48 ore di danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della sezione incendio della polizza.

Con riferimento alla prestazione "Ricerca e prenotazione visite specialistiche e accertamenti diagnostici", si precisa che la prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Con riferimento alla prestazione "Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion", si precisa che sono esclusi dalla prestazione:

- le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici di Europ Assistance Italia S.p.A., possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza per deficienze strutturali o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera;
- tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Con riferimento alla prestazione "Spese pernottamento", si precisa che sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Con riferimento alla prestazione "Rimpatrio salma", si precisa che sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.

Con riferimento alla prestazione "Recupero dati", si precisa che la garanzia è operante sino a 3 volte durante il periodo di durata della polizza, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato i costi di recupero dei dati.

Con riferimento alla prestazione "Digital Assistance", si precisa che la garanzia è operante sino a 2 volte durante il periodo di durata della polizza. L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Inoltre, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella **Sezione "Assistenza"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio elettricista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio fabbro per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio serrandista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio vetraio per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio termoidraulico per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio sorvegliante	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Spese di trasloco	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro
Rientro anticipato	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro, se in Italia € 500 per sinistro, se dall'Estero
Annullamento viaggio	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
Invio medico a domicilio	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro
Invio ambulanza	non previsto	non previsto	150km di percorso andata e ritorno
Invio infermiere a domicilio	non previsto	non previsto	€ 500 al giorno con il massimo di 3 giorni consecutivi
Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Interprete all'estero	non previsto	non previsto	8 ore lavorative
Ospedalizzazione domiciliare	non previsto	non previsto	7 giorni consecutivi
Spese pernottamento	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Rimpatrio salma	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Anticipo denaro	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro
Reperimento di attrezzature medico	non previsto	non previsto	comodato d'uso 60 giorni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI E FORMULA ALL RISKS)**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- in caso di incendio, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno.
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

- **FURTO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza.
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

- **ELETTRONICA**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno.
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'Intermediario oppure la Compagnia entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

- **TUTELA LEGALE**

L'Assicurato deve denunciare all'Intermediario a cui è assegnata la polizza o ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>La denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia o ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.</p> <p>L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASSISTENZA <p>Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà rivolgersi direttamente e esclusivamente a Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonando dall'Italia: numero verde 800016910; - telefonando dall'estero: + 39 0258286171. <p>Se impossibilitato a telefonare, può inviare una raccomandata a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, oppure inviare un fax al numero +39 0258477201.</p> <p>L'Assicurato deve comunicare a Europ Assistance Italia S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di assistenza di cui necessita; - il proprio nome, cognome e domicilio; - il numero della polizza preceduto dalla sigla HPMI; - indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio; - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona; • la gestione dei servizi di Assistenza è affidata dalla Compagnia a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI. <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Con riferimento alle garanzie "Incendio ed altri danni ai beni", "Furto" ed "Elettronica", la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile", la Compagnia provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Indicizzazione: le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e risarcimento espressi in cifra assoluta e il premio, sono collegati all'indice nazionale dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%.</p>
<p>Rimborso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con specifico riferimento alla garanzia “Furto”, qualora a seguito del sinistro la Compagnia decidesse di recedere dall'assicurazione, la stessa rimborsa il premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla garanzia aggiuntiva “terrorismo”, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso, inoltre, nel caso in cui l'Assicurato decida di recedere dall'intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso. • Relativamente alla garanzia “Tutela Legale”, nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, come pure nei casi di inabilitazione, interdizione, sospensione o radiazione del Contraente cui consegue la risoluzione del contratto stesso sorge l'obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto.
--	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. <p>Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi <u>3 mesi dalla data di effetto della polizza, qualora non si tratti di danno o presunto danno causato o subito dall'assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa.</u></p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Terrorismo” (attivabile nell'ambito della sezione “Incendio e altri danni ai beni”), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia aggiuntiva, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da esercizi adibiti alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, alla somministrazione di cibi e bevande, oppure al deposito di prodotti (esclusa la loro lavorazione), che necessita di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all'attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,91%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.</p> <p>La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addvenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Esercizio Commerciale

Assicurazione multirischi per l'esercizio commerciale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H872 Edizione 07/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia Esercizio Commerciale**, la polizza multirischi che offre una protezione completa e modulare per le attività commerciali.

Le garanzie previste sono:



Incendio e altri danni ai beni



Furto



Elettronica



Responsabilità Civile



Tutela Legale



Assistenza

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI	13
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)	18
COSA È ASSICURATO	18
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	24
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	25
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	32
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	34
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)	37
COSA È ASSICURATO	37
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	41
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	47
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	50
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	52
SEZIONE FURTO	55
COSA È ASSICURATO	55
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	59
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	60
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	62
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	64
SEZIONE ELETTRONICA	66
COSA È ASSICURATO	66
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	68



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA _____	70
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _____	72
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI _____	73
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE _____	74
COSA È ASSICURATO _____	74
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA _____	82
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA _____	84
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _____	87
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI _____	88
SEZIONE TUTELA LEGALE _____	90
COSA È ASSICURATO _____	90
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA _____	94
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA _____	95
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _____	97
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI _____	100
SEZIONE ASSISTENZA _____	101
COSA È ASSICURATO _____	101
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA _____	110
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _____	110
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI _____	111
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO _____	112
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI _____	112
CHE OBBLIGHI HO _____	112
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI _____	113
SEZIONE FURTO _____	120
CHE OBBLIGHI HO _____	120
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI _____	121
SEZIONE ELETTRONICA _____	125
CHE OBBLIGHI HO _____	125
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI _____	126
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE _____	129
CHE OBBLIGHI HO _____	129
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI _____	130
SEZIONE TUTELA LEGALE _____	131
CHE OBBLIGHI HO _____	131
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI _____	132
SEZIONE ASSISTENZA _____	134
CHE OBBLIGHI HO _____	134



SOMMARIO

NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	135
CODICE CIVILE	135
CODICE PENALE	140
ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI	142
CONTATTI UTILI	149



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Addetti: i soci dell'*Assicurato*, i titolari dell'*esercizio commerciale*, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i *prestatori di lavoro*.

Allagamento: l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'*allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Apparecchiature elettroniche: unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, condizionatori dedicati alle apparecchiature sopracitate. Le *apparecchiature elettroniche* possono essere "fisse" o "ad impiego mobile."

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: le *apparecchiature elettroniche* che, per loro caratteristiche e destinazione, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'ubicazione assicurata.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Attività: vedi la successiva definizione di **Esercizio Commerciale**.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.





Carenza (per la Sezione Tutela Legale): il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipula della *polizza* e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Canal jet: sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.

Colpo d'ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Compagno di viaggio (per la Sezione Assistenza): la persona iscritta al *viaggio* insieme e contemporaneamente all'*Assicurato* stesso.

Contenitore di sicurezza: il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o similari);
- movimenti di chiusura a chiave o combinazione;
- peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato, in modo che non possa essere sfilato senza demolizione del muro stesso.

Contenuto: l'insieme dei beni contenuti nel *fabbricato*, e precisamente:

- *apparecchiature elettroniche*;
- attrezzatura, arredamento, mobilio, contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto), apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;
- distributori automatici di merci, cibi e bevande;
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori aziendali, *attività* ricreative, servizi generali e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'*attività* assicurata;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei *prestatori di lavoro*;
- valori e *preziosi*;
- *infiammabili e merci speciali*;
- lubrificanti, combustibili e carburanti contenuti in serbatoi fissi *incombustibili* e negli impianti di riscaldamento;
- merci e *stupefacenti* inerenti all'*attività* assicurata, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti;
- opere di abbellimento, sistemazione e utilità installati dal conduttore o di sua proprietà;
- *ricette farmaceutiche*;
- tende esterne frangisole fissate al *fabbricato*, *dehors*, antenne e insegne installate sul *fabbricato* o in area esterna ad uso esclusivo dell'esercizio stesso.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Cose (per la Sezione Responsabilità Civile): gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari:

- archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotografie;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;



- supporti di *dati* quali: schede, dischi, nastri e altri supporti informatici, utilizzati per memorizzare in modo permanente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

D

Danno indiretto: le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di *assicurazione*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Danno materiale e diretto: il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dati: l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Dehors: lo spazio esterno accessorio all'*attività* assicurata, attrezzato con una struttura, realizzata a norma di legge, stabilmente fissata al terreno, costruita prevalentemente in materiali *incombustibili* e contenente arredi e attrezzature relative all'*attività* stessa. Non rientrano nella definizione di *dehors* le tendostrutture e le tensostrutture, come pure qualsiasi tipologia di tenda parasole e tettoia.

E

Esercizio Commerciale (Attività): l'*attività* economica svolta professionalmente da chiunque, destinata alla vendita (sia al dettaglio che all'ingrosso) e al deposito di beni, nonché alla somministrazione di cibi e bevande e alla prestazione di servizi.

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [▶art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'*Assicurato* o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in *polizza* e adibita all'*attività* esercitata, comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere);
- serramenti;
- opere di fondazione o interrate;
- tutte le pertinenze quali:
 - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al *fabbricato*, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale *incombustibile*;
- impianti al servizio del *fabbricato* considerati immobili per natura o destinazione quali:
 - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici;
 - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;



- mosaici, affreschi e statue, se privi di valore artistico.

Qualora l'*assicurazione* sia riferita a **porzione di fabbricato**, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

È escluso tutto quanto indicato nella definizione di contenuto.

Familiari (per la Sezione Assistenza): il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, le sorelle e i fratelli, il genero, la nuora, i nonni, i nipoti, i suoceri e quanti altri sono conviventi dell'*Assicurato*, purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Fase giudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale (per la Sezione Tutela Legale): la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito (per la Sezione Tutela Legale): l'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.

Nelle sezioni "Incendio ed altri danni ai beni", "Furto" e "Elettronica", la *franchigia* si sottrae dal danno liquidabile.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [►art. 624 Codice Penale].

Furto con destrezza: il *furto* commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.



Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per difetto di pressione interna.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Inferriata: il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'*inferriata* può essere:

- ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'*inferriata* stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come *esplodenti*, quali:

- gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al [►D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche].

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.



Ingorgo: il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [►art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche].

Istituto di cura (per la Sezione Assistenza): l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il SSN sia privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

L

Lastre: i lucernari, le *lastre* di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

M

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*.

Malattia improvvisa (per la Sezione Assistenza): la *malattia* di acuta insorgenza che colpisca l'*Assicurato* e che comunque non sia una manifestazione, seppur imprevista, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del *viaggio*.

Massimale (per la garanzia Ricorso Terzi, la Sezione Responsabilità Civile, la Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

Merci speciali:

- celluloidi (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito e gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nelle confezioni delle merci.

O

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.

P

Partita: l'insieme dei beni assicurati con un'unica *somma assicurata* indicata in *polizza*, rientranti nelle definizioni di *fabbricato*, *contenuto*, *Apparecchiature elettroniche*.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.



Prescrizione (per la Sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'*attività* assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Prestazioni (per la Sezione Assistenza): le assistenze prestate all'*Assicurato* dalla *Struttura Organizzativa*.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della *regola proporzionale* [►art. 1907 del Codice Civile].

Programmi in licenza d'uso: le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [►art. 628 del Codice Penale].

Reato (per la Sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda.

Regola proporzionale: l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello dichiarato in *polizza* [►art. 1907 del Codice Civile].

Residenza (per la Sezione Assistenza): il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.

Responsabilità contrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale (per la Sezione Tutela Legale): la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un *fatto illecito*, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricette farmaceutiche: le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite di fustelle o di indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'*Assicurato* detiene sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per il rimborso.

Ricovero (per la Sezione Assistenza): la permanenza in un *istituto di cura*, che comporti almeno un pernottamento.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Rischio Locativo: garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.

S

Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *scoppio*.



Secondo rischio: la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra *assicurazione* e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: (per la Sezione Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Elettronica): l'importo indicato in *polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Spese di giustizia: (per la Sezione Tutela Legale): le spese definite dal ►D.P.R. n. 115/2002].

Spese di soccombenza: (per la Sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura organizzativa: (per la Sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* e organizza ed eroga le *prestazioni* di assistenza previste in *polizza*.

Stupefacenti: le sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.

Supporto dati: il dispositivo informatico (esempio: disco esterno, CD-ROM, DVD-ROM, disco, chiavetta USB) che viene utilizzato per registrare e memorizzare i *dati*.

Surrogazione: l'azione che la *Compagnia* svolge in sostituzione dell'*Assicurato* o del Contraente, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

T

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

V

Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valore Intero: la forma di *assicurazione* che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della *regola proporzionale* ►art. 1907 del Codice Civile].



Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

Vertenza (per la Sezione Tutela Legale): il conflitto di pretese tra *Assicurato* e Controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Viaggio (per la Sezione Assistenza): l'insieme dei servizi turistici, soggiorni in strutture ricettive, titoli di viaggio commercializzati da compagnie aeree o di navigazione ed eventuali ulteriori servizi turistici il cui acquisto sia comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **Helvetia Esercizio Commerciale**.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati.

In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'**assicurazione** ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La **Compagnia** ha diritto al pagamento dei **premi** scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E SCONTO PER POLIENNALITÀ

L'**assicurazione** può avere durata annuale o durata poliennale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di **assicurazione** coincide con quello indicato in **polizza**.

Se l'**assicurazione** è stata stipulata per una durata poliennale, il **premio** per ogni annualità viene calcolato con l'applicazione di uno sconto la cui percentuale è indicata in **polizza**.

ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il **premio** deve essere pagato all'**Intermediario** autorizzato a cui è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia**.

Il **premio** di **polizza** comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il **premio** è determinato per periodo di **assicurazione** di un anno, salvo il caso di **polizza** di durata inferiore.

Il **premio** è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del **premio** avviene:

- all'atto della stipula della **polizza**;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in **polizza**.



ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* NON può recedere se:

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

**Che cos'è il Diritto di Ripensamento?**

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del Dlgs. 206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale**, per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze del consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'Intermediario, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nell'allegato "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il premio pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA**ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO**

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

Nel caso di ***assicurazione* con tacito rinnovo**, la **stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**, salvo quanto previsto all'art. 1.11 - **Recesso in caso di *sinistro*** delle presenti Norme comuni.

Nel caso di ***assicurazione* senza tacito rinnovo**, la **stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto**.



ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.

Nel caso di *polizza* poliennale di durata inferiore o pari a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto alla scadenza della poliennalità sempre con preavviso di 60 giorni. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [► art. 1899 del Codice Civile].

Nel caso di *polizza* a durata poliennale e superiore a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata solo trascorso il quinquennio, sempre con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

Per il periodo di durata contrattuale poliennale, pertanto, il *Contraente* non ha la facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.6 - INDICIZZAZIONE

Opzione operante solo se espressamente richiamata in *polizza*.

Le *somme assicurate*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e *risarcimento* espressi in cifra assoluta e il *premio*, sono collegati all'indice nazionale dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla *polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le *somme assicurate*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e *risarcimento* espressi in cifra assoluta e il *premio* vengono adeguati in proporzione;
- gli aumenti o le riduzioni dalla prima scadenza annuale sono indicati nella quietanza aggiornata;
- ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice superi del 100% quello iniziale, le parti possono decidere di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni. In questo caso, rimangono ferme le *somme assicurate*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e di *risarcimento* espressi in cifra assoluta e il *premio* dell'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le *franchigie* espresse in cifra assoluta e i *valori* espressi in percentuale, come pure le prestazioni della "Sezione Tutela Legale" e della "Sezione Assistenza".



ART. 1.7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione. [► art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

ART. 1.9 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* [► art. 1898 del Codice Civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del *Contraente*?

Le informazioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

ART. 1.10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.



ART. 1.11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La **Compagnia** può **recedere** dall'**assicurazione** dopo ogni **sinistro**, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'**indennizzo** o del **risarcimento**.

La relativa **comunicazione** deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo **30 giorni** dalla data di invio della stessa.

La **Compagnia**, rimborsa la parte di **premio**, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'**assicurazione**, al netto degli oneri fiscali, **entro 15 giorni** dalla data di efficacia del **recesso**.

ART. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La **Compagnia** ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati

Il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'**obbligo** di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**, secondo le norme di legge.

ART. 1.14 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** deve dare avviso alla **Compagnia** dell'esistenza o successiva stipula di altre **assicurazioni** per lo stesso **rischio**.



Se il **Contraente** omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la **Compagnia** non è tenuta a corrispondere l'**indennizzo**. [► art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.15 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La **Compagnia** non è tenuta a prestare l'**assicurazione** nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la **Compagnia** stessa a:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha la sede legale il **Contraente**;
- foro del luogo dove ha sede l'**Intermediario** cui è assegnata la **polizza**;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della **Compagnia**.

Qualora il **Contraente** o l'**Assicurato** sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

ART. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la **polizza** è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)



Cosa si intende per "rischi nominati"?

L'assicurazione a "rischi nominati" è la formula con la quale la Compagnia elenca tutti i gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è assicurato".

Nelle condizioni sono indicati anche "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura" e le "Condizioni di operatività", per delimitare in maniera ancor più netta la copertura.

L'elenco degli eventi assicurati può essere integrato con alcune clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come personalizzare la copertura".

In questa formula, è molto importante che l'Assicurato abbia ben chiare tutte le fattispecie di rischio che possono esporlo a conseguenze dannose.

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione Incendio ed altri danni ai beni sono prestate in favore dei seguenti beni:

- **fabbricato adibito ad esercizio commerciale;**
- **contenuto dell'attività.**

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in **polizza** sia indicata la **somma assicurata per la rispettiva partita** e sia stato corrisposto il relativo **premio**. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in **polizza**.

Le garanzie in favore del **fabbricato** sono prestate nella forma a **valore intero**.

Le garanzie in favore del **contenuto** possono essere prestate nella forma a **valore intero** o a **primo rischio assoluto**. La scelta tra una delle due forme è riportata in **polizza**.

Se è assicurato il **contenuto**, l'assicurazione opera per:

1. **valori** inerenti all'**attività** assicurata, sino alla concorrenza del **10%** della **somma assicurata alla partita contenuto** con il massimo di euro **10.000 per sinistro** e anno assicurativo;



2. effetti personali degli *addetti*, compresi *preziosi*, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il massimo di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
3. *ricette farmaceutiche* e *stupefacenti*, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il massimo di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
4. merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'*attività* assicurata, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto* per *sinistro* e anno assicurativo.



Cosa significa assicurazione a "valore intero"?

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto è necessario assicurarsi per il valore reale dei beni, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000

Danno causato dall'incendio = € 30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000

Indennizzo = $(€ 100.000 / € 150.000) \times € 30.000 = € 20.000$



Cosa significa assicurazione a "primo rischio assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Contenuto = € 15.000

Danno causato dall'incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000

Valore totale accertato del Contenuto al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 15.000.

ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - EVENTI ASSICURATI

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai *beni assicurati* causati dai seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *fulmine*;
3. *scoppio, implosione ed esplosione, non determinati da ordigni esplosivi*;
4. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;



5. onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. guasti ad ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
7. urto di veicoli stradali, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;**
8. *fenomeno elettrico*.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per ciascun sinistro, sino alla concorrenza di euro 2.500 per sinistro e anno assicurativo.

9. *spargimento* di acqua anche piovana o di neve o grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura *accidentale* di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del *fabbricato*.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da **gelo**, *rigurgito* di fogne, *infiltrazione*, *occlusione* o **ingorgo**, allagamento dall'esterno, *stillicidio* o *insalubrità* dei locali;
- b) le spese per la ricerca, la riparazione o sostituzione di *tubazioni*, condutture, canalizzazioni e serbatoi nei quali si è verificata la rottura *accidentale*;
- c) le spese necessarie per la demolizione o il ripristino di parti di *fabbricato*;
- d) i danni verificatisi in *fabbricati* vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 150 per ciascun sinistro.

10. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.

11. fumo fuoriuscito a seguito di guasto *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente:**

Sono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.

ART. 2.2.2 - RISCHIO LOCATIVO (se richiamato in polizza)

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso [► artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile],.

L'assicurazione è prestata nella forma a valore intero sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo.

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Merci e attrezzature trasportate

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti dalle merci e attrezzature inerenti all'*attività* assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà o in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi *prestatori di lavoro* causati da:

- *incendio*;
- *fulmine*;
- *esplosione* o *scoppio* non determinati da ordigni esplosivi;
- eventi atmosferici (qualora sia operante la garanzia aggiuntiva D - Eventi Atmosferici);



- eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi (qualora sia operante la garanzia aggiuntiva F - Eventi sociopolitici);
- urto con veicoli di terzo identificato o corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, a patto che la merce e le attrezzature siano correttamente imballate e stivate, e che il danno alle stesse sia avvenuto contestualmente al danno subito dal veicolo utilizzato per il trasporto.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ciascun sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2. Contenuto all'aperto

L'assicurazione opera anche per il contenuto situato all'aperto nell'area delimitata di pertinenza dell'attività.

3. Operazioni di carico e scarico

L'assicurazione comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico nell'ambito delle ubicazioni ove si svolge l'attività.

4. Decentramento presso terzi

L'assicurazione è prestata anche per il contenuto dell'attività assicurata situato in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, nell'ambito del territorio italiano e temporaneamente nei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di:

- euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo, per il contenuto in deposito o lavorazione presso terzi;
- euro 30.000 per sinistro e anno assicurativo, per il contenuto presso fiere, mostre, esposizioni e simili.

L'assicurazione è prestata a valore intero.

5. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Compagnia in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - Aggravamento del rischio delle Norme Comuni, l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione, anche per il nuovo indirizzo, **decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.**

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente sezione **sono operanti per il solo nuovo indirizzo.**



Trasferirò la mia attività presso un nuovo indirizzo, diverso da quello indicato in polizza. Come posso far sì che i miei beni siano assicurati durante la fase di trasloco?

Il trasloco in una nuova ubicazione è un'operazione complessa, che - specialmente per le attività - può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento.

Per questo motivo, al fine di agevolare l'Assicurato, l'assicurazione prevede in automatico che i beni siano coperti da assicurazione sia nei nuovi che nei vecchi locali, sempreché la Compagnia sia stata informata prima dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Questa estensione ha efficacia di 10 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un progressivo spostamento dei beni con le necessarie tempistiche.



6. Indennità aggiuntiva

La *Compagnia* rimborsa i danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'*attività* assicurata a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente "Sezione Incendio e altri danni ai beni".

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo stesso per *sinistro*, calcolato "partita per partita".

In caso di *sinistro*, l'indennizzo viene calcolato, "partita per partita", maggiorato della percentuale del 10%.

7. Ricorso Terzi

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* arrecati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni".

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:

- i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, **esclusi i valori**, dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
- i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito di tali operazioni, come pure le cose trasportate sugli stessi mezzi.



Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'*Assicurato*, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime;
- d) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle *attività* cui si riferisce l'*assicurazione*.

L'assicurazione è prestata entro il limite del *massimale* di euro 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di *attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.

In questo caso, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza massima di euro 10.000 sempre entro il limite del *massimale* di euro 50.000 di cui sopra.

8. Altre spese rimborsabili

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, riconosce anche le spese e i costi, **purché sostenuti e documentati**, di seguito elencati:

8.1 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento

La *Compagnia* rimborsa le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del *sinistro*, come pure le spese per rimuovere e ricollocare i beni contenuti nei *fabbricati* danneggiati.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto.

8.2 - Costi e oneri di urbanizzazione

La *Compagnia* rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'*Assicurato* e che dovesse pagare al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica dove è ubicato l'immobile



da ricostruire, in caso di ricostruzione del *fabbricato* in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo, nei limiti della somma assicurata alla *partita fabbricato*.

8.3 - Onorari di consulenti

La *Compagnia*, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai beni assicurati.

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

8.4 - Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'**art. 9.17 - Procedura per la valutazione del danno** delle norme relative alla Sezione Sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto, con il *massimo* di euro 10.000.

8.5 - Rimpiazzo del combustibile

La *Compagnia* rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento o di guasto *accidentale* degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* nel quale si svolge l'*attività* assicurata.

L'assicurazione non opera per *fabbricati* vuoti e inoccupati.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* e anno assicurativo.

8.6 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione di gas

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le *tubazioni* e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del *fabbricato* e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del *sinistro*.

L'*assicurazione* opera in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato* dovuta a rottura delle *tubazioni* degli impianti stessi, che sia accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte di quest'ultima.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 2.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di *inondazioni*, *alluvioni*, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- h) di *furto*, *rapina*, *estorsione*, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- i) da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a *incendio*, *implosione* ed *esplosione*;
- k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- l) subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la Sezione Elettronica;
- m) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

ART. 2.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 2.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

A. Merci Stagionali (in aumento)

L'assicurazione è prestata in aumento alle merci assicurate con la *partita contenuto* sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo, per i soli mesi indicati in *polizza*.



Se all'interno del magazzino in alcuni periodi particolari dell'anno ho una quantità maggiore di merci rispetto al solito, come mi posso comportare?

La garanzia aggiuntiva **A. - Merci stagionali in aumento** permette di aumentare temporaneamente la somma assicurata delle merci nel periodo di interesse del Contraente, indicando in *polizza* il solo valore aggiuntivo delle merci supplementari.

B. Ricorso Terzi (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 7 - Ricorso Terzi dell'art. 2.3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza dell'ulteriore *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

L'assicurazione relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di *attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata sino alla concorrenza del 20% di tale *massimale* per *sinistro*, sempre entro il limite del *massimale* indicato in *polizza*.

C. Indennità aggiuntiva (in sostituzione)

Quanto indicato punto 6 - Indennità aggiuntiva dell'art. 2.3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione si intende abrogato e sostituito con quanto segue.

La *Compagnia* indennizza i *danni indiretti* per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'*attività* assicurata a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione.

In caso di *sinistro*, l'*indennizzo* viene calcolato, "*partita per partita*", maggiorato della percentuale indicata in *polizza*.

D. Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati determinati da:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
2. caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
3. sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto*;
4. bagnamento che si verificassero all'interno del *fabbricato* e al *contenuto*, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

L'assicurazione non comprende i danni:

a) causati da:

- a1) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;



a2) gelo, umidità e *stillicidio*;

a3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o *rigurgito* dei sistemi di scarico;

b) subiti da:

b1) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;

b2) *contenuto* all'aperto;

b3) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

b4) recinti, cancelli, ciminiera, camini e installazioni esterne similari;

b5) serbatoi e impianti in genere all'aperto;

b6) *dehors*;

b7) fabbricati per effetto del peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del *fabbricato* o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *tetto*, e quanto in essi contenuto;

b8) *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti.

Per i danni causati da grandine l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di € 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo, limitatamente ai seguenti beni:

- per insegne installate sul *fabbricato* o in area esterna ad uso esclusivo dell'*attività*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il massimo di euro 2.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per tende parasole esterne stabilmente fissate al *fabbricato*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il massimo di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, *lastre* di fibrocemento, cemento amianto, *lastre* o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita fabbricato* con il massimo di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

Per i danni da *sovraccarico neve* l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 50% delle *somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10%, con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro*.

E. Integrazione eventi atmosferici

Ad integrazione di quanto previsto alla garanzia aggiuntiva D - Eventi atmosferici, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da:

1. *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi;
2. recinti, cancelli, ciminiera, camini e installazioni esterne similari;
3. serbatoi e impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente.

Per i casi sopra elencati l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata alla partita fabbricato* con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

4. *dehors*.

In questo caso l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 1.500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il massimo di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



F. Eventi sociopolitici

A parziale deroga della lettera b) dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili*, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) di *fenomeno elettrico*;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10%, con il minimo di euro 500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 80% delle *somme assicurate per le partite fabbricato e contenuto per sinistro* e anno assicurativo.

G. Terrorismo

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai *beni assicurati*, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

L'*assicurazione* non comprende:

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.



In ogni momento, la *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o PEC.

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso:

- rimborsa la quota di *premio* della garanzia al netto delle imposte relative al periodo di copertura pagato e non goduto, da **conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello 0,03‰ (per mille)**.
- è riconosciuta all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio imponibile* relativa al periodo pagato e non goduto.

Qualora l'*Assicurato* eserciti il diritto di recesso:

- **la presente garanzia è operante sino alla scadenza della polizza**;
- in tal caso la *Compagnia* provvede all'adeguamento di *premio* alla prima scadenza contrattuale dalla spedizione della relativa comunicazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 50% delle *somme assicurate per le partite fabbricato e contenuto per sinistro* e anno assicurativo.

H. Danni da acqua e spese di ricerca (in sostituzione)

Quanto indicato al punto 9) dell'art. 2.2.1 - Eventi assicurati è da intendersi abrogato e sostituito con quanto segue.

H.1 - Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

1. *ingorghi, traboccamenti* o rotture *accidentali*, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a *tubazioni*, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:
 - impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati;
 - macchinari e attrezzature strumentali all'*attività* esercitata (anche elettrodomestici);
2. rotture, brecce o lesioni *accidentali*, **non derivanti da eventi atmosferici**, verificatesi nel *tetto* o nelle pareti esterne dei fabbricati.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio, traboccamento o rigurgito* di fognature pubbliche;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da rotture, brecce o lesioni *accidentali* dei lucernari e dei serramenti;
- d) verificatisi in Fabbricati:
 - d.1) realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - d.2) in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

H.2 - Spese di ricerca e riparazione

La garanzia è operante solo se è assicurata la *partita fabbricato*.

In caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera H.1 "Danni da acqua", la *Compagnia* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

1. la ricerca del danno;
2. l'utilizzo di canal jet per disostruire l'*ingorgo*;
3. la riparazione o la sostituzione di *tubazioni*, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il *traboccamento* o la rottura *accidentale*;
4. la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.

La *Compagnia* riconosce tali spese sino alla concorrenza di 5.000 euro per ciascun *sinistro*.

Relativamente all'utilizzo di canal jet, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 500 per *sinistro*.

L'*assicurazione* per l'intera garanzia "Danni da acqua e spese di ricerca" è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 150 per ciascun *sinistro*.

I. Fenomeno elettrico (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.2.1 - Eventi assicurati, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

Si precisa inoltre che l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro*, indipendentemente dall'ammontare dello stesso.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.



J. Spese supplementari (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 8 - Altre spese rimborsabili dell'art. 2.3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione, la *Compagnia* riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:

1. demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del *sinistro*, ad integrazione di quanto previsto al punto 8.1 - Altre spese rimborsabili;
2. oneri di urbanizzazione, **ad integrazione di quanto previsto al punto 8.2. - Altre spese rimborsabili, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia** (salvo comprovata causa non imputabile all'*Assicurato*);
3. onorari dei consulenti, **ad integrazione di quanto previsto al punto 8.3. - Altre spese rimborsabili**;
4. perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il *Contraente* sia proprietario e locatore del *fabbricato* rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e **comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi**;
5. pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'*Assicurato* sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e **comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi**;
6. ripristino o ricostruzione del *fabbricato* secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del *sinistro*, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato* stesso;
7. proseguimento dell'*attività*, nel caso di *sinistro* che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività* stessa, a patto che **le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.**

La *Compagnia* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- b) provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- c) mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.

K. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 - Merci e attrezzature trasportate dell'art. 2.3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

L. Merci in refrigerazione

In deroga alla lettera i) dell'articolo 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorigeno;

conseguenti a:

1. evento garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati;
2. guasti *accidentali* o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.
3. anche se siano causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.



La *Compagnia* non indennizza i danni alle *merci* assicurate causati da mancata erogazione di energia, da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 15%, con il minimo di euro 100 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

M. Spese rifacimento cose particolari

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute e documentate per:

1. il rimpiazzo delle *cose particolari* distrutte con altre uguali o equivalenti;
2. le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle *cose particolari*.

Tali spese sono riconosciute a seguito di *sinistro* indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a **condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal *sinistro***.

L'*assicurazione* non comprende il *risarcimento* del valore artistico o scientifico.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

N. Allagamento

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *allagamento* verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti*, dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- e) causati da gelo, umidità, *stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- f) causati da intasamento o *traboccamento* di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, *traboccamento* o *rigurgito* di fognature;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

L'*assicurazione* è prestata con una *franchigia* di euro 2.500 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 50% delle *somme assicurate* alle *partite fabbricato* e *contenuto* per *sinistro* e anno assicurativo.

O. Lastre e insegne

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* a seguito di rottura di *lastre* e *insegne* verificatisi per cause *accidentali* o imputabili a fatti di terzi.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- b) alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- c) verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- d) derivati da lavori edilizi o stradali;
- e) dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- f) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.





Cosa si intende per "vizio di costruzione"?

Per "vizio di costruzione" si intende l'insieme dei difetti già presenti, ma non necessariamente visibili al momento dell'acquisto delle lastre o delle insegne da parte dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza per sinistro* e anno assicurativo, con il limite di euro 1.500 per singola lastra o insegna.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

P. Terremoto

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 2.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai beni assicurati conseguenti a *terremoto*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sui beni assicurati;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza per sinistro* e con il *limite di indennizzo* indicato in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.

Q. Inondazione e alluvione

A parziale deroga della lettera g) dell'art. 2.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da *terremoto*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) causati da umidità, *stillicidio*, trasudamento;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*inondazione* o dell'*alluvione* sui beni assicurati;
- e) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza per sinistro* e con il *limite di indennizzo* indicato in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a **valore intero**, la *somma assicurata* deve corrispondere:

1. per il *fabbricato* o il *rischio locativo*, al *valore a nuovo* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* **escludendo il valore dell'area**;
2. per il *contenuto* (**eccetto merci, stupefacenti, preziosi, valori e ricette farmaceutiche**), al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
3. per le *merci, stupefacenti, preziosi*, al loro prezzo di vendita **con il massimo del valore di mercato**;
4. per i *valori*, al valore nominale del bene;
5. per le *ricette farmaceutiche*, al loro prezzo di vendita;
6. per le *lastre e insegne*, al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera.

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a **primo rischio assoluto**, la *somma assicurata* corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

ART. 2.7 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è operante alla condizione che il *fabbricato* assicurato o contenente i beni assicurati sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di *copertura* in **materiali incombustibili**.

Possono essere realizzati in materiali combustibili:

- i *solai* di interpiano;
- le strutture portanti dei *tetti*;
- le pareti esterne e la *copertura* del *tetto*, **a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici**;
- rivestimenti e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di *fabbricati* aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, **purché il valore di tali costruzioni o porzioni di *fabbricati* non ecceda nel suo insieme il 20% delle somme assicurate alle partite *fabbricato* o *rischio locativo***.

ART. 2.8 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave**.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2.9 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.





Cosa si intende per "dolo", "colpa", e per "colpa grave"? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa [► art.1916 del Codice Civile] verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

ART. 2.11 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *territorio italiano*, salvo quanto previsto al **punto 4 - Decentramento presso terzi dell'art. 2.3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione.**

ART. 2.12 - TOLLERANZA

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di *rischio*, la presenza di:

- *infiammabili* per un quantitativo **non superiore a kg 250**;
- *merci speciali* per un quantitativo **non superiore a kg 250**;
- *esplosivi* per un quantitativo **non superiore a kg 1**.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	€ 150 per sinistro	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Spargimento di acqua	non previsto	€ 150 per sinistro	non previsto
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> • € 50.000 per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi; • € 30.000 per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni
Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 10.000 per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo



GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Merci stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (aumento massimale)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del 20% per interruzioni o sospensioni di attività di terzi
C. Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
D. Eventi atmosferici	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 25.000 per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne; ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne (stabilmente fissate); ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici; ▪ 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve; ▪ 100% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo per le partite fabbricato e contenuto per altri eventi garantiti
E. Integrazione eventi atmosferici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% minimo € 1.500 per sinistro per danni a dehors ▪ 10% minimo € 500 per sinistro per danni ad altre parti di fabbricato garantite 	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni a dehors ▪ 20% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di € 150.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni alle altre parti di fabbricato garantite
F. Eventi sociopolitici	10% minimo € 500 per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
G. Terrorismo	10% per sinistro	non previsto	50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
H. Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	€ 150 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 5.000 per sinistro per H.2 Spese di ricerca e riparazione; ▪ € 500 per sinistro per utilizzo di canal jet



GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
I. Fenomeno elettrico (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
J. Spese supplementari (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
K. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
L. Merci in refrigerazione	15% minimo € 100 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
M. Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
N. Allagamento	non previsto	€ 2500 per sinistro	50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
O. Lastre e insegne	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna
P. Terremoto	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Q. Inondazione e alluvione	scoperto con il minimo indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo





SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)



Cosa si intende per "all risks"?

L'assicurazione "all risks" è la formula con la quale la Compagnia elenca solo gli eventi dannosi di cui non risponde. La Compagnia si impegna quindi a tenere a proprio carico tutti quei rischi che non siano stati esplicitamente esclusi. L'elemento qualificante di un'assicurazione "all risks" è dunque l'articolo relativo alle esclusioni, che è riportato nel capitolo "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura".

Nello stesso capitolo sono riportate anche alcune delimitazioni, che servono a circoscrivere in maniera più dettagliata alcune tipologie di evento comprese nell'assicurazione.

Alcune esclusioni e delimitazioni possono essere derogate grazie a clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come personalizzare la copertura".

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione Incendio ed altri danni ai beni sono prestate in favore dei seguenti beni:

- **fabbricato adibito ad esercizio commerciale;**
- **contenuto dell'attività.**

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.

Le garanzie della "Sezione Incendio ed altri danni ai beni" sono prestate nella forma a valore intero. Per alcuni casi specifici o garanzie aggiuntive, l'*assicurazione* può essere prestata nella forma a *primo rischio assoluto*.

Se è assicurato il *contenuto*, l'*assicurazione* opera per:

1. **valori inerenti all'attività assicurata, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo;**
2. **effetti personali degli addetti, compresi preziosi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo;**
3. **ricette farmaceutiche e stupefacenti, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo;**
4. **merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo.**





Cosa significa assicurazione a "valore intero"?

L'assicurazione a valore intero è quella forma assicurativa in cui la somma assicurata deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il valore assicurato con la polizza sia inferiore a quello reale, la Compagnia applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del sinistro; cioè calcolerà il danno accertato in proporzione al rapporto tra il valore assicurato in polizza e il valore reale da assicurare.

Pertanto è necessario assicurarsi per il valore reale dei beni, in modo da vedersi indennizzata l'intera perdita!

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000

Danno causato dall'Incendio = € 30.000

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000

Indennizzo = $(€ 100.000 / € 150.000) \times € 30.000 = € 20.000$



Cosa significa assicurazione a "primo rischio assoluto"?

Con questa forma di assicurazione l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per il Contenuto = € 15.000

Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000

Valore totale accertato del Contenuto al momento del sinistro = Non rilevante

Con la forma di assicurazione a "primo rischio assoluto" viene liquidata l'intera somma assicurata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del c.c. (Regola proporzionale) cioè viene liquidato un importo pari ad € 15.000.

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati **da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso all'art. 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.**

Per alcuni eventi, anche se non espressamente esclusi, sono presenti delle delimitazioni indicate all'art. 3.6 - Delimitazioni dell'assicurazione.

Sono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, **purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti** della presente Sezione.

ART. 3.2.1 - RISCHIO LOCATIVO (se richiamato in polizza)

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *incendio* o da altro evento garantito arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* stesso [► artt. 1588, 1589, 1611, del Codice Civile].

L'assicurazione è prestata nella forma a valore intero entro i limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo.



ART. 3.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Merci e attrezzature trasportate

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti dalle merci e attrezzature inerenti all'*attività* assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà o in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi *prestatori di lavoro* causati da:

- *incendio*;
- *fulmine*;
- *esplosione o scoppio non determinati da ordigni esplosivi*;
- *eventi atmosferici*;
- *eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi*;
- *urto con veicoli di terzo identificato o corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, a condizione che la merce e le attrezzature siano correttamente imballate e stivate, e che il danno alle stesse sia avvenuto contestualmente al danno subito dal veicolo utilizzato per il trasporto.*

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ciascun sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2. Contenuto all'aperto

L'*assicurazione* opera anche per il *contenuto* situato all'aperto nell'area delimitata di pertinenza dell'*esercizio commerciale* assicurato, **ferme le esclusioni previste per specifiche garanzie.**

3. Operazioni di carico e scarico

L'*assicurazione* comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico nell'ambito delle ubicazioni ove si svolge l'*attività*.

4. Decentramento presso terzi

L'*assicurazione* è prestata anche per il *contenuto* dell'*attività* situato in ubicazione diversa da quella indicata in *polizza*, nell'ambito del *territorio italiano* e temporaneamente nei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di:

- **euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo, per il contenuto in deposito o lavorazione presso terzi;**
- **euro 30.000 per sinistro e anno assicurativo, per il contenuto presso fiere, mostre, esposizioni e simili.**

L'assicurazione è prestata a valore intero.

5. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Compagnia in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - Aggravamento del rischio delle Norme Comuni, l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione, anche per il nuovo indirizzo, decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente Sezione sono operanti per il solo nuovo indirizzo.



6. Ricorso Terzi

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* arrecati alle cose di terzi da *sinistro indennizzabile* ai sensi della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni".

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:

- i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, esclusi i *valori*, dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
- i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito di tali operazioni, come pure le cose trasportate sugli stessi mezzi.



Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'*Assicurato*, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime.
- d) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle *attività* cui si riferisce l'*assicurazione*.

L'assicurazione è prestata entro il limite del *massimale* di euro 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di *attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.

In questo caso, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza massima di euro 10.000 sempre entro il limite del *massimale* di euro 50.000 di cui sopra.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di *furto, rapina, estorsione*, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- c) conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione dei beni assicurati;
- d) di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità dei beni assicurati;
- e) indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) verificatisi al di fuori dell'ubicazione o in ubicazione diversa da quella assicurata.

Sono esclusi i danni conseguenti o verificatisi in occasione di:

- g) atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e non, invasione;
- h) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiale di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- i) *terremoto*;
- j) eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- k) *inondazioni, alluvioni*;
- l) maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina; salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi i danni causati da:

- m) assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
- n) guasti meccanici e rotture in genere, mancato o anomalo funzionamento;
- o) interruzioni di reazioni termiche, isothermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura, che danneggino le merci in lavorazione;
- p) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che *accidentale*), deperimento, *stillicidio*, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
- q) umidità, brina, condensa, siccità;
- r) microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
- s) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
- t) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione; salvo che siano provocati da eventi non esplicitamente esclusi, che abbiano colpito i beni assicurati o enti collocati nell'ambito di 50 metri da esse o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In quest'ultimo caso la *Compagnia* indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Sono esclusi i danni causati da:

- u) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- v) mancata o insufficiente manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari;
- w) costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;



- x) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci, sia finite che in corso di lavorazione, vizio o difetto di prodotto, errato o inadeguato stoccaggio di merci;
 - y) errata manovra;
 - z) difetti noti al *Contraente*, all'*Assicurato*, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata, all'atto della stipula della *polizza*;
- salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la *Compagnia* indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Sono esclusi i danni subiti da:

- aa) terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni, *dehors* e animali in genere;
- bb) merci durante la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
- cc) merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali l'*assicurazione* è prestata;
- dd) *tubazioni* e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- ee) macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la Sezione Elettronica;
- ff) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

ART. 3.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f).

ART. 3.5 - FRANCHIGIA

L'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza*, salvo importi diversi eventualmente previsti per le delimitazioni di garanzie e per le garanzie aggiuntive.

ART. 3.6 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE



Ferme le esclusioni previste al precedente art. 3.4 - Danni esclusi dall'*assicurazione* se non esplicitamente derogate, si precisa quanto segue:

1. Allagamento

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati da *allagamento* verificatisi all'interno del *fabbricato*, la *Compagnia* non indennizza i danni:

- a) ai beni riposti in locali interrati e seminterrati;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;



- c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti*, dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- e) causati da gelo, umidità, *stillicidio*, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- f) causati da intasamento o *traboccamento* di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, *traboccamento* o *rigurgito* di fognature;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 2.500 per ciascun *sinistro*; qualora la *franchigia* indicata in *polizza* sia superiore, si applica quest'ultima.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 50% delle *somme assicurate* alle *partite fabbricato e contenuto* per *sinistro* e anno assicurativo.

2. Fenomeno elettrico

Relativamente ai *danni materiali e diretti* di *fenomeno elettrico* ai beni assicurati, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari alla metà di quella indicata in *polizza* per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 5.000 per *sinistro* ed anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

3. Eventi sociopolitici

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, la **Compagnia non indennizza i danni:**

- a) di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- d) di *fenomeno elettrico*.

Relativamente ai *danni materiali e diretti* verificatisi in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la **Compagnia non indennizza le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti, salvo incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'assicurazione è prestata, con l'applicazione di uno *scoperto* del 10%, con il minimo della *franchigia* indicata in *polizza*, per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 80% delle *somme assicurate* alle *partite fabbricato e contenuto* per *sinistro* e anno assicurativo.

4. Atti di terrorismo

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da *eventi* non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*, la **Compagnia non indennizza:**

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.





In ogni momento, la *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o PEC.

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso:

- rimborsa la quota di *premio* della garanzia al netto delle imposte relative al periodo di copertura pagato e non goduto, da **conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello 0,03% (per mille)**;
- riconosce all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio imponibile* relativa al periodo pagato e non goduto.

Qualora l'*Assicurato* eserciti il diritto di recesso:

- **la presente garanzia è operante sino alla scadenza della polizza**;
- in tal caso la *Compagnia* provvede all'adeguamento di *premio* alla prima scadenza contrattuale dalla spedizione della relativa comunicazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 50% delle *somme assicurate* per le *partite fabbricato e contenuto per sinistro* e anno assicurativo.

5. Crollo e collasso strutturale del fabbricato

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale del *fabbricato*, la *Compagnia* non indennizza i danni derivanti da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

6. Eventi atmosferici

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, tromba d'aria, grandine, caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento, la *Compagnia* non indennizza i danni:

- a) al *contenuto* all'aperto;
- b) a fabbricati o tettoie incompleti nelle coperture o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- c) a *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
- d) da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* che non siano verificatisi a seguito di rottura o *ingorghi* di opere ed impianti dalla violenza degli eventi stessi.

Per i danni causati da grandine l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo, limitatamente ai seguenti beni:

- per insegne installate sul *fabbricato* o in area esterna ad uso esclusivo dell'*attività*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita contenuto* con il massimo di euro 2.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per tende parasole esterne stabilmente fissate al *fabbricato*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita contenuto* con il massimo di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo;
- per *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, *lastre* di fibrocemento, cemento amianto, *lastre* o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita fabbricato* con il massimo di euro 25.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

Limitatamente ai danni subiti da:

1. *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni ai beni riposti sotto gli stessi;
2. recinti, cancelli, ciminiera, camini e installazioni esterne similari;
3. serbatoi e impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;

l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata* alla *partita fabbricato*, con il massimo di euro 150.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



Limitatamente ai danni subiti da *dehors* l'**assicurazione** è prestata e sino alla concorrenza del 20% della **somma assicurata alla partita contenuto** con il massimo di euro 25.000 per ciascun *sinistro* e anno assicurativo.

L'**assicurazione** è prestata con l'applicazione di uno **scoperto** del 10% con il minimo della **franchigia** indicata in **polizza per sinistro**.

7. Sovraccarico neve

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del *fabbricato* provocato da sovraccarico neve, la **Compagnia non indennizza i danni subiti da:**

- a) **fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;**
- b) **capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- c) **serramenti in genere, vetrate e lucernari a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.**

L'**assicurazione** è prestata con applicazione di uno **scoperto** del 10% con il minimo della **franchigia** indicata in **polizza per sinistro**, sino alla concorrenza del 50% delle **somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro** e anno assicurativo.

8. Danni da acqua e spese di ricerca

8.1 Danni da acqua

La **Compagnia** indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

1. *ingorghi, traboccamenti* o *rotture accidentali*, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a *tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti* di:
 - 1) impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati;
 - 2) macchinari e attrezzature strumentali all'*attività* esercitata (anche elettrodomestici);
2. *rotture, brecce* o *lesioni accidentali*, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel *tetto* o nelle pareti esterne dei fabbricati;

La **Compagnia non indennizza i danni:**

- a) **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;**
- b) **causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- c) **causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;**
- d) **verificatisi in Fabbricati:**
 - d.1) **realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;**
 - d.2) **in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;**
- e) **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.**

8.2 Spese di ricerca e riparazione

La **garanzia** è operante solo se è assicurata la **partita fabbricato**.

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 8.1 "Danni da acqua", la **Compagnia** rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

1. la ricerca del danno;
2. l'utilizzo di canal jet per disostruire l'*ingorgo*;
3. la riparazione o la sostituzione di *tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi*, nei quali si è verificato l'*ingorgo, il traboccamento* o la *rottura accidentale*;
4. la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.

La **Compagnia** riconosce le spese sino alla concorrenza di euro 5.000 per ciascun *sinistro*.



Relativamente all'utilizzo di canal jet, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 500 per *sinistro*.

L'*assicurazione* per l'intera garanzia "Danni da acqua e spese di ricerca" è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari alla metà di quella indicata in *polizza* per ciascun *sinistro*.

9. Rimpiazzo del combustibile

La *Compagnia* rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento o di guasto *accidentale* degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* nel quale si svolge l'*attività* assicurata.

L'*assicurazione* non opera per *fabbricati* vuoti e inoccupati.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* e anno assicurativo.

10. Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione di gas

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le *tubazioni* e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del *fabbricato* e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del *sinistro*.

L'*assicurazione* opera in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato*, dovuta a rottura delle *tubazioni* degli impianti stessi, che sia accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte di quest'ultima.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 2.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

11. Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento

La *Compagnia* rimborsa le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del *sinistro*, come pure le spese per rimuovere e ricollocare i beni contenuti nei fabbricati danneggiati.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto.

12. Costi e Oneri di urbanizzazione

La *Compagnia* rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'*Assicurato* e che dovesse pagare al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica dove è ubicato l'immobile da ricostruire, in caso di ricostruzione dei *fabbricati* in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo nei limiti della *somma assicurata* alla *partita fabbricato*.

13. Onorari dei consulenti

La *Compagnia*, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai beni assicurati.

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

14. Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'**art. 9.17 - Procedura per la valutazione del danno** delle norme relative alla Sezione Sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il *massimo* di euro 10.000.



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 3.7 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

A. Merci stagionali (in aumento)

L'*assicurazione* è prestata in aumento relativamente alle merci assicurate con la *partita contenuto* sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo, per i soli mesi indicati in *polizza*.

B. Ricorso Terzi (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 all'art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza dell'ulteriore *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* anno assicurativo.

L'*assicurazione* relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di *attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata sino alla concorrenza del 20% di tale *massimale* per *sinistro*, sempre entro il limite del *massimale* indicato in *polizza*.

C. Indennità aggiuntiva

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i *danni indiretti* per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'*attività* assicurata, a seguito di *sinistro* indennizzabile secondo quanto indicato nella presente sezione.

In caso di *sinistro*, l'*indennizzo* verrà calcolato, "*partita per partita*", maggiorato della percentuale indicata in *polizza*.

D. Fenomeno elettrico (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2. dell'art. 3.6 - Delimitazioni dell'assicurazione, l'*assicurazione* è prestata con applicazione di una *franchigia* pari alla metà di quella indicata in *polizza* per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata sulla *polizza* stessa per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

E. Spese supplementari (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione, la *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile secondo quanto indicato nella presente Sezione, riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:

1. spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del *sinistro*, ad integrazione di quanto previsto al punto 11. dell'art. 3.6 - Delimitazioni dell'assicurazione;
2. oneri di urbanizzazione, ad integrazione di quanto previsto al punto 12. dell'art. 3.6 - Delimitazioni dell'assicurazione, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);
3. onorari dei consulenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 13. dell'art. 3.6 - Delimitazioni dell'assicurazione;
4. perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il *Contraente* sia proprietario e locatore del *fabbricato* rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo *massimo* di 12 mesi;
5. pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e comunque non oltre il periodo *massimo* di 12 mesi;



6. ripristino o ricostruzione del *fabbricato* secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del *sinistro*, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato* stesso;
7. proseguimento dell'*attività*, nel caso di *sinistro* che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività* stessa, a patto che le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'*attività*, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del *sinistro*.

La *Compagnia* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- b) provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- c) mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.

F. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 dell'art 3.3 - Estensioni all'Oggetto dell'assicurazione, l'*assicurazione* vale per i danni verificatisi nel solo territorio italiano.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.

G. Merci in refrigerazione

In deroga alla lettera cc) dell'articolo 3.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero;

conseguenti a:

1. *evento* garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati;
2. *guasti accidentali* o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso;

anche se causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La *Compagnia* non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia, da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 15%, con il minimo di euro 100 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

H. Spese rifacimento cose particolari

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute e documentate per:

1. il rimpiazzo delle *cose particolari* distrutte con altre uguali o equivalenti;
2. le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle *cose particolari*.

Tali spese sono riconosciute a seguito di *sinistro* indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal *sinistro*.

L'*assicurazione* non comprende il *risarcimento* del valore artistico o scientifico.



L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

I. Lastre e insegne

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* a seguito di rottura di *lastre* e *insegne* verificatisi per cause *accidentali* o imputabili a fatti di terzi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- b) alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- c) verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- d) derivati da lavori edilizi o stradali;
- e) dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- f) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo, con il limite di euro 1.500 per singola lastra o insegna.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

J. Terremoto

A parziale deroga della lettera i) dell'art. 3.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, ai beni assicurati conseguenti a *terremoto*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sui beni assicurati;
- b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della *franchigia* e del *limite* di *indennizzo* indicati in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.

K. Inondazione e alluvione

A parziale deroga della lettera k) dell'articolo 3.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocate da *terremoto*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) causati da umidità, *stillicidio*, trasudamento;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*inondazione* o dell'*alluvione* sui beni assicurati.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello *scoperto* minimo e del *limite* di *indennizzo* per *sinistro* indicati in *polizza*, per *sinistro* e anno assicurativo.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.8 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora l'assicurazione sia prestata a **valore intero**, la *somma assicurata* deve corrispondere:

1. per il *fabbricato* o il *rischio locativo*, al *valore a nuovo* ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del *fabbricato* **escludendo il valore dell'area**;
2. per il *contenuto* (**eccetto merci, stupefacenti, preziosi, valori e ricette farmaceutiche**), al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
3. per le *merci, stupefacenti, preziosi*, al loro prezzo di vendita **con il massimo del valore di mercato**;
4. per i *valori*, al valore nominale del bene;
5. per le *ricette farmaceutiche*, al loro prezzo di vendita;
6. per le *lastre e insegne*, al *valore a nuovo* ed è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera.

Qualora l'assicurazione sia prestata a **primo rischio assoluto**, la *somma assicurata* corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

ART. 3.9 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è operante alla condizione che il *fabbricato* assicurato o contenente i beni assicurati sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di *copertura* in *materiali incombustibili*.

Possono essere realizzati in materiali combustibili:

- i *solai* di interpiano;
- le strutture portanti dei *tetti*;
- le pareti esterne e la *copertura* del *tetto*, **a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici**;
- rivestimenti e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di *fabbricati* aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di *fabbricati* non ecceda nel loro insieme il 20% delle *somme assicurate alle partite fabbricato o rischio locativo*.

ART. 3.10 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave**.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.11 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.





Cosa si intende per "dolo", "colpa", e per "colpa grave"? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione od un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri od ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione od un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione od un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 3.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa [►art. 1916 del Codice Civile] verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.

ART. 3.13 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *territorio italiano*, salvo quanto previsto al punto 3 Decentramento presso terzi dell'art. 3.3 - Estensione all'oggetto dell'assicurazione.

ART. 3.14 - TOLLERANZE

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di *rischio*, la presenza di:

- *infiammabili* per un quantitativo **non superiore a kg 250**;
- *merci speciali* per un quantitativo **non superiore a kg 250**;
- *esplosivi* per un quantitativo **non superiore a kg 1**.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 50.000 per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi; ▪ € 30.000 per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 10.000 per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Allagamento	non previsto	€ 2.500 oppure franchigia indicata in polizza se maggiore di €2.500 per sinistro	50% delle somme assicurate alle partite fabbricate e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi sociopolitici	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata alle partite fabbricate e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Atti di terrorismo	10% per sinistro	non previsto	50% delle somme assicurate alle partite fabbricate e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi atmosferici	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 25.000 per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne; ▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne (stabilmente fissate);



GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 25.000 per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici; ▪ 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve; ▪ 100% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per altri eventi garantiti
Sovraccarico neve	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	50% somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 5.000 per sinistro per H.2 Spese di ricerca e riparazione ▪ € 500 per sinistro per utilizzo di canal jet
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo dovuto
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000



GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Merci stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (in aumento)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del 20% per interruzioni o sospensioni di attività di terzi
C. Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
D. Fenomeno elettrico (in aumento)	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
E. Spese supplementari (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
F. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
G. Merci in refrigerazione	15% minimo € 100 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
H. Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
I. Lastre e insegne	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna e anno assicurativo
J. Terremoto	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
K. Inondazione e alluvione	indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo





SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate in relazione ai seguenti beni:

- **contenuto dell'attività.**

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*. I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.

Le garanzie della Sezione Furto sono prestate nella forma a *primo rischio assoluto*.

L'assicurazione opera per:

1. **valori inerenti all'attività assicurata, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo;**
2. **oggetti aventi valore artistico, purché costituenti arredamento dell'attività, sino alla concorrenza di euro 6.000 per sinistro e anno assicurativo;**
3. **effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti, compresi preziosi, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 500 per sinistro e anno assicurativo;**
4. **ricette farmaceutiche e stupefacenti, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo;**
5. **merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo.**



Se in caso di furto sono presenti nel mio magazzino merci che non riguardano l'attività assicurata, queste sono coperte dall'assicurazione?

Sì, anche le merci di natura diversa rispetto a quelle riguardanti l'attività assicurata sono coperte dall'assicurazione.

Tuttavia trattandosi di merci che dovrebbero essere presenti solo temporaneamente all'interno dei locali, l'assicurazione opera in maniera limitata (si veda punto 5 dell'art. 4.1 - Beni assicurati).

Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di merci non inerenti l'attività assicurata, è opportuno rivolgersi all'Intermediario per valutare nuovamente il rischio.



ART. 4.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati a seguito di:

1. Furto

- commesso con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi**;
- commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, **che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale**;
- commesso dai *prestatori di lavoro* purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) **l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi**;
 - b) **il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi**;
- commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
- commesso attraverso le maglie di saracinesche e di *inferriate* con rottura del vetro retrostante;
- commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* al servizio.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

2. **Rapina** avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

3. **Estorsione** intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o *l'Assicurato* o i *prestatori di lavoro* siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

4. **Guasti ed atti vandalici** cagionati dai ladri in occasione di *consumato* o tentato *furto* o *rapina* o estorsione:

1. ai beni assicurati (**esclusi i valori**) sino alla concorrenza della **somma assicurata per il contenuto per sinistro e anno assicurativo**;
2. ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai *serramenti* sino alla concorrenza di euro 2.500 per **sinistro e anno assicurativo**.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a *furto* o altro evento garantito dalla presente Sezione.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per sinistro.

Per guasti ed atti vandalici a locali impianti fissi e serramenti l'assicurazione è prestata senza applicazione dell'eventuale scoperto per sinistro.





Qualcuno ha provato ad entrare nei miei locali forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Si è possibile avvisare la Compagnia, in quanto è prevista una copertura per questa tipologia di eventi.

Sono infatti coperti i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri, sia al contenuto, sia ai locali stessi.

5. Portavalori

La *Compagnia* indennizza la perdita di *valori* a seguito di *furto* o di *rapina* commessi nel corso del loro trasporto al di fuori dei locali dell'*attività* assicurata, compiuti nei confronti dell'*Assicurato*, dei soci o familiari o dei *prestatori di lavoro*.

L'*assicurazione* opera per i casi di:

- *furto* avvenuto a seguito di *infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *valori*;
- *furto con destrezza*, qualora la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i *valori* medesimi;
- *furto* strappando di mano o di dosso alla persona i *valori* medesimi;
- *rapina*, anche se la persona incaricata del trasporto dei *valori* viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia.

Il *furto* o la *rapina* devono avvenire nel corso del trasporto dei *valori* dai locali dell'*attività* fino al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata alla partita contenuto* con il *massimo* di euro 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata senza l'applicazione dell'eventuale *franchigia* o *scoperto* per *sinistro*.

6. Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati

Fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 1, 2 e 3, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% qualora il *furto*, la *rapina* o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'*Assicurato*.

ART. 4.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Merci e attrezzature trasportate

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti dalle *merci* e attrezzature trasportate in relazione all'*attività* assicurata, a condizione che:

- il trasporto di tali beni per consegna, prelievo o per lavori presso terzi, sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 5 e le ore 21 dei giorni lavorativi e all'interno del *territorio italiano*;
- i mezzi siano in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi *prestatori di lavoro*;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui lo stesso sia lasciato momentaneamente incustodito.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto*, con il massimo di euro 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



2. Contenuto presso terzi

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* derivanti dagli *eventi* garantiti dalla presente sezione *furto* al *contenuto* in deposito o lavorazione presso *terzi* o presso mostre, fiere o esposizioni, purché:

- non all'aperto;
- nel *territorio italiano*.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata alla partita contenuto per sinistro* e anno assicurativo, prescindendo dai *mezzi di chiusura* indicati all'art. 4.9 - Mezzi di protezione e di chiusura.

3. Vetrinette esterne

L'assicurazione è estesa al *furto* delle vetrinette collocate all'esterno del *fabbricato* e non comunicanti con i locali dell'*attività*, nonché dei beni contenuti al loro interno.

Tali vetrinette devono essere:

- stabilmente ancorate al *fabbricato*;
- chiuse con idonei congegni di chiusura;
- protette da *vetro antisfondamento*.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro* ed anno assicurativo.

4. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - Aggravamento del rischio delle Norme Comuni, l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione decorre anche per il nuovo indirizzo dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente Sezione sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

5. Altre spese rimborsabili

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:

5.1 - Maggiori costi

La *Compagnia* rimborsa le spese e i costi per:

- la documentazione del danno;
- la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- il potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati;
- il potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- la sorveglianza dei locali.

L'assicurazione è prestata sino al 10% dell'*indennizzo* dovuto con il *massimo* di euro 3.000.

5.2 - Rifacimento dei documenti personali

La *Compagnia* rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali sottratti all'*Assicurato* e ai *prestatori di lavoro*, come ad esempio: le patenti di guida, le carte di identità e i passaporti.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro* ed anno assicurativo.



5.3 - Sostituzione di serrature

La *Compagnia* rimborsa le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato*.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro* ed anno assicurativo.

5.4 - Onorari periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'**art. 9.17 - Procedura per la valutazione del danno** delle norme relative alla Sezione Sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto, con il *massimo* di euro 2.500.

5.5 - Altre Spese peritali

La *Compagnia* rimborsa le ulteriori spese peritali che l'*Assicurato* o il *Contraente* abbia sostenuto.

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del 5% dell'*indennizzo* dovuto, con il *massimo* di euro 1.600.

5.6 - Spese rifacimento cose particolari

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute e documentate per:

1. il rimpiazzo delle *cose particolari* distrutte con altre uguali o equivalenti;
2. le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle *cose particolari*.

Tali spese sono riconosciute a seguito di *sinistro* indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a **condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal *sinistro***.

L'*assicurazione* non comprende il *risarcimento* del valore artistico o scientifico.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 20% della *somma assicurata* alla *partita contenuto* per *sinistro* e anno assicurativo.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, *atti di terrorismo* o sabotaggio, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni* anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni*, *alluvioni*, *allagamenti*, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - c.1) del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - c.2) delle persone delle quali l'*Assicurato* o il *Contraente* deve rispondere;
- d) commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati;



- f) commessi o agevolati da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'*Assicurato*, se questi è una società [► art.649 del Codice Penale];
- g) di *furto* verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo:
- g.1) per più di 15 giorni per i *valori*;
- g.2) per più di 45 giorni per il *contenuto*;
- h) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- i) subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la Sezione Elettronica.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 4.5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Opzioni con riduzione del *premio* ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.

A. Impianto d'allarme generico

L'*assicurazione* è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale.

L'*Assicurato* deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

Qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'impianto fosse inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del *furto*;
- da un evento *accidentale* ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per *sinistro*.

B. Impianto d'allarme collegato

L'*assicurazione* è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato al servizio di vigilanza o alle forze dell'ordine.

L'*Assicurato* deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

Qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'impianto fosse inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del *furto*;
- da un evento *accidentale* ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per *sinistro*.



Ho beneficiato di uno sconto sul premio perché nei miei locali è presente un impianto di allarme. Se una sera alla chiusura mi dimentico di attivare l'antifurto e nella notte avviene un furto posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Si è possibile avvisare la Compagnia. Avendo però usufruito di uno sconto la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno scoperto nella liquidazione del sinistro.

C. Franchigia assoluta

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* assoluta del 10% della *somma assicurata* alla *partita contenuto*, con il massimo di euro 2.500 per ciascun sinistro.

La *franchigia*, se operante in concomitanza con uno o più *scoperti*, viene considerata minimo assoluto.

La *franchigia* non opera per guasti cagionati ai locali e per portavalori.



Nella Sezione Furto è sempre applicata una franchigia?

No, non sono presenti franchigie se non espressamente riportate all'interno di alcuni articoli della sezione Furto.

È però possibile contrattualizzare la condizione particolare C. - Franchigia assoluta che permette di attivare una franchigia su ogni garanzia della Sezione Furto grazie alla quale potrai usufruire di uno sconto sul premio.

ART. 4.6 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 4.4 - Danni esclusi dall'*assicurazione*, se non esplicitamente derogate.

A. Valori custoditi in contenitore di sicurezza (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4.2 - Oggetto dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo per i *valori* custoditi in contenitori di sicurezza.

B. Valori ovunque riposti (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4.2 - Oggetto dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo per i *valori* ovunque riposti.

C. Portavalori (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4.2 - Oggetto dell'*assicurazione*, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% per *sinistro*, sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza* per i portavalori per *sinistro* e anno assicurativo.

D. Furto con destrezza

La *Compagnia* indennizza il *furto* commesso con destrezza:

- delle merci assicurate, ad esclusione dei *preziosi*;
- degli effetti personali, compresi i *valori* ed i *preziosi*, dei clienti e dei *prestatori di lavoro*.

Il *furto* deve avvenire all'interno dei locali dove si svolge l'*attività* assicurata, esclusivamente durante le ore di apertura degli stessi, **purché constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento.**

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza di euro 1.500 per *sinistro* ed anno assicurativo.



E. Furto con destrezza di autoveicoli

La *Compagnia* indennizza il *furto* di veicoli oggetto di vendita o lavorazione avvenuto:

- nei locali dove si svolge l'*attività* assicurata;
- durante le ore di apertura al pubblico dell'*attività*;
- con la presenza di *prestatori di lavoro*.

L'*assicurazione* comprende anche il *furto* delle parti accessorie e dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli, solo se questo sia accaduto congiuntamente al *furto* dei veicoli stessi.

L'*assicurazione* non comprende:

- a) il *furto* di merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto eventualmente all'interno dei veicoli;
- b) la sottrazione di veicoli mediante espedienti o raggiri che inducano in errore l'*Assicurato*, *gli addetti* o *qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza della *somma assicurata alla partita contenuto per sinistro* e anno assicurativo.

F. Distributore automatico esterno

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *furto* del distributore automatico, compreso il suo contenuto, ubicato all'esterno dei locali oppure all'interno degli stessi ma con accessibilità all'esterno.

Il distributore deve essere:

- chiuso con idonei congegni di sicurezza;
- saldamente ancorato al suolo o al muro dei locali dell'*attività*.

Sono equiparati ai distributori automatici esterni i distributori posti all'interno di locali accessibili h 24.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza delle *somme assicurate* indicate in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* comprende anche i danni cagionati dai ladri al distributore automatico, **senza l'applicazione dell'eventuale *franchigia* o *scoperto***, sino alla concorrenza di euro 2.500 per *sinistro* e anno assicurativo, sempre entro la *somma assicurata* per il distributore indicata in *polizza*.

G. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 1. dell'art. 4 .3 - Estensioni all'oggetto dell'assicurazione, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10%, con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza dell'ulteriore *somma assicurata* indicata in *polizza per sinistro* e anno assicurativo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.7 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Essendo l'*assicurazione* prestata a *primo rischio assoluto*, la *somma assicurata* deve corrispondere al danno che il *Contraente* o l'*Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni dell'attività assicurata*.

ART. 4.8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia:

- pareti perimetrali esterne, *solai* o *copertura* in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o non;
- il *tetto* costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del *tetto* sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.



ART. 4.9 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Nel caso in cui la linea di gronda del *tetto* o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **i locali dove si svolge l'attività assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:**

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti *serramenti* di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro *antifondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da *inferriate* fissate nel muro.

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, **l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro.**

ART. 4.10 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel *territorio italiano*.

ART. 4.11 - SCOPERTI E LORO CONCOMITANZA

Qualora, in caso di *sinistro*, siano operanti più *scoperti*, la *Compagnia* riconosce l'indennizzo previa detrazione dello *scoperto* unico del:

- 25% se coesistono due *scoperti*;
- 30% se coesistono più di due *scoperti*.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Valori inerenti all'attività assicurata	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Oggetti aventi valore artistico	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	€6.000 per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 500 per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi	non previsto	non previsto	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Portavalori	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Merci e attrezzature trasportate	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Contenuto presso terzi	10% per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Vetrinette esterne	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo
Maggiori costi	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000
Rifacimento documenti personali	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo
Sostituzione di serrature	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro ed anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500
Altre Spese peritali	non previsto	non previsto	5% dell'indennizzo con il massimo di € 1.600
Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo



CONDIZIONI PARTICOLARI	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Impianto d'allarme generico	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
B. Impianto d'allarme collegato	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
C. Franchigia assoluta	non previsto	10% con il massimo di € 2.500 per sinistro	in funzione dell'evento

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Valori in contenitore di sicurezza (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Valori ovunque riposti (in aumento)	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
C. Portavalori (in aumento)	10% per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Furto con destrezza	non previsto	non previsto	€1.500 per sinistro ed anno assicurativo
E. Furto con destrezza autoveicoli	20% per sinistro	non previsto	somma assicurata alla partita contenuto indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
F. Distributore automatico esterno	non previsto	€ 500 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di €2.500 per i danni cagionati dai ladri
G. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo





SEZIONE ELETTRONICA



La Sezione Elettronica è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Sezione Incendio e altri danni ai beni.

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie della Sezione Elettronica sono prestate in favore dei seguenti beni:

- **apparecchiature elettroniche fisse;**
- **apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*.

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono assicurate nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*; le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* sono inoltre assicurate anche all'esterno di tali ubicazioni.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare l'elenco dei beni assicurati alla *Compagnia*.

Le garanzie della "Sezione Elettronica" possono essere prestate nella forma a *valore intero* o a *primo rischio assoluto*.

La scelta tra una delle due forme è riportata in *polizza*.

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da qualsiasi *evento accidentale*, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto espressamente escluso all'art. 5.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.**

Per alcuni *eventi*, anche se non espressamente esclusi, sono presenti delimitazioni indicate all'art. - 5.6 Delimitazioni dell'assicurazione.





Cosa significa che la Compagnia copre qualsiasi evento accidentale salvo quanto espressamente escluso?

Come già descritto nella Sezione Incendio e altri danni ai beni si tratta dell'assicurazione "all risks". È la formula con la quale la Compagnia elenca solo gli eventi dannosi di cui non risponde e si impegna quindi a tenere a proprio carico tutti quei rischi che non siano stati esplicitamente esclusi. L'elemento qualificante di un'assicurazione "all risks" è dunque l'articolo relativo alle esclusioni, che è riportato nel capitolo "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura".

Nello stesso capitolo sono riportate anche alcune delimitazioni, che servono a circoscrivere in maniera più dettagliata alcune tipologie di evento comprese nell'assicurazione.

Alcune esclusioni e delimitazioni possono essere derogate grazie a clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come personalizzare la copertura".

ART. 5.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

In deroga alla lettera j) dell'art 5.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione** le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* sono assicurate anche durante il loro trasporto.

Il trasporto può essere effettuato a mano o con qualsiasi mezzo, nel *territorio italiano*.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia *furto*, nel caso di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia:

1. chiuso a chiave;
2. con i cristalli completamente alzati;
3. provvisto di *tetto rigido* o con *capote chiusa*.

La *Compagnia* non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *furto* o perdita in seguito a incidente stradale.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 25% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* per i danni da *furto*, *scippo* e caduta *accidentale*.

2. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - **Aggravamento del rischio** delle Norme Comuni, l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'*assicurazione* decorre, anche per il nuovo indirizzo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, **e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi**.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente Sezione sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

3. Noleggio apparecchiature sostitutive

La *Compagnia* ai sensi della presente Sezione rimborsa le spese, purché sostenute e documentate, per il noleggio di apparecchiature sostitutive.



L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 150 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza del 30% delle *somme assicurate* con il *massimo* di euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo.



Il registratore di cassa si è danneggiato ed è stato portato in assistenza. Le spese di noleggio di un registratore sostitutivo rientrano in copertura?

Sì, in questo caso il registratore noleggiato è considerato come un "apparecchio sostitutivo", quindi le relative spese di noleggio sono rimborsate con l'applicazione della franchigia e dei limiti definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) provocati da dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell'autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali *eventi*;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni*, *alluvioni*, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali *eventi*;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali *eventi*;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali *eventi*;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- h) per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- j) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
- k) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- l) di natura estetica;
- m) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *polizza*;
- n) ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- o) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- p) a *supporto dati* intercambiabile;



- q) ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
- r) ai programmi standard o in licenza d'uso;
- s) ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;
- t) ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- u) i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico;
- v) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

ART. 5.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L' *assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

ART. 5.5 - FRANCHIGIA

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia*, per *sinistro*:

- di euro 150, qualora l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*;
- di euro 250, qualora l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *primo rischio assoluto*.

ART. 5.6 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE



Ferme le esclusioni previste al precedente art. 5.4 - Danni esclusi dall'*assicurazione* se non esplicitamente derogate, si precisa quanto segue:

1. Eventi sociopolitici e atti di terrorismo

Relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:

1. tumulti popolari;
2. scioperi;
3. sommosse;
4. atti vandalici o dolosi;
5. atti di sabotaggio o di terrorismo;



L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 5%, con il minimo di euro 250 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo.

2. Furto

La garanzia furto è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il furto sia stato commesso:

- con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Nel caso in cui la linea di gronda del *tetto* o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **i locali dove si svolge l'attività assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernai:**

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti **serramenti** di legno, materia plastica rigida, cristallo o **vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da **inferriate** fissate nel muro.

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di *sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, **l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro.**

3. Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'**art. 9.29 - Procedura per la valutazione del danno** delle norme relative alla Sezione Sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di euro 2.500.

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 5.7 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 5.4 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

A. Maggiori costi

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5.2 - Oggetto dell'assicurazione, la *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione Elettronica che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto.

Sono assicurati **unicamente** i maggiori costi dovuti:

- all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;



- per affitti di locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'*attività*, compresi i relativi costi di trasferimento;
- all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei *prestatori di lavoro*;
- prestazioni di servizi da terzi.

Tali costi sono riconosciuti purché sostenuti durante il periodo di *indennizzo* e documentati.

Il periodo di *indennizzo* per singolo *sinistro* inizia dal momento in cui si verifica il *danno materiale e diretto* e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato per una durata massima di 180 giorni.

La *Compagnia* non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'*attività* aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'Autorità;
- eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori *danni materiali e diretti* alle apparecchiature;
- danni ai supporti *dati*;
- ricostruzione di *dati* e ripristino di programmi distrutti o danneggiati.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di 3 giorni per ciascun *sinistro*, con il limite giornaliero di euro 500 per l'intero periodo di *indennizzo*.

Si precisa che, per i costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto, tali limiti sostituiscono quelli previsti al punto 3 dell'art. 5.3 - Noleggio apparecchiature sostitutive.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

B. Programmi in licenza d'uso

In deroga alla lettera r) dell'art. 5.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, in caso di *danno materiale e diretto* ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la *Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

C. Supporti di dati

In deroga alla lettera p) dell'art. 5.4 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, in caso di *danno materiale e diretto* ai supporti di *dati* intercambiabili, indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la *Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti *dati* distrutti, danneggiati o sottratti.

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 5.4.1 – **Rischio informatico**, la *Compagnia* indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei *dati* da loro contenuti.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di *dati* senza *danni materiali e diretti* ai supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

Per singolo supporto l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* indicata in *polizza*, con il *massimo* di euro 500.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.8 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Qualora l'assicurazione sia prestata a **valore intero**, la *somma assicurata* deve corrispondere al *valore a nuovo* dei beni assicurati ed è pari al costo di rimpiazzo, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal *Contraente/Assicurato*.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Qualora l'assicurazione sia prestata a **primo rischio assoluto**, la *somma assicurata* corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

ART. 5.9 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E USO DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è operante a condizione che:

- i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;
- i beni non siano adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche richieste dal costruttore.

ART. 5.10 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Relativamente ai danni da *furto*, l'assicurazione è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia:

- pareti perimetrali esterne, *solai o copertura* in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o non;
- il *tetto* costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del *tetto* sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

ART. 5.11 - COESISTENZA CON SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Nel caso in cui sia assicurata la *partita contenuto* per la "Sezione Incendio e altri danni ai beni" e siano operanti garanzie aggiuntive per tale sezione, **le stesse prevalgono sulle esclusioni indicate all'art. 5.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.**



Se in caso di terremoto subisco un danno alle apparecchiature elettroniche, come si comporta l'assicurazione Elettronica?

Nella Sezione Elettronica i danni da terremoto sono espressamente esclusi, quindi tali danni alle apparecchiature elettroniche non sono coperti dall'assicurazione.

Tuttavia, se è stata acquistata per la Sezione Incendio e altri danni ai beni la garanzia aggiuntiva Terremoto l'assicurazione coprirà anche i danni subiti dalle apparecchiature elettroniche in caso di terremoto.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutte le garanzie	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 150 per sinistro (valore intero) ▪ € 250 per sinistro (Primo Rischio Assoluto) 	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile	25% con minimo di € 250 per danni da furto, scippo, caduta accidentale	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Noleggio apparecchiature Sostitutive	non previsto	€ 150 per sinistro	30% della somma assicurata con il massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo
Eventi Sociopolitici	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	80% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Furto	20% per sinistro se Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Maggiori Costi	non previsto	3 giorni per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite giornaliero di € 500
B. Programmi in licenza d'uso	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
C. Supporti di Dati	5% con minimo di € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il massimo di € 500 per singolo supporto





SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



La presente Sezione prevede tre garanzie modulabili tra loro:

- la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) compresa la Responsabilità Civile del Fabbricato (R.C.F.);
- la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) compresa la Responsabilità Civile del Fabbricato (R.C.F.), associata alla Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro (R.C.O.);
- la sola Responsabilità Civile del Fabbricato (R.C.F.).

COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate in favore dei seguenti soggetti in qualità di *Assicurato*:

- a) il **Contraente**;
- b) il **coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente**;
- c) il **legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b) che precede**;
- d) i **prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai rischi di cui all'assicurazione R.C.O.**;
- e) **altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per:

1. morte;
2. lesioni personali;
3. distruzione o deterioramento di cose;



in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in occasione dello svolgimento dell'*attività* indicata in *polizza*, comprese le *attività* complementari e accessorie.

L'*assicurazione* vale anche nel caso in cui l'*Assicurato* sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

1. gli *infortuni* sul lavoro subiti dai *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL; [► artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche] [► art. 13 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche]
2. morte e lesioni personali verificatisi a seguito di *infortunio* subito dai *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'*attività* assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto 1.

Per le *lesioni personali* da *infortunio* dei *prestatori di lavoro* la garanzia è efficace **solo se ne sia derivata un'*invalidità* permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle (INAIL) allegate al predetto decreto.**

L'*assicurazione* è operante alla condizione che al momento del *sinistro*:

- a) l'*Assicurato* sia in regola con l'*assicurazione* obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il *premio* assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*;
- b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'*assicurazione* conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* stesso, o delle persone delle quali debba rispondere.

Le garanzie di R.C.T. e di R.C.O operano anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.

Limitatamente alle azioni di rivalsa intraprese dall' INAIL o dall' INPS, **sono equiparati ai *prestatori di lavoro*:**

- i **titolari**;
- i **familiari coadiuvanti**;
- **gli associati in partecipazione**;
- i **soci dell'*Assicurato***.



Chi sono i “familiari coadiuvanti”?

Si intendono i familiari dell'iscritto alla Camera di Commercio, che lavorino prevalentemente nell'*attività* assicurata secondo quanto stabilito [►art.2 della Legge n. 463/59].

C. Responsabilità Civile Proprietà dei fabbricati (R.C.F.)

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi, compresi locatari e simili, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla proprietà del *fabbricato* indicato in *polizza*:

1. per morte;
2. per lesioni personali;
3. per distruzione o deterioramento di *cose*.



Sono fra l'altro compresi i danni causati:

4. da impianti fissi destinati alla conduzione del *fabbricato*, compresi ascensori e montacarichi;
5. dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenze del *fabbricato* stesso, recinzioni, parchi, giardini e alberi ad alto fusto, cancelli (anche automatici);
6. da caduta di antenne radio televisive;
7. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei *fabbricati*, anche in qualità di *committente* dei lavori;
8. da spargimento di acqua o da *rigurgito* di fogne conseguenti a rotture *accidentali* di *tubazioni* o condutture, **con l'applicazione di una franchigia di euro 100 per ciascun sinistro e sino alla concorrenza di euro 100.000 per sinistro e anno assicurativo;**
9. dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai *tetti* e dalle *coperture* in genere, come pure da alberi, **a patto che non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.**

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da:

- a) ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- b) umidità, *stillicidio* e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- c) attività di qualunque genere esercitate nei *fabbricati* o terreni.

ART. 6.3 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

Limitatamente ai punti **A. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** e **B. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**, l'assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

1. dalla proprietà e conduzione dei *fabbricati* nei quali si svolge l'attività e dei relativi spazi adiacenti di pertinenza, anche adibiti a giardini e parchi.
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, *stillicidio* e in genere da insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da *rigurgito* di fogne conseguenti a rotture *accidentali* di *tubazioni* o condutture, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 100 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 100.000 per *sinistro* e anno assicurativo.
2. dalla proprietà o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande, videogiochi simili;
3. dalla gestione dello spazio di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il *rischio* conseguente alla somministrazione dei cibi.
L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile imputabile al gestore, qualora la gestione sia affidata a terzi.
Sono considerati terzi i *prestatori di lavoro* solamente nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati.
4. dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli *addetti* al servizio, **purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;**
5. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati;**
6. dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei *prestatori di lavoro* di *velocipedi* e mezzi di trasporto a mano;
7. dall'impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
8. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand;
9. dal prelievo, consegna e rifornimento delle *merci*;
10. dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi o di *prestatori di lavoro*, compresa l'eventuale responsabilità per i danni ai veicoli parcheggiati, **esclusi i danni da:**
 - a) *furto*;
 - b) *incendio*;
 - c) *atti dolosi in genere*;
 - d) *mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico.*
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 100 per ogni veicolo danneggiato;
11. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;



12. dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario;
13. dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto di *prestatori di lavoro* dell'Assicurato per tale scopo;
14. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di: cabine elettriche o centrali energetiche di trasformazione o produzione, serbatoi di carburante, come pure i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'esercizio;
15. dall'organizzazione di visite all'esercizio e dalla presentazione o dimostrazione dei prodotti o dei cicli di lavorazione dell'esercizio stesso, anche presso terzi;
16. dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'*attività* indicata in *polizza*, comprese le aree esterne di pertinenza del *fabbricato*;
17. dalla pulizia o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'*attività* indicata in *polizza* (**esclusi i fabbricati**), compresi veicoli, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'*attività* stessa;
18. dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
19. dalla gestione di centri ricreativi aziendali dei lavoratori di un'azienda (C.R.A.L.);
20. da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato o nei cantieri di cui l'Assicurato abbia la titolarità;
21. dall'organizzazione di *attività* sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali.

Qualora tali *attività* e servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l'*assicurazione* opera a favore dell'Assicurato in qualità di *committente*.

Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, *prestatori di lavoro* o *addetti*) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.



La Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O. vale solo all'interno dei locali dell'esercizio commerciale?

No, vale anche al di fuori dei locali nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione come ad esempio la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati o l'installazione presso terzi di cose vendute.

ART. 6.4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ



Se l'*assicurazione* è riferita ad una o più delle tipologie di *attività* sotto indicate valgono le seguenti norme:

1. Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, Mense aziendali, Birrerie, Esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande

1.1 L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato ai sensi di legge per i danni arrecati a terzi (compreso l'acquirente) dai generi previsti dalla licenza d'esercizio somministrati o smerciati, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio, l'*assicurazione* vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'*assicurazione* comprende i danni verificatisi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della *polizza*.

L'*assicurazione* non opera se l'Assicurato detiene merci non conformi a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua *attività*.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.



1.2 A parziale deroga della lettera e) dell'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile per la sottrazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento delle *cose* portate dai clienti nell'esercizio e consegnate al servizio di custodia con rilascio della relativa ricevuta.

L'*assicurazione* non opera per:

- a) *preziosi*;
- b) *valori*;
- c) *veicoli natanti e cose negli stessi contenute*;
- d) *cose non consegnate*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 500 per cliente e di euro 2.500 per *sinistro*.

2. Farmacie

La validità dell'*assicurazione* è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'esercizio dell'*attività* da loro svolta.

L'*assicurazione* comprende i danni arrecati da prodotti e specialità smerciati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, **con esclusione dei danni dovuti a vizio originario del prodotto**.

Relativamente ai prodotti galenici di produzione propria e venduti nello stesso esercizio, l'*assicurazione* opera anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

3. Lavanderie, tintorie, stirerie

A parziale deroga della lettera d) dell'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende i danni che dovessero subire durante le fasi di lavaggio o stiratura le *cose* di terzi in consegna all'*Assicurato*, ferma l'esclusione dei danni da:

- a) *furto*;
- b) *incendio*;
- c) *smarrimento*;
- d) *errata consegna*;
- e) *mancato uso o disponibilità*.

Sono in ogni caso esclusi i danni arrecati ai capi in pelle, pellicce e tappeti.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 2.500 per ciascun *sinistro* e di euro 25.000 per anno assicurativo.

4. Trattamenti di bellezza e applicazione di prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico

L'*assicurazione* comprende i danni fisici derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.

L'*assicurazione* opera a condizione che:

- l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*;
- il danno si sia manifestato entro i 30 giorni successivi dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della *polizza*.

L'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'*attività* da essi svolta.

5. Commercio Ambulante

Nel caso in cui l'*Assicurato* sia titolare di una licenza per la vendita ambulante relativa all'*attività* assicurata, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale *attività*.



L'**assicurazione** non comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di bombole di gas metano o GPL, anche se utilizzate dall'**Assicurato** nello svolgimento della sua **attività**.

L'**assicurazione** è estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio, con l'applicazione di una **franchigia** di euro 150 per ciascun **sinistro**.

6. Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 6.7 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, l'**assicurazione** comprende i danni per lesioni e morte degli animali, sottoposti a lavaggio o toelettatura, in consegna e custodia all'**Assicurato** nei locali ove si esercita l'**attività**.

L'**assicurazione** non comprende i danni derivanti da:

- a) **incendio**;
- b) **furto**;
- c) **smarrimento**;
- d) **errata consegna dell'animale all'effettivo proprietario**;
- e) **trasmissione di malattie**.

ART. 6.5 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Committenza veicoli a motore

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** secondo quanto previsto all'art. 2049 del Codice Civile in qualità di **committente** per danni arrecati a terzi dai propri **prestatori di lavoro**, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A), o a lui locati**.

[► art. 2049 Codice Civile]

L'**assicurazione** vale anche per i danni verificatisi all'estero, **purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde e i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante**.

L'**assicurazione** opera anche per le lesioni fisiche alle persone trasportate.

L'**assicurazione** non è operante per i danni provocati da **prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti**.

L'**assicurazione** è prestata con l'applicazione di una **franchigia** di euro 250 per ciascun **sinistro**.

2. Responsabilità civile personale

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile personale di ciascun:

- **prestatore di lavoro**;
- **amministratore**;
- **titolare**;
- **familiare coadiuvante**;
- **associato in partecipazione**;
- **socio dell'Assicurato**;

per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati:

1. alle persone considerate terzi (**escluso l'Assicurato e il Contraente**) in base alle Condizioni di Assicurazione, **entro il limite del massimale previsto per l'R.C.T.**;
2. agli altri **prestatori di lavoro**, **limitatamente alle lesioni corporali gravi e gravissime** secondo quanto disposto all'art.583 del Codice Penale, da questi subite in occasione di lavoro o di servizio, **entro il limite del massimale previsto per l'R.C.O.** [► art. 583 Codice Penale]

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'**assicurazione** è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, alla responsabilità civile personale di tali persone in qualità di responsabili della sicurezza o **addetti** al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. [► Decreto Legislativo 81/2008]



3. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi:

- sollevate per esigenze di carico e scarico, **a patto che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;**
- movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato o presso terzi;
- trasportate o rimorchiate;

con l'esclusione dei danni da mancato uso delle cose danneggiate.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 10.000 per *sinistro* e *anno assicurativo*.

4. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, **con l'esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso.**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100 per ciascun veicolo danneggiato.

5. Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale *committente* di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni involontariamente arrecati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato:**

- **il responsabile dei lavori;**
- **il coordinatore per la progettazione;**
- **il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**

conformemente a quanto disposto dal *Decreto Legislativo stesso*. [► Decreto Legislativo 81/2008]

6. Estensione alla qualifica di terzi

A parziale deroga della lettera d) dell'art. 6.6 - Persone non considerate terzi, sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

1. i titolari e i *prestatori di lavoro o addetti* di ditte terze, così come tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'*attività* formante oggetto dell'*assicurazione* citati all'**art. 6.3 - Attività complementari e accessorie**, limitatamente alle lesioni corporali subite;
2. gli appaltatori/subappaltatori e i loro *prestatori di lavoro o addetti*, limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime;
3. gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali e altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) e i loro *prestatori di lavoro o addetti* per fatti la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
4. gli amministratori e i componenti del consiglio di amministrazione che non siano legali rappresentanti dell'Assicurato, così come qualsiasi altro parente o affine con loro convivente, **limitatamente alle lesioni fisiche subite;**
5. i *prestatori di lavoro o addetti* di esercizi collegati, qualora l'Assicurato condivida i locali dell'esercizio, **purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.**

7. Danni da Incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da *incendio* di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

Nel caso in cui l'Assicurato fosse già coperto da *polizza incendio* con garanzia "Ricorso terzi", l'assicurazione opera in *secondo rischio*.



Dall'*assicurazione* sono esclusi i danni alle cose che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 100.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

8. Danni da interruzione o sospensione di attività

L'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di *attività* industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* risarcibile ai sensi della presente Sezione.**

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con un *minimo* di euro 1.500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 100.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

9. Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera b) dell'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende i danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura *accidentale* di impianti, macchinari e condutture.

L'*assicurazione* comprende anche le spese sostenute dall'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *sinistro* risarcibile ai sensi della presente Sezione, **con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* stesso di darne immediato avviso alla *Compagnia*.**

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) di cui l'*Assicurato* debba rispondere a titolo di danno ambientale; [► Decreto Legislativo n.152 3 aprile 2006 e successive modifiche]
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da *attività* svolte all'esterno dello stabilimento descritto in *polizza*;
- d) arrecati a cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*;
- f) conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* opera per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il *minimo* di euro 1.500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 100.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

Il limite di *risarcimento* sopra indicato rimane unico, anche qualora vi siano più richieste di *risarcimento* avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

10. Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto all'art. 1.9 - **Aggravamento del rischio** delle Norme Comuni, l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'*assicurazione* decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente sezione sono operanti per il solo nuovo indirizzo.



11. Cose in consegna e custodia

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 6.7 - **Danni esclusi dall'assicurazione**, l'*assicurazione* comprende i danni di distruzione o deterioramento delle cose di terzi consegnate all'*Assicurato* per la lavorazione, **ferma l'esclusione dei danni da:**

- a) *furto*;
- b) *incendio*;
- c) *smarrimento*;
- d) *errata consegna*;
- e) *mancato uso o disponibilità*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 2.500 per *sinistro* e anno assicurativo.

12. Responsabilità civile del Fornitore

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni arrecati da vizio di prodotti dopo la loro commercializzazione.

L'*assicurazione* opera esclusivamente per la vendita al dettaglio, relativamente alla responsabilità derivante all'*Assicurato*. [► art.116 "Responsabilità del fornitore" Decreto Legislativo 206/2005 e successive modifiche]

L'*assicurazione* non comprende:

- a) i danni arrecati da prodotti fabbricati dall'*Assicurato* o venduti con marchio proprio;
- b) i danni arrecati da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione;
- d) gli importi pari al controvalore del prodotto;
- e) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- f) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche e indagini volte ad accertare le cause del *sinistro*;
- g) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivanti dalla legge.

Viene considerato un unico *sinistro* una pluralità di *sinistri* originati dal medesimo vizio, anche se si sono manifestati in più prodotti e in più anni. In tale caso la data della prima richiesta di *risarcimento* è considerata come data di tutte le richieste.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 250.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 6.6 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI



Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede;
- c) i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, limitatamente ai rischi di cui all'*assicurazione* R.C.O.;
- d) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle *attività* cui si riferisce l'*assicurazione*.



ART. 6.7 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- a) derivanti da obblighi di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- b) conseguenti a:
 - b.1. inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
 - b.2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - b.3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dall'uso di:
 - c.1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - c.2. natanti;
 - c.3. aeromobili;
 - c.4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- e) alle cose in consegna o custodia all'Assicurato;
- f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture e impianti sotterranei;
- h) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- i) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- j) da furto;
- k) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- l) arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. non comprende i danni derivanti:

- m) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- n) direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- o) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
- p) direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
- q) da malattie professionali;
- r) direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
- s) dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- t) da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
- u) da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- v) da ordigni di guerra;
- w) da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



ART. 6.7.1 - RISCHIO INFORMATICO

L' *assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 6.8 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.

A. Merci installate presso terzi

A parziale deroga delle lettere f), l) dell'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni arrecati a terzi:

A.1. durante i lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, compresi i lavori di rimozione resi necessari dall'installazione o dal montaggio eseguiti dall'*Assicurato* stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

L'*assicurazione* comprende:

- i danni a *cose* di terzi derivanti da *incendio*;
- i danni alle *cose* che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle *cose* detenute dall'*Assicurato* a qualsiasi titolo, comprese le *cose* di terzi che costituiscono beni strumentali all'*attività* assicurata;
- b) alle sole parti delle *cose* direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori.

Per i danni a *cose* l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 per ciascun *sinistro*, sino alla concorrenza di euro 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

A.2. verificatisi dopo il termine dei lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, eseguiti dall'*Assicurato* stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

Sono escluse le *attività* e i lavori riconducibili a quanto previsto da [► D.M. 37/2008 e successive modifiche].

Sono esclusi i danni denunciati durante il periodo di *assicurazione*, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle merci installate o montate, così come qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- b) da vizio o difetto originario delle merci da chiunque fabbricate;



- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le merci installate o montate sono destinate;
- d) da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data di conclusione dei lavori di installazione o montaggio, purché denunciati alla *Compagnia* nel periodo di validità dell'assicurazione.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di un'altra *polizza* della *Compagnia*, nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione è prestata anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

Per i danni a cose l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.



Se la mia attività prevede lavori di installazione o montaggio presso terzi come si comporta l'assicurazione?

Sottoscrivendo la garanzia aggiuntiva A. - Merci installate presso terzi, sono compresi i danni a terzi sia durante i lavori di installazione, montaggio ed eventuale rimozione, sia dopo il termine dei lavori.

In questo ultimo caso il danno deve essersi verificato nel periodo di validità della polizza e denunciato alla Compagnia nei termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

B. Addetti stagionali

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 6.9 - Numero addetti - Variazione, nel caso in cui l'Assicurato per l'esecuzione di lavori a carattere stagionale si avvalga di *prestatori di lavoro* assunti a carattere temporaneo, la *Compagnia* rinuncia all'applicazione della *regola proporzionale*, qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *addetti* non superiore a 10 unità rispetto a quanto dichiarato in *polizza*.

Non si considerano lavori a carattere stagionale i lavori aventi una durata superiore a 6 mesi.

C. Malattie professionali

A parziale deroga della lettera q) dell'art. 6.7 - Danni esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione R.C.O. è estesa alle *malattie* professionali, intendendo per queste, oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del *sinistro* allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le *malattie* professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.** [► D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche]

L'assicurazione opera a condizione che:

- al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;
- le *malattie* si manifestino in data posteriore a quella della stipula della presente *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi, commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di *assicurazione*.

Se la presente *polizza* è emessa in sostituzione senza interruzione di un'altra *polizza* sottoscritta con la *Compagnia*, per il medesimo *rischio* e con la presente garanzia, la data di effetto della *polizza* sostituita è considerata la data di effetto anche della presente garanzia.

Sono escluse in ogni caso:

- a) asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice, ipoacusie;
- b) sindrome da immunodeficienza acquisita;



- c) **malattie professionali** provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- c.1) discriminazioni;
 - c.2) demansionamenti;
 - c.3) molestie di varia natura, ivi incluse quelle a sfondo sessuale, posti in essere da colleghi o superiori al fine di emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (ad esempio mobbing).

L'**assicurazione** inoltre non vale per:

- d) quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di **malattia** professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - e) le **malattie professionali** conseguenti:
 - e.1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'**Assicurato**;
 - e.2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte dei rappresentanti legali dell'**Assicurato**, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
- La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'**Assicurato** intraprende accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei per porre rimedio alla situazione ed evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- f) le **malattie professionali** che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'**Assicurato** dichiara di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di **risarcimento**, relativamente ai rischi per i quali è operante la presente garanzia, per fatti colposi posti in essere prima della stipula della presente **polizza**.

La **Compagnia** ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni:

- per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**;
- per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'**assicurazione** è prestata sino alla concorrenza di euro 250.000 per **sinistro**.

Il limite di **risarcimento** sopra indicato rappresenta la massima esposizione della **Compagnia** anche per:

- più danni, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di **malattia** professionale;
- più danni che si sono verificati in uno stesso anno assicurativo.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 6.9 - NUMERO ADDETTI - VARIAZIONE

Il premio della presente Sezione è determinato sulla base del numero degli *addetti* indicato in *polizza*.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne immediato avviso alla *Compagnia* che provvede ad adeguare il premio.

Nel caso in cui durante il corso del contratto l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la *Compagnia* può risarcire il danno applicando la *regola proporzionale*, come disciplinato all'**art. 9.40 - Assicurazione parziale e tolleranza** delle norme che regolano la sezione In caso di sinistro.

Non sono da ricomprensere nel numero degli *addetti*:

- a) i soci e gli associati in partecipazione, che apportano capitale, se non prestano la propria *attività* lavorativa presso l'esercizio;
- b) le persone alle quali l'*Assicurato* ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle *attività* complementari e accessorie di cui al precedente **art. 6.3 - Attività complementari e accessorie**;
- c) gli appaltatori, i subappaltatori, e i loro *prestatori di lavoro* o *addetti*;
- d) le persone che sostituiscono *prestatori di lavoro* temporaneamente assenti per *malattia*, *infortunio*, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli *addetti* dichiarato in *polizza* ricomprensca anche tali *prestatori di lavoro* temporaneamente assenti.

Il presente articolo non è operante nel caso in cui venga assicurata la sola responsabilità civile proprietà dei fabbricati (R.C.F.).

ART. 6.10 - AMBITO TERRITORIALE

1. Ambito territoriale R.C.T.

L'*assicurazione* R.C.T. vale per i *sinistri* che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo.

In USA e Canada l'*assicurazione* R.C.T. opera esclusivamente per:

- a) i viaggi per trattative di affari;
- b) la partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'*Assicurato*.

2. Ambito territoriale R.C.O.

L'*assicurazione* R.C.O. vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.

ART. 6.11 - VALIDITÀ TEMPORALE

L'*assicurazione* R.C.T. e l'*assicurazione* R.C.O. valgono per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, salvo diversamente regolato tra le parti.

ART. 6.12 - MASSIMALE - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I limiti di *risarcimento* previsti dalle "Estensioni all'oggetto dell'assicurazione" e dalle "Garanzie Aggiuntive" non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro.

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	non previsto	invalidità permanente inferiore al 6% per sinistro	massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo
Danni da spargimento di acqua	non previsto	€ 100 per sinistro	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro	non previsto	€ 100 per veicolo danneggiato	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Committenza veicoli a motore	non previsto	€ 250 per sinistro	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	non previsto	€ 100 per sinistro	€ 10.000 sinistro e anno assicurativo
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico	non previsto	€ 100 per veicolo danneggiato	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Danni da incendio	non previsto	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% minimo € 1.500 per sinistro	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	10% minimo € 1.500 per sinistro	non previsto	€ 100.000 per sinistro e anno assicurativo
Cose in consegna e custodia	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Responsabilità civile del fornitore	10% minimo € 500 per sinistro	non previsto	€ 250.000 per sinistro e anno assicurativo

CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, Mense aziendali, Birrerie, Esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande	non previsto	€ 100 per sinistro per 1.2 - danni alle cose in consegna e custodia dei clienti	€ 500 per cliente e € 2.500 per sinistro per 1.2 - danni alle cose in consegna e custodia dei clienti
Lavanderie, tintorie, stirerie	non previsto	€ 250 per sinistro per danni a cose di terzi	€ 2.500 per sinistro e € 25.000 per anno assicurativo per danni a cose di terzi
Commercio ambulante	non previsto	€ 150 per sinistro per operazioni di montaggio e smontaggio	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo



GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
A. Merci installate presso terzi	non previsto	€ 250 per A.1 - danni durante l'esecuzione	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo per A.1 - danni durante l'esecuzione
	10% minimo € 250 per A.2 - danni dopo l'esecuzione massimo 12 mesi	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo per A.2 - danni dopo l'esecuzione massimo 12 mesi
C. Malattie professionali	non previsto	non previsto	€ 250.000 per sinistro e per anno assicurativo





SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, in seguito denominata ARAG.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.



COSA È ASSICURATO

ART. 7.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione Tutela Legale sono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

a) per le Società di persone:

- il *Contraente*, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i *prestatori di lavoro* accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività*;

b) per le Società di capitale:

- il *Contraente*, il Legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i *prestatori di lavoro* accessorio;

c) per le Ditte individuali e le Imprese familiari:

- il *Contraente*, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i *prestatori di lavoro* accessorio e i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.



ART. 7.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* assicura:

- le spese legali;
- le spese peritali;
- le *spese di giustizia*, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte;

che l'*Assicurato* si trovi a dover sostenere per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Sezione.

Sono quindi garantite all'*Assicurato*:

- le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali *spese di soccombenza* poste a suo carico;
- le spese legali anche quando la *vertenza* venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute;
- le operazioni di esecuzione forzata, **nel limite di 2 tentativi per sinistro**;
- le spese per la proposizione della querela, **solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte venga rinviata a giudizio.**

L'assicurazione non comprende i patti quota lite conclusi tra l'*Assicurato* e l'*Avvocato*.



Cosa si intende per “spese di soccombenza”?

Per “spese di soccombenza” si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'*Assicurato* è tenuto a pagare.

ART. 7.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri previsti dall'**art. 7.2 - Oggetto dell'assicurazione**, vengono garantiti per i *sinistri* relativi a:

A. LINEA BASE

A.1 difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;

A.2 difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

La prestazione opera purché:

- l'*Assicurato* venga assolto con decisione passata in giudicato;
- vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (attribuzione al *reato* di diversa ed inferiore qualificazione giuridica);
- sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*.

Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza, la *Compagnia* non anticipa all'*Assicurato* alcuna spesa legale.

ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da:

- **assoluzione;**
- **derubricazione del *reato* da doloso a colposo.**

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti A.1 e A.2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'*attività* assicurata.



A.3 “Pacchetto sicurezza” sono coperte le spese sostenute:

1. in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
2. per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a euro 250**.

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza alimentare;
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti non *accidentali* che abbiano causato inquinamento ambientale;
- protezione dei *dati* personali, compresi i reclami all'autorità competente: in questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di *risarcimento* di terzi per danni extra contrattuali causati dall'*Assicurato*, a secondo *rischio* quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;
- responsabilità amministrativa da *reato* delle società e degli enti.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, **solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente**.

Le garanzie operano anche per i *sinistri* verificatisi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'*attività* presso il *Contraente*.

B. LINEA COMPLETA

B.1 difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;

B.2 difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

La prestazione opera purché:

- l'*Assicurato* venga assolto con decisione passata in giudicato;
- vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (attribuzione al *reato* di diversa ed inferiore qualificazione giuridica);
- sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*;

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza, la Compagnia anticipa all'Assicurato le spese legali sino alla concorrenza di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da:

- **assoluzione;**
- **derubricazione del reato da doloso a colposo.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti B.1 e B.2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'*attività* assicurata.

B.3 “Pacchetto sicurezza” sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a euro 250**.

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza alimentare;
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti non *accidentali* che abbiano causato inquinamento ambientale;
- protezione dei *dati* personali, compresi i reclami all'autorità competente: in questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di *risarcimento* di terzi per danni extra contrattuali causati



dall'Assicurato, a *secondo rischio* quindi dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;

- responsabilità amministrativa da *reato* delle società e degli enti.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, **solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.**

Le garanzie operano anche per i *sinistri* verificatisi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'*attività* presso il *Contraente*.

- B.4** richiesta di *risarcimento* danni di natura extracontrattuale per *fatti illeciti* di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Qualora la richiesta di *risarcimento* riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social network.

- B.5** *vertenze* individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), che prestano la propria *attività* in favore e presso il *Contraente*.

La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

- B.6** *vertenze* in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi e fabbricati assicurati.

Per *vertenze* in materia di usucapione, l'insorgenza del *sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.

La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

- B.7** *vertenze* contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, **a patto che il valore in lite sia superiore a euro 200.**

Sono inoltre comprese le seguenti *vertenze* contrattuali relative:

- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di *e-commerce* (commercio elettronico);
- alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
- alla fornitura del servizio gestione del sito web del *Contraente*;
- alla registrazione del dominio web del *Contraente*.

La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

- B.8** ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi e fabbricati assicurati.

Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.



Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale?

È necessario presentare denuncia all'Intermediario che ha in carico la polizza, oppure ad ARAG ai seguenti recapiti:

- **telefono: + 39 0458290411**
- **fax: + 39 0458290557**
- **email: denunce@arag.it**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Tutela Legale.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 7.4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) alla materia fiscale e amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, *terremoto*, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) ad *attività* connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, ad eccezione dei *sinistri* conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a *vertenze* tra amministratori o soci o tra questi e il *Contraente*;
- h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a *fatti dolosi* delle persone assicurate;
- j) a fatti non *accidentali* che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua *attività*;
- m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- n) a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali od impianti.
Tale esclusione non opera nel caso in cui il *Contraente* operi nel settore edile.
- o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- q) all'*attività* svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r) a *vertenze* tra agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie del lavoro) e i lavoratori in regime di somministrazione occupati presso terzi;
- s) all'*attività* svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- t) all'esercizio della professione o dell'*attività* medica o di operatore sanitario;
- u) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- v) a *vertenze* con la *Compagnia*;
- w) all'adesione ad azioni collettive a tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi in qualità di consumatore o utente (class action);
- x) alla difesa penale per abuso di minori.

Sono escluse:

- y) le indennità di trasferta;
- z) ogni duplicazione di onorari nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione;
- aa) gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *sinistro*, al *premio* o alla *polizza*;
- bb) multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere, spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali.



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 7.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 7.4 - Esclusioni se non esplicitamente derogate.

A. Opposizione a sanzioni amministrative

A parziale deroga della lettera b) dell'art. 7.4 - Esclusioni, la prestazione opera per presentare ricorso od opposizione verso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'*attività* indicata in *polizza*.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000.

Sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

B. Vertenze con agenti e rappresentanti

A parziale deroga della lettera u) dell'art. 7.4 Esclusioni, la prestazione viene garantita al *Contraente* per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti sino ad un *massimo* di euro 5.000 per vertenza, indipendentemente dal *massimale* previsto per le altre garanzie.

C. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti

A parziale deroga della lettera l) dell'articolo 7.4 - Esclusioni, le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero dei crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Accertata la regolarità della denuncia di *sinistro*, la ARAG svolgerà in via stragiudiziale ogni *attività* finalizzata al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La prestazione viene garantita con il limite di 5 *sinistri* stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.

Entro il limite dei 5 *sinistri* stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase *giudiziale* limitatamente a 1 *sinistro* insorto in ciascun anno assicurativo, a patto che il valore in lite sia superiore a euro 500.

In ogni caso ARAG non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di iniezione o esecutivo.

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 7.10 - Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile, anche nel caso di coesistenza e operatività della garanzia di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente*, la *Compagnia* provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate, entro il limite del *massimale* di *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

D. Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti

A parziale deroga della lettera l) dell'art. 7.4 - Esclusioni, le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Accertata la regolarità della denuncia di *sinistro*, ARAG svolgerà in via stragiudiziale ogni *attività* finalizzata al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente garanzia e i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La prestazione viene garantita con il limite di 5 *sinistri* stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.



Entro il limite dei 5 *sinistri* stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la *fase giudiziale* limitatamente a 1 *sinistro* insorto in ciascun anno assicurativo, a patto che il valore in lite sia superiore a euro 500.

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 7.10 - Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile, anche nel caso di coesistenza e operatività della garanzia di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente*, la *Compagnia* provvede alla liquidazione integrale delle spese assicurate, entro il *limite del massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

E. Spese di resistenza extracontrattuali

A deroga a quanto indicato all'art. 7.2 - **Oggetto dell'assicurazione**, le prestazioni sono garantite per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per *fatti illeciti* di questi ultimi.

La prestazione opera a *secondo rischio* vale a dire dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'*Assicuratore* di Responsabilità Civile, per le spese di resistenza e soccombenza.

La prestazione opera a *primo rischio* nei casi in cui l'*assicurazione* di Responsabilità Civile:

- non sia operativa nel merito, vale a dire non copra il caso particolare denunciato perché non è oggetto di copertura, perché espressamente escluso dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista in *polizza*;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*;
- non esista.

Nel caso in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non intenda resistere alle richieste di *risarcimento* del terzo, avendo esaurito il *massimale* per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- a) l'*assicurazione* di Responsabilità Civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di *risarcimento* (a titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse avendo liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al *massimale* di *polizza*, o per violazione del patto di gestione lite);
- b) il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di *prescrizione*.

La copertura non è prevista per le spese legali o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

L'operatività della presente *garanzia* è subordinata al riscontro da parte della *Compagnia* di Responsabilità Civile, se esistente, in merito alla copertura del *sinistro*.

F. Retroattività

A parziale deroga dell'art. 7.9 - **Insorgenza del sinistro**, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti verificatisi **fino a un anno anteriormente alla data di effetto della polizza**, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza del *sinistro* successivamente alla data di effetto della *polizza*.

La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi, che risultino già a conoscenza dell'*Assicurato* prima della decorrenza della presente garanzia non sono compresi nell'*assicurazione*.

Qualora, precedentemente alla presente *polizza*:

- il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto il relativo *premio* per un'altra *garanzia* di Tutela Legale che prevedeva la denuncia dei *sinistri* anche successivamente alla cessazione della stessa, il *Contraente* si impegna a denunciare i *sinistri* insorti prima della stipula del presente contratto anche al precedente assicuratore.
- il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto il relativo *premio* per un'altra garanzia di Tutela Legale con la *Compagnia*, la presente *garanzia* aggiuntiva non è operante.



G. Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97

A parziale deroga della lettera b) dell'art. 7.4 - Esclusioni, la prestazione opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Dlgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. [► Decreto legislativo 472/97]

La prestazione opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso verso la sanzione amministrativa disposta dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, di quest'ultimo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**ART. 7.6 - NUMERO ADDETTI - VARIAZIONE**

Il premio della presente Sezione è determinato sulla base del numero degli addetti indicato in polizza.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne immediato avviso alla *Compagnia* che provvede ad adeguare il *premio*.

Nel caso in cui durante il corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia può risarcire il danno applicando la regola proporzionale, come disciplinato all'art. 9.47 - Assicurazione parziale e tolleranza delle norme che regolano la sezione In caso di sinistro.

ART. 7.7 - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le prestazioni vengono garantite agli *Assicurati* per **sinistri verificatisi nell'ambito dell'attività assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche in qualità di utenti del web e di social network.**

Le prestazioni indicate all'art. 7.3 - **Prestazioni garantite (A "LINEA BASE" e B "LINEA COMPLETA") e all'art. 7.5 Garanzie Aggiuntive**, se acquistate, operano anche in relazione alla sede legale ed alle sedi immobili strumentali all'esercizio dell'*attività* assicurata, **purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.**

ART. 7.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- 1. in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo:**
 - per la difesa penale, per la richiesta di *risarcimento* danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi
- 2. nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito e nel Liechtenstein:**
 - per le *vertenze* contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori, relative alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali;
- 3. nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino:**
 - per le *vertenze* contrattuali con i clienti, con agenti e rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria e per l'impugnazione delle delibere condominiali;
- 4. in tutto il mondo, purché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito e nel Liechtenstein:**
 - per le *vertenze* contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e di social network.



ART. 7.9 - INSORGENZA DEL SINISTRO

1. In base alla natura della *vertenza* per evento dannoso si intende:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Ai fini della presente Sezione, per **insorgenza del sinistro** si intende:

- la data in cui si verifica l'evento dannoso;
- la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di più eventi dannosi della stessa natura;
- la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. In questo caso gli eventi dannosi si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*.

2. **Pluralità di Assicurati:** in caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli stessi Assicurati, a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati.

Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli stessi Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese.

3. **Effetto della copertura e periodo di carenza:** la prestazione assicurativa viene garantita per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di effetto della *polizza*, se si tratta:

- di danno o presunto danno causato o subito dall'*Assicurato*;
- di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa da parte dell'*Assicurato*;

In tutte le restanti ipotesi trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto (*carenza*).

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, la **carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente.**

La **carenza di 3 mesi si intende invece a tutti gli effetti operante per le nuove prestazioni introdotte e acquistate con la presente *polizza*.**

È pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire adeguata documentazione atta idonea a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela Legale.

ART. 7.10 - COESISTENZA DI GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'*Assicurato*, la presente Sezione, nei *limiti* delle prestazioni garantite e delle eventuali garanzie aggiuntive acquistate, opera in *secondo rischio*.

La presente garanzia opera solamente dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente garanzia opera a primo rischio.

ART. 7.11 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA GARANZIA DI TUTELA LEGALE**1. Fallimento**

L'*assicurazione* si risolve di diritto alla data di dichiarazione del fallimento e la *Compagnia* è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai *sinistri* già in trattazione.

2. Concordato Preventivo, liquidazione, inabilitazione o interdizione

L'*assicurazione* si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del *Contraente*.



In tali casi, l'eventuale liquidazione dei *sinistri* già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione dell'*assicurazione* consegue l'obbligo della *Compagnia* al rimborso del *premio* pagato e non goduto.

3. Sospensione, radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente

L'*assicurazione* si risolve di diritto in caso di sospensione, radiazione, inabilitazione o interdizione del *Contraente*.

Nel caso in cui una delle precedenti circostanze riguardi un *Assicurato* diverso dal *Contraente*, lo stesso non potrà più beneficiare delle prestazioni previste dalla *polizza*.

Dalla risoluzione dell'*assicurazione* consegue la liberazione della *Compagnia* da ogni ulteriore prestazione e l'obbligo della stessa al rimborso del *premio* pagato e non goduto.

ART. 7.12 - ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

In caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o modifica dell'*attività* indicata in *polizza*, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Compagnia*.

In caso di alienazione dell'azienda, i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'acquirente o al successore se, avuta notizia dell'esistenza della presente *polizza*, entro 10 giorni dalla scadenza del *premio* successivo all'alienazione, questi non dichiara alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Alla *Compagnia* spettano, in tal caso, i premi relativi al periodo dell'*assicurazione* in corso.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE LINEA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Pacchetto sicurezza	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a € 250	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE LINEA COMPLETA	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese legali in attesa della definizione del giudizio	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Pacchetto sicurezza	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a € 250	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte	non previsto	valore in lite inferiore a € 200	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Opposizione a sanzioni amministrative	non previsto	somma ingiunta per la violazione, nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria inferiore a € 1.000	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Vertenze con agenti e rappresentanti	non previsto	non previsto	€ 5.000 per vertenza
C. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo





SEZIONE ASSISTENZA



La Sezione Assistenza è acquistabile e opera esclusivamente in abbinamento alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni o alla Sezione Furto o alla Sezione Responsabilità Civile.



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di **EUROP ASSISTANCE** per la fornitura delle prestazioni.



COSA È ASSICURATO

ART. 8.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione Assistenza sono garantite in favore dei seguenti soggetti in qualità di *Assicurato*:

- a) il *Contraente* per le prestazioni inerenti all'**art. 8.2.1 - ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA** e all'**art. 8.2.3 - ASSISTENZA DATI INFORMATICI**;
- b) il Legale rappresentante anche in qualità di amministratore o il titolare, per le prestazioni inerenti all'**art. 8.2.2 - ASSISTENZA ALLA PERSONA**.



ART. 8.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assistenza viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti e alle condizioni che seguono.

ART. 8.2.1. - ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA

Le **prestazioni** di seguito elencate sono fornite durante il periodo di durata della **polizza** sino a un massimo di **3 volte per ciascun tipo**.

(A1) - Invio elettricista per interventi d'emergenza

Qualora sia necessario un elettricista, presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza a causa della mancanza di corrente elettrica per guasti:

1. agli interruttori di accensione;
2. agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;

la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- a) corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'*Assicurato*;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

(A2) - Invio fabbro per interventi d'emergenza

Qualora sia necessario un fabbro, presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

La *prestazione* viene fornita nei seguenti casi:

1. *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali;
2. scasso di fissi e *infissi*, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, quando ne sia compromessa la funzionalità, in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

(A3) - Invio serrandista per interventi d'emergenza

Qualora sia necessario un serrandista, presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

La *prestazione* viene fornita nei seguenti casi:

1. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali;
2. *furto*, *tentato furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *allagamento*, che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali, in modo tale da non garantirne la sicurezza.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



(A4) - Invio vetraio per interventi d'emergenza

Qualora sia necessario un vetraio, presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, a seguito di *incendio*, *furto* o tentato *furto* regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

La *prestazione* è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico *dell'Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

(A5) - Invio termoidraulico per interventi d'emergenza

Qualora sia necessario un tecnico, presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, per l'impianto di condizionamento, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi il sabato, la domenica e i restanti giorni festivi.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico *dell'Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

(A6) - Pronto intervento per danni d'acqua

Qualora a seguito di danni causati da spargimento di acqua presso i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, sia necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali stessi e del relativo *contenuto*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La *prestazione* è dovuta per i seguenti casi:

1. *allagamento* o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dei locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La *prestazione* non è dovuta:

a) per punto 1., relativamente a *sinistri* originati da:

- a.1) guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- a.2) rottura delle tubature esterne del *fabbricato*;
- a.3) negligenza *dell'Assicurato*;

b) per il punto 2., relativamente a danni di tracimazione dovuta a *rigurgito* di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.

(A7) - Invio sorvegliante

Qualora la sicurezza dei locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza* risulti compromessa a seguito di:

1. *incendio*;
2. *esplosione*;
3. *scoppio*;
4. danni causati dall'acqua;
5. atti vandalici;
6. *furto* o tentato *furto*;

la *Struttura Organizzativa* provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di un sorvegliante.



Specifiche istruzioni sono fornite contattando la *Struttura Organizzativa* nel caso in cui:

- fosse impossibile il reperimento di un sorvegliante per ragioni obiettive;
- l'eventuale amministratore del condominio avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia.

La **Compagnia** tiene a proprio carico le spese sino a un massimo di euro 500 per *sinistro*.



È possibile in caso di urgenza chiedere l'intervento di un artigiano di fiducia e poi farsi rimborsare dalla Compagnia?

No, in quanto bisogna sempre chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che provvederà all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

(A8) - Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora a seguito dell'attivazione della prestazione A1. "Invio Eletttricista per interventi d'emergenza", sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a causa della mancanza di corrente elettrica in tutti i locali adibiti all' *attività* indicata in *polizza*, dovuta a guasti:

1. agli interruttori di accensione;
2. agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;

la *Struttura Organizzativa* preventivamente organizza un sopraluogo per accertare l'entità dei guasti.

La stessa successivamente provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un gruppo elettrogeno (generatore di corrente elettrica) della potenza massima di 3kw.

Nel corso dell'erogazione della *prestazione*, **potrà essere richiesto all'Assicurato il versamento di una cauzione** per gli eventuali danni causati al gruppo elettrogeno (generatore di corrente elettrica).

La cauzione versata sarà restituita nel momento del ritiro del gruppo elettrogeno (generatore di corrente elettrica) solo se integro.

Sono esclusi dalla *prestazione* tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati da imperizia o negligenza o dolo *dell'Assicurato*;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica a monte del contatore;
- d) impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- e) guasti su parti di impianto di pertinenza condominiale o parti comuni;
- f) manutenzioni ordinarie degli impianti;
- g) interventi su parti di impianto di pertinenza dell'ente erogatore;
- h) interventi atti ad adattare gli impianti agli obblighi di legge.

La **Compagnia** si farà carico delle spese del costo dell'intervento, comprensivo dell'uscita del personale specializzato e della fornitura dell'apparecchio, sino ad un *massimale* di euro 500 per *sinistro*.

Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di consumo di energia elettrica.



(A9) - Spese di trasloco

Qualora a seguito di:

1. *incendio*;
2. *esplosione, scoppio, implosione*;
3. *allagamento*;
4. *furto*;

che abbiano colpito i locali adibiti all'*attività* indicata in *polizza*, e sia necessario effettuare un trasloco, la *Struttura Organizzativa* provvede a organizzare il trasloco stesso alla nuova ubicazione o al deposito nel *territorio italiano*.

Sono esclusi dalla *prestazione* i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal *sinistro*, i costi di deposito e ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

La *Compagnia* si farà carico dei costi del trasloco sino a un massimo di euro 1.500 per *sinistro*.

(A10) - Prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un furgone di massa complessiva **sino a 3,5 tonnellate**, in sostituzione a quello danneggiato in conseguenza di evento indennizzabile, la *Struttura Organizzativa* si occupa della prenotazione a tariffe agevolate.

Il furgone a uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa.

Restano comunque a carico dell'*Assicurato* tutti i costi inerenti al noleggio e nel dettaglio:

1. **le spese del carburante e del pedaggio (autostrade, ecc.);**
2. **le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;**
3. **le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'*Assicurato*.**

La società di autonoleggio potrebbe richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo cauzione.

ART. 8.2.2 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Le *prestazioni* di seguito elencate sono fornite durante il periodo di durata della *polizza* sino a un massimo di 3 volte per ciascun tipo.

La *prestazione* (B2) - Annullamento viaggio è operante per un'unica domanda indipendentemente dall'esito.

(B1) - Rientro anticipato

Qualora l'*Assicurato* si trovi in *viaggio* in Italia o all'estero e in conseguenza di:

1. *furto o tentato furto*;
2. atti vandalici;
3. *incendio*;
4. *fulmine*;
5. *esplosione*;
6. *scoppio*;

debba rientrare immediatamente presso la propria *attività*, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Nei casi in cui l'*Assicurato* debba abbandonare un veicolo in loco per rientrare più rapidamente, la *Struttura Organizzativa* mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. La *Compagnia* garantisce la relativa spesa.

La *prestazione* non è operante se l'*Assicurato* non trasmette alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione relativa ai *sinistri* che danno luogo alla *prestazione* stessa.

La *Compagnia* garantisce le relative spese sino ad un *massimale*:

- di euro 300 per *sinistro*, se l'*Assicurato* si trova in Italia;
- di euro 500 per *sinistro*, se l'*Assicurato* si trova all'estero.



(B2) - Annullamento viaggio

Qualora l'*Assicurato* debba annullare un *viaggio* prenotato **per cause oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione**, la *Compagnia* rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una compagnia aerea o di navigazione.

La *prestazione* è estesa a tutti i *familiari* conviventi dell'*Assicurato* o ad uno dei compagni di *viaggio*, **purché iscritti sulla medesima pratica**.

La *prestazione* è dovuta nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto l'intervento della *Struttura Organizzativa* per l'invio di un artigiano, a seguito di **danno materiale e diretto**, indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio e altri danni ai beni della presente *polizza*, e la gravità del danno stesso sia tale da rendere necessaria la presenza dell'*Assicurato* in loco nelle successive 48 ore.

La *prestazione* è dovuta unicamente per l'annullamento di un *viaggio*, la cui data di inizio rientri nelle 48 ore successive al danno di cui sopra.

La *Compagnia* rimborsa per intero la penale addebitata all'*Assicurato* compresi i costi di gestione pratica, le fee (compenso) di agenzia, l'adeguamento del carburante e i visti **(con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte della compagnia aerea, sino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo)**.

(B3) - Ricerca e prenotazione visite specialistiche e accertamenti diagnostici

Qualora l'*Assicurato* debba sottoporsi, a seguito di *infortunio* o *malattia*, a:

1. una visita specialistica;
2. un accertamento diagnostico;
3. ad analisi ematochimiche;

la *Struttura Organizzativa*, consultato il medico curante, individua e prenota la visita specialistica, l'accertamento diagnostico o il centro di analisi ematochimiche in accordo con l'*Assicurato* stesso, **tenuto conto delle disponibilità esistenti**.

La *prestazione* è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

(B4) - Consulenza medica

Qualora l'*Assicurato* abbia la necessità di valutare il proprio stato di salute, a seguito di *infortunio* o *malattia*, può contattare i medici della *Struttura Organizzativa* e chiedere un consulto telefonico.

(B5) - Invio medico al domicilio

Qualora l'*Assicurato* abbia la necessità di un medico, a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della *prestazione*, provvede ad inviare uno dei medici convenzionati.

In caso d'impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* predispone, in via sostitutiva, il trasferimento dell'*Assicurato* nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

La *Compagnia* si farà carico delle relative spese sino a un massimo di euro 300 per *sinistro*.

(B6) - Invio ambulanza

Qualora l'*Assicurato* successivamente al *ricovero* di primo soccorso abbia la necessità di un trasporto in ambulanza, a seguito di *infortunio* o *malattia improvvisa*, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarla direttamente.

La *Compagnia* si farà carico della relativa spesa, sino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 150 Km di percorso complessivo (andata e ritorno).



(B7) - Invio infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato abbia la necessità di essere assistito da un infermiere, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di *infortunio*, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato.

La Compagnia si farà carico dell'onorario dell'infermiere sino a un massimo di euro 500 al giorno con il limite di 3 giorni consecutivi.

(B8) - Second Opinion Internazionale

Qualora l'Assicurato desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico diagnostica, a seguito di *malattia* per la quale sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, attraverso gli operatori della *Struttura Organizzativa* viene messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l'Assicurato, offre la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita, come pure l'erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell'esperienza di Centri Medici qualificati.

I Medici della Centrale di Telemedicina, dopo aver valutato la richiesta dell'Assicurato e consultato il medico curante, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti.

Tutti i *dati* clinici, saranno trasmessi al Centro Medico internazionale di riferimento.

Il Centro Medico internazionale di riferimento, dopo aver eseguito le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche e aver ottenuto i pareri da parte dei Medici Specialisti, formula rapidamente la propria risposta scritta.

Tale risposta specialistica ai quesiti viene inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all'Assicurato, aiutandolo a interpretarla, se necessario.

(B9) - Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion

Qualora l'Assicurato, a seguito di *infortunio*, risulti affetto da una patologia che:

1. per caratteristiche obiettive viene ritenuta dai medici della *Struttura Organizzativa* non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato stesso in ragione all'improvvisa *carezza* dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura;
2. qualora i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato d'intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento in un centro ospedaliero adeguato alla cura della patologia:

la *Struttura Organizzativa* provvede:

- ad individuare e prenotare, **tenuto conto delle disponibilità esistenti**, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato;
- ad organizzare il trasporto in ambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il *viaggio*, qualora i medici della *Struttura Organizzativa* stessa la ritenessero necessaria.

Sono esclusi dalla prestazione:

- a) le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza;
- b) le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza, per deficienze strutturali o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera;
- c) tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La Compagnia si farà carico dei relativi costi sino a un massimo di euro 500 per sinistro.

(B10) - Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in un centro ospedaliero attrezzato e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la *Struttura Organizzativa* provvede a inviare un interprete sul posto.

La Compagnia si farà carico dei costi dell'interprete per un massimo di 8 ore lavorative.



(B11) - Invio medicinali all'estero

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *infortunio* o *malattia*, necessiti di medicinali **regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della *Struttura Organizzativa***, la stessa provvede al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

La **prestazione** è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l'*Assicurato*.

(B12) - Ospedalizzazione domiciliare

Qualora l'*Assicurato*, trovandosi in Italia, in seguito ad *infortunio* con **ricovero di almeno 4 giorni**, necessiti dell'invio di personale sanitario al proprio domicilio, la *Struttura Organizzativa*, su richiesta scritta del medico curante, organizza e gestisce l'assistenza al domicilio mediante *prestazioni* di proprio personale medico, paramedico, e riabilitativo, **per una durata massima di 7 giorni consecutivi**.

Dopo aver accertato la necessità della *prestazione*, le modalità per l'accesso e l'erogazione del servizio verranno definite dal servizio medico della *Struttura Organizzativa* in accordo con i medici curanti dell'*Assicurato*.

(B13) - Viaggio familiare

Qualora l'*Assicurato* venisse **ricoverato in un istituto di cura per più di 4 giorni**, la *Struttura Organizzativa* fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungerlo.

(B14) - Spese pernottamento

Qualora l'*Assicurato* venisse **ricoverato in un istituto di cura per più di 7 giorni**, la *Struttura Organizzativa* provvede all'eventuale prenotazione di un albergo a un familiare convivente per il suo pernottamento.

La prestazione di cui si fa carico la *Struttura Organizzativa* è limitata alle spese relative al pernottamento in albergo e alla prima colazione **sino a un massimo di euro 500 per sinistro**.

(B15) - Rimpatrio salma

Qualora l'*Assicurato* sia deceduto a seguito di *infortunio* o *malattia*, la *Struttura Organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma sino al luogo di sepoltura in Italia, **facendosi carico dei relativi costi sino a un massimo di euro 5.000 per sinistro, sebbene siano coinvolti più Assicurati**.

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore, la stessa diventa operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* riceve garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e all'eventuale recupero della salma.

(B16) - Anticipo denaro

Qualora a seguito di *infortunio* all'estero, l'*Assicurato* debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura Organizzativa* provvede al loro pagamento sul posto, in nome e per conto dell'*Assicurato* stesso.

La *Compagnia* si farà carico delle relative fatture sino a un massimo di euro 1.000 per sinistro.

(B17) - Reperimento di attrezzature medico chirurgiche

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *prescrizione* da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, abbia la necessità di una delle seguenti attrezzature medicochirurgiche:

1. stampelle;
2. sedia a rotelle;
3. materasso antidecubito,

la *Struttura Organizzativa* provvede a metterle a disposizione in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'*Assicurato* stesso e sino a un massimo di 60 giorni per sinistro.



Per cause indipendenti dalla volontà della *Struttura Organizzativa*, se risultasse impossibile reperire o fornire tali attrezzature, la *Compagnia* provvede a rimborsare le spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, sino alla concorrenza di euro 350 per *sinistro*.

ART. 8.2.3. - ASSISTENZA DATI INFORMATICI

Le *prestazioni* sono fornite durante il periodo di durata della *polizza*:

- sino a un massimo di 3 volte per la *prestazione* (C1) **Recupero dati**;
- sino a un massimo di 2 volte per la *prestazione* (C2) **“Digital Assistance”**.

(C1) - Recupero dati

Qualora a seguito di perdita di *dati* conservati su supporto magnetico, l'*Assicurato* può mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* **24 ore su 24 e 7 giorni su 7 giorni**, per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei *dati*.

In caso di impossibilità del recupero dei *dati* per via telefonica, la *Struttura Organizzativa* provvede al ritiro del supporto presso l'*Assicurato*, per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei *dati*.

L'*Assicurato* riceve comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei *dati*; in caso di accettazione del preventivo, i tecnici informatici provvedono al recupero dei *dati* su nuovo supporto magnetico indicato dall'*Assicurato* stesso.

Resteranno comunque a carico dell'Assicurato i costi di recupero dei dati, mentre resteranno a carico della *Compagnia* i costi di restituzione del supporto magnetico danneggiato o nuovo.

(C2) - “Digital Assistance”

Nel caso che l'*Assicurato* ravvisasse un guasto o un malfunzionamento a uno degli apparecchi digitali utilizzati per l'esercizio dell'*attività* indicata in *polizza*, può contattare la *Struttura Organizzativa* che provvede ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica.

La *prestazione* è fornita per i seguenti apparecchi:

- Notebook;
- PC Desktop;
- Tablet;
- Smartphone;
- Stampanti;
- FAX;
- POS;
- Router;
- Scanner.

Se la risoluzione non fosse possibile da remoto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un tecnico informatico specializzato, che effettuerà la riparazione presso l'*Assicurato*, tenendone a carico i costi di invio.

L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.





Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla Struttura Organizzativa richiedendo assistenza tramite:

- telefono: 800016910 (dall'Italia)
- telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)
- fax: +39 0258477201

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 8.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI

Tutte le *prestazioni* non sono dovute per *sinistri provocati o dipendenti da*:

- a) dolo dell'*Assicurato*;
- a) guerra, *terremoti*, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, *atti di terrorismo* e di vandalismo;
- c) abuso di alcoolici o psicofarmaci come pure dall'uso non terapeutico di *stupefacenti* e allucinogeni.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 8.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il *territorio italiano*.

ART. 8.5 - INDENNIZZI ALTERNATIVI PER MANCATA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI

Nel caso in cui l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni* di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *indennizzi* o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 8.6 - DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia tempestivamente preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.

Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro 2 anni dalla data del *sinistro* che ha dato origine alla *prestazione*. ► art.2952 Codice Civile]



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio elettricista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio fabbro per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio serrandista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio vetraio per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio termoidraulico per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio sorvegliante	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Spese di trasloco	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro
Rientro anticipato	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro, se in Italia € 500 per sinistro, se dall'Estero
Annullamento viaggio	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
Invio medico a domicilio	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro
Invio ambulanza	non previsto	non previsto	150km di percorso andata e ritorno
Invio infermiere a domicilio	non previsto	non previsto	€ 500 al giorno con il massimo di 3 giorni consecutivi
Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Interprete all'estero	non previsto	non previsto	8 ore lavorative
Ospedalizzazione domiciliare	non previsto	non previsto	7 giorni consecutivi
Spese pernottamento	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Rimpatrio salma	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Anticipo denaro	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro
Reperimento di attrezzature medico chirurgiche	non previsto	non previsto	comodato d'uso 60 giorni oppure € 350 per sinistro





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'**Intermediario** al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia** entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) in caso di **incendio**, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla **Compagnia**;



- d) fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;
- e) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 9.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
- c) predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. In questo caso, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*;
- f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 9.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita* totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 9.4 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 9.5 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 9.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 9.3 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 9.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- a) **fabbricato o rischio locativo**;
- b) **contenuto (eccetto merci, stupefacenti, preziosi, valori e ricette farmaceutiche)**;
- c) **cose particolari**;
- d) **lastre**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- e) **merci, stupefacenti, preziosi**.

Per valori e ricette farmaceutiche si rimanda rispettivamente agli artt. 9.5.1 - Valori e 9.5.2 - Ricette farmaceutiche.

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il fabbricato o rischio locativo**, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

Se la ricostruzione o il ripristino del *fabbricato* deve rispettare le Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del *sinistro*, sono inclusi nell'ammontare del danno anche tali maggiori costi purché sia stata acquistata la garanzia aggiuntiva "Spese supplementari (in aumento)".



La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del *territorio italiano*, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.

- b) per il **contenuto**, è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- b.1) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*;
- b.2) per le merci, gli *stupefacenti*, i *preziosi*, per cui si rimanda alla lettera e) del presente articolo;
- b.3) per i *valori*, per cui si rimanda all'**art. 9.5.1 - Valori**;
- b.4) per le *ricette farmaceutiche*, per cui si rimanda all'**art. 9.5.2 - Ricette farmaceutiche**.
- c) per le **cose particolari**, è pari al costo di rimpiazzo delle *cose particolari* distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.
- d) per le **lastre**, è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera, deducendo il valore dei recuperi.

In ogni caso la *Compagnia* non indennizza, per ciascun bene assicurato per *contenuto*, *cose particolari* e *lastre*, importo superiore al quadruplo del *valore allo stato d'uso* del bene assicurato stesso al momento del *sinistro*.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo*, solo se procede:

1. al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato*, purché l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);
2. al rimpiazzo del *contenuto*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
3. al rimpiazzo o al rifacimento delle *cose particolari*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del *sinistro*.



Applicazione del criterio a "valore a nuovo"

Esempio Fabbricato:

Incendio con danno totale ai serramenti in legno del negozio.

Costo di **ripristino** dei serramenti: € 3.500;

Limite di indennizzo € 2.500;

Indennizzo: € 2.500

Esempio Contenuto:

Incendio con danno totale ad un Computer.

Costo di **rimpiazzo** di un nuovo Computer di pari caratteristiche e marca: € 500;

Franchigia € 100;

Indennizzo: € 400 (€ 500- € 100)

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Se prestato il *valore allo stato d'uso*, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- e) per le merci, gli *stupefacenti*, i *preziosi*, si stima il loro valore al momento del *sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora



questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*) meno il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a merci vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- e.1. le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- e.2. le merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- e.3. l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.



Applicazione del criterio a “valore allo stato d'uso”

Esempio Contenuto:

Incendio con danno totale ad un Computer.

Costo di **rimpiazzo** di un nuovo Computer di pari caratteristiche e marca: € 500;

Deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà: 20% → (€ 500 * 20%) = € 100

Costo di **rimpiazzo**: (€ 500 - €100) = € 400

Franchigia: € 100

Indennizzo: € 300 (€ 400 - € 100)

ART. 9.5.1 - VALORI

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 9.5.2 - RICETTE FARMACEUTICHE

Per le **ricette farmaceutiche** rimane stabilito che:

- il valore delle *ricette farmaceutiche* è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella adesiva apposta sulla confezione di ciascun prodotto o specialità medicinale;
- il valore dei prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali è rappresentato dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente.



Qualora al momento del *sinistro* l'*Assicurato* non fosse in grado di produrre la documentazione specifica e adeguata a provare il valore delle ricette danneggiate, la liquidazione dell'*indennizzo* avviene rilevando l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili, del mese precedente e del mese successivo al *sinistro*, sotto la voce "Importo Netto Ricette", presentata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per il pagamento convenzionale.

L'ammontare desunto (sommatoria dei mesi considerati), diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione, costituisce il valore medio convenzionale.

Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra il giorno successivo alla distinta contabile di cui sopra e il giorno del *sinistro*, costituisce il valore dell'*indennizzo*.

ART. 9.5.3 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 9.5.4 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

ART. 9.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente **art. 9.5 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del *sinistro* le *somme* rispettivamente *assicurate* per le *partite* stesse, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*. [► *art.1907* Codice Civile]

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale dei beni assicurati risulti superiore alle somme assicurate più del 10%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 10%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

Inoltre la regola proporzionale non viene applicata:

- se l'ammontare del danno, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore ad euro 15.000; in questo caso l'*indennizzo* viene corrisposto a *primo rischio assoluto*, purché al momento del *sinistro* non esistano *polizze* per i medesimi beni e per i medesimi rischi;
- per le spese di demolizione e sgombero.

ART. 9.7 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato **all'art. 9.5 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.



ART. 9.8 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di *sinistro*, su richiesta del *Contraente*, può essere applicato quanto previsto all'**art. 9.10 - Pagamento dell'indennizzo** delle presenti Norme a ciascuna *partita* assicurata.

Ogni *partita* assicurata, viene singolarmente considerata come se fosse stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo, i *periti* incaricati redigono un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia per ciascuna *partita* assicurata.

I pagamenti effettuati secondo la regola sopra indicata devono essere considerati come acconto e dunque soggetti a eventuale conguaglio rispetto al valore di *indennizzo* finale per il *sinistro* riconosciuto dalla *Compagnia*.

ART. 9.9 - COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Qualora al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ciascuna *partita* risulti eccedente il valore dei beni che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di assicurazione". [► art.1907 Codice Civile]

Per la ripartizione sono considerate le *partite* con "insufficienza di assicurazione" colpite o no dal *sinistro*.

La compensazione può avere luogo per le *partite*:

1. riguardanti la stessa ubicazione;
2. assicurate a *valore intero*;
3. con tasso di *premio* uguale o inferiore.

ART. 9.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

ART. 9.11 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'*indennizzabilità* del *sinistro* stesso e che **l'*indennizzo complessivo previsto sia almeno di euro 50.000.***

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*.

L'acconto non può comunque esser superiore ad euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del *valore allo stato d'uso* ai beni assicurati.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'anticipo, l'*Assicurato* può ottenere, sul supplemento di indennità, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

ART. 9.12 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*, salvo i casi previsti dal Codice Civile. [► art.1914 Codice Civile]





Se ho subito dei danni a seguito di incendio che superano la somma assicurata cosa mi viene riconosciuto dalla Compagnia?

Il massimo esborso che la Compagnia è tenuta a riconoscere all'assicurato è equivalente alla somma assicurata, anche se i danni che sono stati subiti e le spese sostenute risultano superiori.

L'unico importo che la Compagnia può riconoscere in più rispetto alla somma assicurata è quello delle eventuali spese di salvataggio. [► art.1914 Codice Civile]

ART. 9.13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La **Compagnia** è tenuta a pagare soltanto la sua quota **proporzionale**, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione **solidale con gli altri assicuratori**.



Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 2.000.000 euro

Somma assicurata per il fabbricato = 1.200.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il fabbricato = 800.000 euro con Assicurazione Beta

Danno causato dall'incendio = 500.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del Fabbricato) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = $(1.200.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 300.000$ euro

Indennizzo Assicurazione Beta = $(800.000 / 2.000.000) \times 500.000 = 200.000$ euro

ART. 9.14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE FURTO

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.15.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.
[► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di *polizza*.
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;
- e) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 9.15.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare i beni non rubati e le tracce del *reato* fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro i 5 giorni successivi dal momento del *sinistro*;
- c) predisporre una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione di qualità, quantità e valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi;
- f) dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 9.16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

1. esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
2. dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
3. occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;



4. adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
5. alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 9.18 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 9.15 - Obblighi in caso di *sinistro***, delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 9.19 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 9.18.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 9.17 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.



ART. 9.19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- a) **contenuto (eccetto merci, stupefacenti, preziosi, valori e ricette farmaceutiche);**
- b) **cose particolari.**

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- c) **merci, stupefacenti, preziosi.**

Per valori e ricette farmaceutiche si rimanda rispettivamente agli artt. 9.19.1 - Valori e 9.19.2 - Ricette farmaceutiche.

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il contenuto**, è pari al costo di rimpiazzo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- a.1) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del *sinistro*;
- a.2) per le merci, gli *stupefacenti*, i *preziosi*, per cui si rimanda alla lettera c) del presente articolo;
- a.3) per i *valori*, per cui si rimanda **all'art. 9.19.1 - Valori**;
- a.4) per le *ricette farmaceutiche*, per cui si rimanda **all'art. 9.19.2 - Ricette farmaceutiche**;
- b) **per le cose particolari**, è pari al costo di rimpiazzo delle *cose particolari* sottratte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del sinistro.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede:

1. al rimpiazzo del *contenuto*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
2. al rimpiazzo o al rifacimento delle *cose particolari*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del *sinistro*.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- c) **per le merci, gli stupefacenti, i preziosi, si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale** (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*) **meno il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.**

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a merci vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- c.1. le merci sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci;
- c.2. le merci sottratte o danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- c.3. l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.



ART. 9.19.1 - VALORI

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda gli **effetti cambiari**, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari)** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 9.19.2 - RICETTE FARMACEUTICHE

Per le **ricette farmaceutiche** rimane stabilito che:

- il valore delle *ricette farmaceutiche* è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella adesiva apposta sulla confezione di ciascun prodotto o specialità medicinale;
- il valore dei prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali è rappresentato dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente.

Qualora al momento del *sinistro* l'*Assicurato* non fosse in grado di produrre la documentazione specifica adeguata a provare il valore delle ricette danneggiate, la liquidazione dell'*indennizzo* avviene rilevando l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili, del mese precedente e del mese successivo al *sinistro*, sotto la voce "Importo Netto Ricette", presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento convenzionale.

L'ammontare desunto (sommatoria dei mesi considerati), diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione, costituirà il valore medio convenzionale.

Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra il giorno successivo alla distinta contabile di cui sopra e il giorno del *sinistro*, costituirà il valore dell'*indennizzo*.

ART. 9.19.3 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 9.20 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'**art. 9.19 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
3. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.



ART. 9.21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

ART. 9.22 - RECUPERO DEI BENI RUBATI

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, **salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi.**

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del *sinistro*, la *Compagnia* è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti ai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di lasciare alla *Compagnia* i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la *Compagnia* ha il diritto di rifiutare pagando l'*indennizzo* dovuto.

ART. 9.23 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere dall'*assicurazione* a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* o dell'Assicurato e previo consenso della *Compagnia*, la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale. In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

In questo caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'**art. 1.11 - Recesso in caso di sinistro** delle Norme Comuni.

ART. 9.24 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'**art.1914 del Codice Civile**. [► art.1914 Codice Civile]

ART. 9.25 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, calcolata secondo la propria *assicurazione* nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.





Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Costo di rimpiazzo del contenuto al momento del sinistro = 200.000 euro

Somma assicurata per il contenuto = 120.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il contenuto = 80.000 euro con Assicurazione Beta

Danno da furto = 50.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del contenuto) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = $(120.000 / 200.000) \times 50.000 = 30.000$ euro

Indennizzo Assicurazione Beta = $(80.000 / 200.000) \times 50.000 = 20.000$ euro

ART. 9.26 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE ELETTRONICA

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.27.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;



d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 9.27.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.
- c) predisporre, a richiesto della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 9.27.1 - Obblighi al momento del Sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'*assicurazione* resta sospesa per il bene danneggiato limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 9.28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce od i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o l'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto d'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.29 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su eventuali punti controversi sono prese a maggioranza.



Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*; quelle del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 9.30 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 9.27 - Obblighi in caso di sinistro**, delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 9.31 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 9.30.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente **art. 9.29 - Procedura per la valutazione del danno**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 9.31 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a *valore intero*, **la determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni *partita*, in maniera differente se il danno è o non è suscettibile di riparazione.**

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessario per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, valutato secondo i costi di riparazione al momento del *sinistro*;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti sostituite.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come alla lettera a) diminuito dell'importo stimato alla lettera b).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- c) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del *sinistro*, dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- d) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come alla lettera c) diminuito dell'importo stimato alla lettera d).



Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come alla lettera a) eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come alla lettera c).

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, *prestazioni* e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno:

- a) le spese per tentativi di riparazione;
- b) le spese per riparazione provvisorie;
- c) le spese per modifiche o miglioramenti;
- d) le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro;
- e) le maggiori spese per trasporti aerei.

Qualora l'*assicurazione* sia prestata a *primo rischio assoluto*, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* e il valore degli stessi dopo il *sinistro*.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva B - Programmi in licenza d'uso, se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, decade il diritto all'indennizzo.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva C - Supporto di dati, se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

ART. 9.32 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente **art. 9.31 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, risulta che il valore assicurabile di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del *sinistro* le *somme* rispettivamente *assicurate* per le partite stesse, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*. [► art.1907 Codice Civile]

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale dei beni assicurati risulti superiore alle *somme assicurate* più del 10%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 10%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

ART. 9.33 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'**art. 9.31 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 9.34 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



ART. 9.35 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La **Compagnia** non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole **partite**, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile. [► art.1914 Codice Civile]

ART. 9.36 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo **rischio** indicato in **polizza** siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il **Contraente** o l'**Assicurato** può richiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La **Compagnia** è tenuta a pagare soltanto la sua quota **proporzionale**, in ragione dell'**indennizzo**, **calcolata secondo la propria assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi **indennizzi** risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore delle apparecchiature elettroniche al momento del sinistro = 20.000 euro

Somma assicurata per le apparecchiature elettroniche = 12.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per le apparecchiature elettroniche = 8.000 euro con Assicurazione Beta

Danno subito = 5.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore delle apparecchiature elettroniche) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = (12.000 / 20.000) x 5.000 = 3.000 euro

Indennizzo Assicurazione Beta = (8.000 / 20.000) x 5.000 = 2.000 euro

ART. 9.37 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **polizza** possono essere esercitati solamente dal **Contraente** e dalla **Compagnia**.

Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'**indennizzo** liquidato a termini di **polizza** non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'**Intermediario** oppure la **Compagnia** entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il **sinistro** può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la **polizza** su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.



Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la *perdita* totale o parziale dei diritti derivanti dalla *polizza*.
[► art.1915 Codice Civile]

Agli effetti dell'*assicurazione* di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva C - Malattie professionali, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare alla *Compagnia* l'insorgenza della malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.39 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.** [► art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

ART. 9.40 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

1. Assicurazione R.C.T. e R.C.O.

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il numero di *addetti* accertati eccede il numero di *addetti* dichiarati in *polizza*, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto tra il numero di *addetti* dichiarati e il numero di *addetti* accertati. [► art.1907 Codice Civile]

La *Compagnia* applica la *regola proporzionale* qualora:

- il numero degli *addetti* accertati risulti superiore ad 1 unità, nel caso di *addetti* dichiarati sino a 3;
- il numero degli *addetti* accertati risulti superiore a 2 unità, nel caso di *addetti* dichiarati superiore a 3.

Se invece la variazione risultasse inferiore ai limiti sopra, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

2. Assicurazione R.C.F.

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il valore di **ricostruzione a nuovo del *fabbricato*, escluso il valore dell'area**, eccede il valore dichiarato in *polizza*, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e il costo di ricostruzione a nuovo risultante al momento del *sinistro*. [► art.1907 Codice Civile]

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale del *fabbricato* risulti superiore al valore dichiarato più del 10%.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 10%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.



ART. 9.41 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese o persone.

ART. 9.42 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.43 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - TERMINI DI DENUNCIA E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA



L'*Assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o ad ARAG, qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal *contratto*.

L'*Assicurato* può contattare ARAG per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- telefonando al numero: + 39 0458290411

oppure inviando la denuncia tramite:

- fax al numero: + 39 0458290557
- email all'indirizzo: denunce@arag.it

La denuncia del *sinistro* deve pervenire all'*Intermediario* o ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del *contratto*.

Nel caso in cui la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei *sinistri* decorre per tutte le *polizze* dalla data di scadenza della *polizza* più recente.

L'*Assicurato* deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

L'*Assicurato* può inviare la documentazione relativa alla gestione del *sinistro* nei seguenti modi:

- fax al numero: + 39 0458290449
- email all'indirizzo sinistri@arag.it

In caso di inadempimento di tali obblighi ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, come pure di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.



QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 9.44 - GESTIONE DEL SINISTRO

Dopo aver ricevuto la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento.**

ARAG si riserva di affidare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche davanti ad organismi di mediazione.

Se il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo.

Nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della *vertenza* viene quindi affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo **art. 9.43 - Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale**, per la trattazione giudiziale.

In sede penale, la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del successivo **art. 9.43 - Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale.**

L'assicurazione viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte, devono essere preventivamente confermate da ARAG.

La *Compagnia* e ARAG non sono responsabili dell'operato di Consulenti Tecnici.

ART. 9.45 - LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

L'*Assicurato*, limitatamente alla *fase giudiziale* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente o dell'Assicurato.** In quest'ultimo caso, se necessario, la *Compagnia* indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La *Compagnia* e ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. 9.46 - DISACCORDO CON LA COMPAGNIA E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità.

Tale arbitro è designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui un precedente tentativo di mediazione non sia andato a buon fine.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato, nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.



ART. 9.47 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il numero di *addetti* accertati eccede il numero di *addetti* dichiarati in *polizza*, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto tra il numero di *addetti* dichiarati e il numero di *addetti* accertati. [► art.1907 Codice Civile]

La *Compagnia* applica la *regola proporzionale* qualora:

- il numero degli *addetti* accertati risulti superiore ad 1 unità, nel caso di *addetti* dichiarati sino a 3;
- il numero degli *addetti* accertati risulti superiore a 2 unità, nel caso di *addetti* dichiarati superiore a 3.

Se invece la variazione risultasse inferiore ai limiti sopra, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

ART. 9.48 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA COMPAGNIA

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'*Assicurato* dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 7.2 - Oggetto dell'assicurazione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di *surrogazione* del terzo.



SEZIONE ASSISTENZA



La gestione dei sinistri relativi alla “Sezione Assistenza” è stata affidata dalla *Compagnia* a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 9.49 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA



Per usufruire delle *prestazioni* previste, **l'Assicurato deve rivolgersi direttamente e esclusivamente alla *Struttura Organizzativa***, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei seguenti modi:

- telefonando dall'Italia: numero verde 800016910
- telefonando dall'estero: + 39 0258286171

Se è impossibilitato a telefonare, può inviare una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI

oppure inviare un fax al numero **+39 0258477201**

L'Assicurato deve comunicare alla *Struttura Organizzativa*:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della *polizza* preceduto dalla sigla HPMI;
- l'indirizzo del luogo in cui è ubicato il *rischio*;
- il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell'assistenza sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

L'Assicurato è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei:

- a) giustificativi;
- b) fatture delle spese sostenute;
- c) ricevute delle spese sostenute.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.





NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1588</p> <p>Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1589</p> <p>Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1611</p> <p>Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1892</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1893</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.</p> <p>L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.</p> <p>Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.</p> <p>Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1899</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.</p> <p>Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> <p>La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1907</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<p>• TUTTE LE SEZIONI</p>
<p>Art. 1910</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.</p> <p>Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.</p> <p>Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE ELETTRONICA ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE ELETTRONICA
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE ELETTRONICA ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 2049</p> <p>I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 2952</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p> <p>La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p>	<p>• SEZIONE ASSISTENZA</p>



CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 583</p> <p>La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa. 	<p>• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</p>
<p>Art. 624</p> <p>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli <u>61</u>, n. 7 e <u>625</u>.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 628</p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p> <p>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>



<p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
<p>Art. 629</p> <p>Chiunque, mediante <u>violenza</u> o <u>minaccia</u>, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 649</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. <p>I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.</p>	<p>• SEZIONE FURTO</p>





ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI



Qui di seguito è riportato l'elenco di dettaglio delle attività per le quali la polizza **Helvetia Esercizio Commerciale** può essere stipulata.



Nell'apposita colonna denominata "**Specificità**" sono indicati alcuni elementi distintivi dell'attività e alcuni elementi dell'operatività delle sezioni di polizza.

La garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi" della Sezione Responsabilità Civile può essere sottoscritta solo per le attività evidenziate con lo sfondo grigio.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI - CALZATURE - TESSUTI (vendita)	Abbigliamento in genere	Escluse: pellicce
	Abiti da lavoro ed indumenti protettivi comprese calzature	
	Articoli in pelle, da viaggio, ombrelli, borse	Escluse: pellicce
	Biancheria da casa	Esclusi: materassi, trapunte e cuscini
	Biancheria per abbigliamento, corsetteria	
	Calzature	Sezione Responsabilità Civile: non acquistabile "Merci installate presso terzi"
	Calze, giarrettiere, bretelle, busti, fasce elastiche	
	Camicie	
	Cappelli, berretti	
	Cinture di qualsiasi tipo	
	Confezioni di maglia e maglieria	
Confezioni di pelle	Escluse: pellicce	



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ	
	Cravatte, foulard		
	Camicie, biancheria intima, maglieria, corsetteria e costumi		
	Filati per maglieria e merceria		
	Guanti in genere, Cravatte, foulard		
	Merceria	Escluso: abbigliamento	
	Merceria	Compreso: abbigliamento	
	Pelli e pellicce di qualsiasi tipo	Sezione Furto: non acquistabile	
	Pelli e pellicce artificiali		
	Pizzi, merletti, passamanerie, nastri, ricami in genere		
	Stoffe e tessuti per l'arredamento, tendaggi		
	Stoffe e tessuti per abbigliamento	Esclusi: sintetici	
	Tendaggi		
	ALIMENTARI - BEVANDE (vendita)	Acque minerali, birra, bibite analcoliche	
		Alimentari in genere	
Caffè		Esclusa: torrefazione	
Caramelle			
Carni e pesce conservati, cibi precotti			
Carni insaccate			
Confetture, conserve alimentari, marmellate di qualsiasi tipo, canditi, miele e mostarde			
Dolciumi, cioccolato, nocciolati, biscotti, paste dolci			
Drogheria			
Formaggi		Compresa: quelli duri, latte, latticini, burro, yogurt	
Formaggi		Esclusi: quelli duri, latte, latticini, burro, yogurt	
Frutta e verdura fresca, frutta secca, legumi			
Gastronomia, rosticceria, friggitoria			
Latte, burro, yogurt			
Macellerie, pollerie e prodotti a base di carne fresca			
Miele e prodotti apiari			
Minimarket di prodotti alimentari		con superficie di vendita non superiore a 500 mq Esclusi: preziosi Compresi: prodotti per l'igiene e la casa	
Oli e grassi animali			
Pane, prodotti da forno, prodotti dolciari, pasta fresca		Esclusa: produzione propria	
Pane, prodotti da forno, prodotti dolciari, pasta fresca		Compresa: produzione propria	
Pasta alimentare fresca e non		Esclusa: produzione propria	
Pasta alimentare fresca e non		Compresa: produzione propria	
Pasticceria			
Prodotti della pesca, prodotti ittici			
Prodotti macrobiotici e dietetici			
Pizzicheria			
Salumeria			
Sciroppi, succhi di frutta			
Tè, camomilla, erbe aromatiche			

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
	Zucchero	
	Vini, liquori	Esclusa: degustazione
ANIMALI E GIARDINAGGIO <i>(vendita e erogazione di servizi)</i>	Acquari	
	Animali domestici	Escluso: allevamento
	Animali domestici	Compresi: accessori, alimenti e toelettatura
	Articoli per il giardinaggio e per l'agricoltura, fertilizzanti, sementi ed alimenti per animali	Escluse: macchine agricole
	Toelettatura di animali domestici	
ARREDAMENTO - ARTICOLI E ACCESSORI PER LA CASA <i>(vendita)</i>	Antiquariato, antichità, quadri, libri ed oggetti d'arte	Esclusi: oggetti in metallo prezioso Esclusa: attività di restauro
	Casalinghi	Esclusi: elettrodomestici e apparecchi audiofonovisivi
	Casalinghi	Esclusi: apparecchi audiofonovisivi
	Coltelli, posaterie e stoviglie	Esclusa: argenteria
	Coltelli, posaterie e stoviglie	Compresa: argenteria
	Cristalli, specchi, vetri e vasellame	
	Cuscini, trapunte, materassi, reti e telai per letti	
	Divani e poltrone	
	Lampade, lampadari e relativo materiale elettrico	
	Mobili ed arredamenti in metallo	
	Mobili e complementi d'arredo in genere	Escluso: antiquariato
	Mobili ed arredamenti usati o di seconda mano	
	Oggetti di legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
Quadri, cornici, stampe, litografie	Escluso: antiquariato, preziosi e argento	
Tappeti, arazzi		
CARTA - CARTOLERIA - LIBRI <i>(vendita)</i>	Cartoleria, cartoleria, copisteria, cancelleria, articoli per ufficio e disegno	
	Carta da parati anche in plastica e/o tessuto	
	Giornali e riviste	
	Librerie	
	Librerie, CD, DVD	
CHIMICA <i>(vendita di preparati chimici e combustibili)</i>	Oggetti di carta e cartone in genere	
	Carbone, legna, combustibili solidi in genere	
	Carburante per uso domestico o per il riscaldamento, prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione	Escluse: stazioni di servizio
	Colori, coloranti, smalti, vernici, solventi, diluenti/colle solo silicei, vetrosi o ad acqua	
EDILIZIA - SERRAMENTI - RIVESTIMENTI <i>(vendita di materiali)</i>	Colori, coloranti, smalti, vernici, solventi, diluenti/colle	
	Bricolage, materiali ed attrezzature	
	Ceramiche artistiche, maioliche, porcellane	
	Ceramiche, piastrelle, vetro piano, marmi per pavimenti e rivestimenti	
	Compensati, lastre e fogli per impiallaccature	



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
	Ferramenta, casseforti, utensilerie metalliche, armadi forti, lucchetti, serrature	
	Legname e semilavorati in legno da costruzione, da opera e da lavoro	
	Linoleum, moquette e prodotti simili	
	Materiali e attrezzature incombustibili per l'edilizia	Esclusa: installazione e/o posa in opera Esclusi: materiali e attrezzature combustibili
	Manufatti in cemento	
	Minuteria metallica	
	Pannelli truciolati	
	Serramenti e porte in genere, tende per esterni, zanzariere	
	Serramenti e porte metalliche	
ELETTRICITÀ - ELETTRONICA (vendita)	Accumulatori elettrici	
	Apparecchi e strumenti tecnici e scientifici, macchinari e meccanismi di precisione	Esclusi: ottici e cinefotografici
	Calcolatrici	
	Componenti e parti di apparecchiature elettroniche	
	Computer, periferiche, apparecchiature informatiche, per le telecomunicazioni, software e periferiche audio e video	
	Elettrodomestici	Esclusi: audiofonovisivi e telefonia
	Elettrodomestici	
	Elettronica (macchine, strumenti, apparecchiature), console per videogiochi	
	Fotocopiatrici	
	Hi-fi, stereofonia	
	Macchine ed apparecchiature elettriche	
	Macchine per cucire e relativi accessori	
	Macchine d'ufficio in genere	
	Materiale elettrico	Esclusi: apparecchi audiofonovisivi e telefonia
	Pezzi di ricambio per elettrodomestici	Compresi: apparecchi audiofonovisivi
	Pezzi di ricambio per elettrodomestici	Esclusi: apparecchi audiofonovisivi
	Sistemi di sicurezza, impianti di allarme	
	Strumenti e articoli fotografici, ottici, cinematografici, negozi e studi compreso laboratorio accessorio di sviluppo e stampa	
	Telefonia, vendita di apparecchi e accessori, attivazione servizi	Esclusa: riparazione
Toner, cartucce, nastri per macchine d'ufficio		
FARMACEUTICI - MEDICALI - CURA DELLA PERSONA (vendita di preparati)	Articoli medicali, articoli ortopedici, chirurgici, igienici e sanitari	Esclusi: medicinali e stupefacenti
	Detersivi, detergenti, saponi, prodotti per la pulizia	
	Erboristeria	
	Farmaceutici, preparati farmaceutici	
	Farmacia	
	Forniture per parrucchieri ed estetisti	
	Odontotecnica	Esclusi: oggetti in metalli preziosi e rari



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
IDRAULICA - TERMOIDRAULICA (vendita)	Parafarmacie	
	Profumerie, cosmetici, prodotti per l'igiene della persona senza trattamenti estetici	
	Bagni, accessori e mobili	Escluse: opere di impianti idraulici
	Condizionatori, caldaie	
	Idrotermosanitari (apparecchi e materiali), articoli idraulici, apparecchi e accessori per impianti idrici, di riscaldamento e di condizionamento	
	Materiale idraulico	Compresa: rubinetteria
	Materiale idraulico	Esclusa: rubinetteria
MACCHINARI ED ATTREZZATURE (vendita)	Rubinetteria non in plastica	
	Articoli antincendio e antifornitistici	
	Macchine agricole e edili in genere e relativi ricambi	
	Macchine per l'industria in genere e relativi ricambi	
	Macchine ed attrezzature per ufficio - bilance - macchine per la vendita e la distribuzione e relativi ricambi	
	Macchine/Distributori automatici in genere e relativi ricambi	
OTTICA - FOTOGRAFIA (vendita)	Apparecchi cinematografici e fotografici	
	Articoli ottici e fotografici	
	Occhiali	
PREZIOSI - BIGIOTTERIA E SIMILI (vendita)	Ambra (oggetti di)	
	Argenterie, articoli in argento	
	Avorio (oggetti di)	
	Bigiotteria	Esclusa: quella in argento e metallo prezioso
	Corallo (oggetti di)	
	Gioiellerie, oreficerie, orologerie	
	Madreperla (oggetti di)	Sezione Furto: non acquistabile
	Minerali grezzi da collezione, conchiglie, fossili	Escluso: oro e argento
	Orologi	Esclusi: in metallo prezioso
SERVIZI E ATTIVITA' VARIE (vendita e erogazione di servizi)	Articoli per l'infanzia	Escluso: abbigliamento
	Articoli religiosi e funerari	Esclusi: preziosi
	Articoli per adulti (sexy shop)	
	Attività di tatuaggi e piercing	
	CD, DVD, audiocassette, videogiochi	Compreso: noleggio
	Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	
	Fiori e piante	Esclusi: fiori e/o piante secche escluse serre in genere
	Giocattoli, modellismo	Esclusi: giochi pirici, di celluloido, in plastica espansa o alveolare
	Internet point	
	Istituti di bellezza, estetista, solarium	
	Lavanderie, stirerie e tintorie di indumenti usati	Esclusi: capi in pelle, pellicce e tappeti
	Lavanderie self-service	
	Onoranze funebri e servizi di pompe funebri	



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
	Palestre	Sezione Responsabilità Civile: acquistabile solo Responsabilità Civile del <i>fabbricato</i>
	Parrucche e posticci	
	Parrucchieri, barbieri	
	Sale da gioco e scommesse	
	Sartoria, riparazione sartoriali	
	Bazar	
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI CIBI E BEVANDE - ATTIVITÀ GENERALI DI MONOPOLIO <i>(somministrazione)</i>	Autogrill	
	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
	Bar, caffetterie, birrerie, paninoteche compreso servizio accessorio di ricevitoria	Esclusi: tabacchi, articoli per fumatori, valori bollati
	Bar, caffetterie, birrerie, paninoteche compreso servizio accessorio di ricevitoria, tabacchi, articoli per fumatori, valori bollati	
	Distributori automatici di generi alimentari	
	Enoteche	
	Gelaterie, cremerie, yogurterie	Compresa: produzione propria
	Gelaterie, cremerie, yogurterie	Esclusa: produzione propria
	Internet caffè	
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, fast food, take away ed altre attività simili per la somministrazione di cibi e bevande	
	Sigarette elettroniche e articoli per fumatori	
Tabaccherie e articoli per fumatori		
Torrefazione per la degustazione del caffè		
ARTICOLI TEMPO LIBERO - SPORT - ARMI - ARTICOLI DA REGALO <i>(vendita)</i>	Armi, munizioni	Escluse: sostanze esplodenti non facenti parte del prodotto finito
	Armi e articoli militari	Escluse: munizioni
	Articoli balneari in genere	Compreso: abbigliamento
	Articoli balneari in genere	Escluso: abbigliamento
	Articoli da regalo, bomboniere, souvenir	Esclusi: preziosi
	Articoli per la caccia e la pesca	Esclusi: armi e munizioni
	Articoli per la caccia e la pesca	Compresa: armi e munizioni
	Articoli sportivi e per il campeggio	Escluso: abbigliamento
	Medaglie, coppe, trofei, timbri e targhe	Esclusi: metalli preziosi
	Sellerie e finimenti	
Strumenti musicali		
VEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI, CICLI, NATANTI E LORO ACCESSORI <i>(vendita)</i>	Accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti	Esclusi: pneumatici esclusi apparecchi audiofonovisivi
	Accessori e ricambi per veicoli, cicli e natanti	Esclusi: pneumatici, compresi apparecchi audiofonovisivi
	Autoveicoli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli, saloni e concessionarie	Escluso: noleggio e riparazione
	Barche, battelli, motoscafi, articoli nautici - natanti e articoli nautici	Escluso: noleggio, rimessaggio e riparazione
	Biciclette, compresi accessori e abbigliamento	Compresa: riparazione
	Biciclette, compresi accessori e abbigliamento	Esclusa: riparazione



TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ELENCO DI DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ	SPECIFICITÀ
	Camper e roulotte	Escluso: noleggio, rimessaggio e riparazione
	Pneumatici e accessori	Esclusa: riparazione, rigenerazione e montaggio
FABBRICATO VUOTO ED INOCCUPATO	<i>fabbricato vuoto e inoccupato</i>	Sezione Furto: non acquistabile Sezione Responsabilità Civile: acquistabile solo Responsabilità Civile del <i>fabbricato</i>
ALTRE ATTIVITA' NON ELENCAE	Altre attività non elencate	





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni, alla Sezione Furto, alla Sezione Elettronica e alla Sezione Responsabilità Civile, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA)**
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela Legale, l'Assicurato può contrattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
fax al numero: + 39 0458290557
email all'indirizzo: denunce@arag.it

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'Assicurato deve contattare:

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance Italia S.p.A.)**
telefonando dall'Italia: numero verde 800016910
telefonando dall'estero: numero di Milano + 39 0258286171



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031